

N. R.G. 24635/2017 cui è riunito il n. 17324/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Amina Simonetti Presidente

dott. Alima Zana Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **24635/2017 + 17324/2019** promossa da:

FALL.TO OLMETTO S.P.A. (C.F. 00775060130), con il patrocinio dell'avv. MARIO VENCO (VNCMRA54M14D442K), elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDI, 3 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. PAOLA CROCI (C.F. CRCPLA73P45F205F)

PARTE ATTRICE

contro

- 1. CARLO STRAZZA** (C.F. STRCRL52T21C933U), con il patrocinio dell'avv. STEFANO SONVICO (C.F. SNVSFN72A18C933W), elettivamente domiciliato in VIA GIULINI, 14 22100 COMO presso il difensore avv. STEFANO SONVICO
- 2. VINCENZO RAPPA** (C.F. RPPVCN62D26G388Q), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO CAMPA (C.F. CMPMSM74T30L424W), elettivamente domiciliato in PIAZZETTA M. BOSSI, 1 20121 MILANO presso il difensore avv. MASSIMO CAMPA
- 3. GIANPAOLO VIANELLO** (C.F. VNLGPL70E14H501Z), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA ALBANI (C.F. LBNGLC65D19F704N), elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 8 20900 MONZA presso il difensore avv. GIANLUCA ALBANI
- 4. MARIO PRAYER** (C.F. PRYMRA54C18C933J), con il patrocinio dell'avv. MARCO FUGAZZA (C.F. FGZMRC50L16C933A), elettivamente domiciliato in VIA DELLA COMMENDA, 35 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCA GORINI
- 5. ALBERTO LAVIA** (C.F. LVALRT48B27C351K), con il patrocinio dell'avv. MARCO RAMPONI (C.F. RMPMRC74T03F205G) e dell'avv. FEDERICO M. SQUASSI (SQSFR46H09I976D), elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 MILANO presso il difensore avv. MARCO RAMPONI
- 6. GIULIANO GINI** (C.F. GNIGLN78C02C933I), con il patrocinio degli avv.ti ANDREA MARCINKIEWICZ (C.F. MRCNDR51E29Z600I) e MARCO FRANZINI (C.F. FRN MRC 71L14



E951E), elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 15 MILANO presso lo studio dell'avv. STEFANIA VOLONTERIO

7. GIOVANNI VAGHI (C.F. VGHGNN58R14B639V), con il patrocinio dell'avv. CESARE SOMASCHINI (C.F. SMSCSR61L14B851S), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, 4 22060 CARUGO presso il difensore avv. CESARE SOMASCHINI

8. DANTE CAVICCHIOLO (C.F. CVCDNT68E03L682V), con il patrocinio dell'avv. SELVINO BECCARI (C.F. BCCSVN53S14B110L), elettivamente domiciliato in VIA GUIDO D'AREZZO, 15 20145 MILANO presso il difensore avv. SELVINO BECCARI

9. PAOLO MAZZOLA (C.F. MZZPLA58D09C933L), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO GIROLA (C.F. GRLLSN75T07I441Q), elettivamente domiciliato in PIAZZA EMILIA, 1 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. SIMONA MONICA GIORDANO (C.F. GRDSNM76A70F205O)

10. PAOLO FREY (C.F. FRYPLA63S12A794O), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FATTORI (C.F. FTTNDR59M15L682U), elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO, 7 20123 MILANO presso il difensore avv. ANDREA FATTORI

11. LUCA BASSI (C.F. BSSLCU64A18C933J) e

12. PIETRO PONTIGGIA (C.F. PNTPTR60T14C933S), entrambi con il patrocinio dell'avv. MARCO FRANZINI (C.F. FRNMRC71L14E951E) e dell'avv. ANDREA MARCINKIEWICZ (C.F. MRCNDR51E29Z600I), elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA MARIA, 15 20122 MILANO presso l'avv. STEFANIA VOLONTERIO

13. REVIT S.R.L. (C.F. 09490520153) e

14. RIA GRANT THORNTON S.P.A. (C.F. 02342440399), entrambe con il patrocinio degli avv.ti RICCARDO TROIANO (C.F. TRNRRC61S08F230V) e NICOLETTA MASSUCCI (C.F. MSSNLT55D67F205Z), elettivamente domiciliato in CORSO G. MATTEOTTI, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. RICCARDO TROIANO

15. FABRIZIO BRUGORA (C.F. BRGFRZ58B23F205T), con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO LONGO (C.F. LNGMSM66M13L219X), GAIA BENESSIA (C.F. BNSGAI69B50L219E) e LODOVICO CANCARINI (C.F. CNCLVC87E08B157T), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MASSIMO LONGO

CONVENUTI

16. ELIZABETH PAMELA HARPER - contumace

17. JHON STANLEY TUCKER - contumace

18. NICOLA MARIANI (C.F. MRNNCL74H06Z401P), con il patrocinio dell'avv. LAURA ORTALI (C.F. RTLLRA68E68F205A) e dell'avv. FERRERO STEFANO (C.F. FRRSFN81C08L219I), elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 30 20121 MILANO presso il difensore avv. FERRERO STEFANO

19. FABRIZIO CADENAZZI (C.F. CDNFRZ58M29C520Q) con il patrocinio dell'avv. ALDO TURCONI (C.F. TRCLDA62C28C933A), elettivamente domiciliato in VIA RUSCONI, 27 22100 COMO presso il difensore avv. ALDO TURCONI

20. SAMUELE SORDELLI (C.F. SRDSML77S22C933D) con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO SAMPIETRO (C.F. SMPYST74L20C933R) e dell'avv. MANLIO ANZALDO (Cod. Fisc. NZLMNL67E13G273), elettivamente domiciliato in VIA REZZONICO, 47 22100 COMO presso il difensore avv. MANLIO ANZALDO



21. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (P. IVA 02705901201), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO PALTRINIERI (C.F. PLTVCN53E10F205N) e dall'avv. LUCA PALTRINIERI (C.F.: PLTLCU87P13F205U), elettivamente domiciliata in VIA GOLDONI, 1 20129 MILANO presso il difensore avv. VINCENZO PALTRINIERI

22. AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (P.IVA 08037550962) con il patrocinio dell'avv. DAVID MARIA MARINO (C.F. MRNDDM71E28F205S) e dell'avv. MARCO DIMOLA (C.F. DMLMRC70P16F205A), elettivamente domiciliata in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO presso il difensore avv. DAVID MARIA MARINO

23. ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F. 05380900968), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA SOZZI (C.F. SZZCST69E60E415E) e dell'avv. MATTEO DIFINO (DFNMTT57B28F205L), elettivamente domiciliata in VIA CORRIDONI, 39 20122 MILANO presso il difensore avv. CRISTINA SOZZI

24. POLIZZA N. IFL0008512 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F. 08037550962), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO GIANI (C.F. GNILRD78H22F205L), elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO GROSSI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. LEONARDO GIANI

25. POLIZZE N. A4WBAI25808, A4WBA026578 e DULSM007411 LLOYD'S DI LONDRA (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CERRETTI (C.F. CRRMTT82S16F205R), elettivamente domiciliata in VIA DEI BOSSI, 6 20121 20123 MILANO presso il difensore avv. MATTEO CERRETTI

26. POLIZZE N. BZ14N00283B e BZN005454B LLOYD'S DI LONDRA (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CERRETTI (C.F. CRRMTT82S16F205R), elettivamente domiciliata in VIA DEI BOSSI, 6 20121 MILANO presso il difensore avv. MATTEO CERRETTI

27. POLIZZA N. A8MBWMPAAAA LLOYD'S DI LONDRA (C.F. 07585850584), con il patrocinio dell'avv. ANNA BERRA (C.F. BRRNNA73E63E801T), elettivamente domiciliata in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. ANNA BERRA

28. POLIZZA N. A4WBAI19896, AE000028998, A4WBA007668, A4WBAI07662, A4WBAI2026 LLOYD'S DI LONDRA (C.F. 07585850584) con il patrocinio dell'avv. SILVIO PIERO LESSONA (C.F. LSSSVP71C14F205D), elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. SILVIO PIERO LESSONA

29. POLIZZA N. 293404506 GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00409920584) con il patrocinio dell'avv. MANUELA MAGGI (C.F. MGGMNL68B45F205P), elettivamente domiciliata in VIA L. ANELLI, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MANUELA MAGGI

30. AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F. 08037550962) con il patrocinio dell'avv. LEONARDO GIANI (C.F. GNILRD78H22F205L), elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO GROSSI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. LEONARDO GIANI

31. POLIZZA N. A4WBAI25907 LLOYD'S DI LONDRA (C.F. 07585850584) con il patrocinio dell'avv. NICOLO' D'ELIA (C.F. DLENCL83D08L109G), elettivamente domiciliata in GALLERIA PASSERELLA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. NICOLO' D'ELIA

PARTI TERZE CHIAMATE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per l'attore Fallimento OLMETTO s.p.a.



IN VIA PRELIMINARE:

Accertare la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio del Dott. Tentardini datata 7.9.2021 per i seguenti motivi:

1^) Il Consulente non ha risposto alle seguenti osservazioni del CTP Prof.ssa Clerici contenute nella memoria di osservazioni alla bozza di relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio datata 20.7.21:

a) Contestazioni circa l'analisi quantitativa, qualitativa ed estimativa del magazzino in relazione ai tabulati delle rimanenze e ai files prodotti dalla società di revisione. I tessuti semilavorati e finiti sono stati erroneamente qualificati come materia prima e quindi per molti anni impropriamente indicati a bilancio con un valore assolutamente superiore al reale. È stato invece documentalmente dimostrato che le materie prime effettivamente presenti nel magazzino di Olmetto erano circa il 2% del totale, mentre il resto erano beni invenduti e invendibili. Il CTU avrebbe dovuto prendere posizione sullo specifico punto. Si rimanda a quanto più diffusamente esposto a pag. 21 delle osservazioni della Prof.ssa Clerici del 20.07.2021.

b) Contestazione sul falso oggettivo nella contabilizzazione dei bilanci.

Negli anni 2012, 2013 e 2014 è stata omessa l'indicazione a bilancio di debiti tributari e previdenziali non per un importo superiore ai 6 milioni di euro. Il CTU non si è pronunciato circa gli effetti, in termini di danno e responsabilità, di tale omissione. Si rimanda a quanto più diffusamente esposto a pag. 42 delle

osservazioni della Prof.ssa Clerici del 20.07.2021

c) Violazione del contraddittorio.

È stato totalmente omesso l'esame in contraddittorio di alcuni essenziali documenti di causa e cioè i tabulati dell'inventario fisico (doc. 28 di parte attrice) e la documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza presso RIA (doc. 3 ter di parte attrice).

2^) Il CTU ha svolto le operazioni peritali senza tenere conto delle risultanze dell'istruttoria orale ancora non svoltasi (essendone previsto lo svolgimento all'udienza del 19 ottobre 2021).

In aggiunta all'eccezione di nullità che precede, accogliere le contestazioni del Fallimento attore alla Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in quanto contraddittoria, per le ragioni esposte nelle Osservazioni del CTP (datate 20.7.21) alle quali ci si riporta integralmente.

Per l'effetto disporre la rinnovazione della C.T.U. o, in subordine, o un supplemento alla stessa.

*** **

NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 L. Fall. e degli artt. 2393 e/o 2394 c.c. (e quanto a Revit S.p.A., Ria Grant Thornton S.p.A. e Fabrizio Brugora anche ai sensi dell'Art. 15 D. Lgs. 39/2010) per l'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla Legge, in ragione di quanto esposto negli atti di causa, e per i conseguenti danni patiti dalla Olmetto S.p.a. e/o dai creditori sociali, condannare i convenuti medesimi, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Fallimento attore, a titolo di risarcimento dei danni medesimi, della somma complessiva di € 19.049.178,00 (ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), per le seguenti quote di rispettiva competenza (o per le diverse quote che risulteranno di giustizia):

- Mario Prayer per € 2.835.320,00;
- Alberto Lavia per € 14.279.532,00;
- Giovanni Vaghi per € 9.346.431,00;
- Dante Cavicchiolo per € 9.346.431,00;
- Giuliano Gini per € 3.816.186,00;
- Paolo Mazzola per € 5.530.245,00;
- Luca Bassi per € 9.702.747,00;
- Paolo Frey per € 9.702.747,00;
- Pietro Pontiggia per € 9.702.747,00;
- Fabrizio Brugora per € 11.280.757,00;
- Revit S.p.a. per € 11.280.757,00;



- Ria Grant Thornton S.p.a. per € 4.769.646,00;

IN OGNI CASO: il tutto oltre ad interessi legali ex art. 1284 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti all'effettivo pagamento;

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale deiconvenuti – e dei terzi chiamati Samuele Sordelli e Fabrizio Cadenazzi, qualora si ritenesse inammissibile la prova testimoniale degli stessi – e la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il Sig. Sordelli Samuele è stato dipendente della Olmetto S.p.a. a partire dal 15.05.2006, svolgendo la mansione di responsabile dell'Ufficio EPD (centro elaborazione dati) per la Olmetto medesima e per le società appartenenti al gruppo, tra le quali la Tessitura Elmtex s.r.l.?

2) Vero che nella mansione di responsabile dell'Ufficio EPD rientrava la gestione e la manutenzione ordinaria dell'archivio informatico e della contabilità del magazzino della Olmetto S.p.a. e della Tessitura Elmtex?

3) Vero che, a partire dall'esercizio 2008-2009, i responsabili amministrativi (tra i quali Coronetti Edoardo e Cadenazzi Fabrizio) e i membri del Consiglio di Amministrazione (tra i quali Carlo Strazza, Vincenzo Rappa e Giampaolo Vianello) succedutisi nel tempo hanno richiesto al Sig. Sordelli Samuele, in coincidenza con le operazioni rilevanti ai fini della chiusura del bilancio di esercizio, di predisporre due stampe riepilogative del valore del magazzino della Olmetto S.p.a. e della Tessitura Elmtex, una "senza oneri" e l'altra "con oneri indiretti"?

4) Vero che il valore finale "con oneri indiretti" da attribuire al magazzino di cui al capitolo 3) che precede veniva indicato al Sig. Sordelli Samuele dai responsabili amministrativi succedutisi nel tempo su un foglio di carta che gli veniva fatto leggere, ma che non gli veniva consegnato?

5) Vero che l'operazione di cui al capitolo 4) che precede veniva effettuata tramite l'utilizzo di un software appositamente richiesto a Datatex, che permetteva di spalmare la differenza tra il valore originario "senza oneri" e il valore finale "con oneri indiretti" sull'intero magazzino giacente alla data di bilancio?

6) Vero che i valori di cui ai capitoli 3), 4) e 5) che precedono, per gli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sono quelli indicati nelle tabelle di cui al verbale di assunzione di notizie che mi si rammostra (doc 3 all. XI), per le società Olmetto e Tessitura Elmtex?

7) Vero che la stratificazione del magazzino Olmetto S.p.a. è stata rilevata in data 2.04.2015 dal Sig. Samuele Sordelli, sulla base dei dati estratti dal programma gestionale dell'azienda, come da tabella doc. 10 b, dallo stesso elaborata, che mi si rammostra?

8) Vero che ho inviato al Sig. Strazza le mail del 3.07.2012 ore 13.26 e del 6.07.2012 ore 18.09 e che ho dallo stesso ricevuto le mail del 3.07.2012 ore 12.28 e dell'11.07.2012 ore 12.47 e dalla sua segretaria Raffaella Clerici la mail del 6.07.2012 ore 13.40 con allegata mia del 3.07.2012 ore 13.26 con commenti

a penna del Sig. Strazza (doc. 7 octies che mi si rammostra)?

9) Vero che il Dott. Edoardo Coronetti è stato consulente contabile della Olmetto S.p.a. dal febbraio 2004 al febbraio 2011, occupandosi della contabilità industriale e dipendendo direttamente dal Sig. Strazza?

10) Vero che a partire dalla chiusura del bilancio 2008/2009 e sino a che il Dott. Coronetti ha rivestito il proprio incarico, il Sig. Carlo Strazza ha chiesto la rivalutazione delle rimanenze di magazzino, rispetto all'evidenza del valore risultante dalla contabilità, sulla base di un valore finale complessivo indicato dallo stesso da spalmarsi uniformemente sulle giacenze?

11) Vero che, a partire dall'esercizio 2008/2009, alla chiusura del bilancio di ogni esercizio, sulla base del valore finale di cui al capitolo 10) che precede, il Sig. Carlo Strazza ha chiesto che il Dott. Coronetti, insieme al responsabile CED Sig. Sordelli, predisponesse due stampe riepilogative del valore del magazzino della Olmetto S.p.a., una "senza oneri" e l'altra "con oneri indiretti di produzione", frutto dell'operazione di distribuzione uniforme di cui al capitolo 8 che precede, lasciando l'evidenza



- della voce individuata come “oneri indiretti di produzione” per non contaminare la contabilità industriale?
- 12) Vero che le operazioni di cui ai capitoli 10) e 11) che precedono venivano svolte sotto la direzione dei membri del Consiglio di Amministrazione (tra i quali Vincenzo Rappa e Dott. Giampaolo Vianello)?
- 13) Vero che il prospetto che mi si rammostra (docc. 10d e 10e attore, doc 33 Rappa, doc. 8 Vianello) è il frutto, per l’esercizio 2008/2009, dell’operazione di cui ai capitoli 10) e 11) che precedono?
- 14) Vero che nel mese di dicembre 2010 il Dott. Coronetti ha segnalato via e mail e telefonicamente alla Società di Revisione Revit (già Ria & Partners) lo scostamento tra il reale valore delle rimanenze e quello risultante dall’opera di distribuzione uniforme del valore finale di volta in volta richiesto dal Sig. Strazza?
- 15) Vero che il Dott. Coronetti ha scritto la mail del 20.12.2010 che gli si rammostra (doc. 7 quinquies) su imposizione del Sig. Strazza?
- 16) Vero che il Rag. Fabrizio Cadenazzi è stato responsabile amministrativo della Olmetto S.p.a. dal settembre 2011 al 13.02.2015?
- 17) Vero che il valore finale di cui ai capitoli 3), 4), 5) e 6) che precedono veniva comunicato al Rag. Cadenazzi, di volta in volta, dal Dott. Vincenzo Rappa?
- 18) Vero che il Rag. Cadenazzi, a partire dal settembre 2011, ha svolto al posto del Dott. Coronetti le operazioni di cui ai capp. 10), 11) e 12) che precedono?
- 19) Vero che il Perito Tessile Davide Gobetti ha rilevato la stratificazione del magazzino della Olmetto S.p.a. come da documento (all. XXI a doc. 3) che mi si rammostra?
- 20) Vero che la stratificazione del magazzino rilevata dal Perito tessile Davide Gobetti (all. XXI a doc. 3) si basa sui dati estrapolati dal file gestionale aziendale della Olmetto S.p.a. al 31.03.2015 denominato “Mag Olmetto 31.03.2015 con oneri V2”?
- 21) Vero che la stampa del file gestionale aziendale di cui al capitolo 20) che precede corrisponde all’inventario del magazzino in formato cartaceo (doc. 28 che mi si rammostra)?
- 22) Vero che Lorenzo Zappa dall’ottobre 2002 al giugno 2015 è stato dipendente della Tessitura Elmtex, ricoprendo il ruolo di dirigente responsabile del magazzino?
- 23) Vero che nella veste di cui al capitolo 22) che precedere rientrava tra le mansioni di Lorenzo Zappa anche quella di gestire il magazzino di tutte le società del gruppo Olmetto e, in particolare, del magazzino della Olmetto S.p.a.?
- 24) Vero che, negli anni in cui Lei ha collaborato con Olmetto S.p.a., la gestione del magazzino proprio e delle società del gruppo, tra le quali Tessitura Elmtex, era effettuata con un software fornito da Datatex?
- 25) Vero che, all’esito di una modifica richiesta da Olmetto a Datatex, il software di cui al capitolo 24) che precede permetteva di svolgere l’operazione di cui al capitolo 10) che precede e, cioè, di rivalutare le rimanenze di magazzino, rispetto all’evidenza del valore risultante dalla contabilità, sulla base di un valore finale complessivo indicato dall’Organo Amministrativo da spalmarsi uniformemente sulle giacenze?
- 26) Vero che il valore finale di cui al capitolo 25) che precede veniva comunicato al responsabile CED alla fine di ogni esercizio (a partire dall’esercizio 2008/2009) dall’Organo Amministrativo per la Olmetto S.p.a. e per la Tessitura Elmtex?
- 27) Vero che il software di cui ai capitoli 24), 25) e 26) che precedono si trova attualmente presso la società Achille Pinto, dove pure Lorenzo Zappa è attualmente impiegato, in quanto dalla stessa acquistato in asta fallimentare unitamente al relativo ramo d’azienda?
- 28) Vero che il software gestionale fornito da Datatex, già in uso ad Olmetto, viene ora utilizzato dalla società Achille Pinto senza ricorrere alla funzione che consente la rivalutazione delle rimanenze di magazzino, rispetto all’evidenza del valore risultante dalla contabilità, sulla base di un importo complessivo da spalmarsi uniformemente sulle giacenze?



- 29) Vero che presso la Tessitura Elmtex, società di cui la Dott.ssa Alessandra Pizzala è stata Curatrice Fallimentare e che era una controllata di Olmetto, veniva applicato un meccanismo di rivalutazione del magazzino che prevedeva l'aggiunta, a quanto risultante della contabilità, di un maggiore importo che era forfettariamente stabilito e che veniva distribuito indiscriminatamente su tutte le rimanenze?
- 30) Vero che il predetto meccanismo di rivalutazione di cui al capitolo 29) veniva posto in essere violando i principi contabili in materia?
- 31) Vero che Giovanni Nisticò è stato alle dipendenze di Olmetto dal 1988 sino al 2015, prima con la qualifica di responsabile del magazzino (sino al 2008) e poi del magazzino cravatte dal 2008 sino alla chiusura?
- 32) Vero che nel 2003, in occasione del trasferimento di Olmetto presso la nuova sede di Maslianico, tutte le rimanenze esistenti presso la vecchia sede sono state trasferite presso la nuova e caricate a sistema come merci del 2003?
- 33) Vero che dette rimanenze, indicate come acquisti dell'anno 2003 in occasione del trasferimento presso la sede di Maslianico, erano in realtà beni risalenti ad anni antecedenti e che gli stessi erano ancora presenti in magazzino al momento del fallimento nel 2015?
- 34) Vero che la Sig.ra Maria Luisa Faotto dal maggio 2012 al marzo 2013 e poi ancora dal settembre 2013 al fallimento ha prestato consulenza ad Olmetto con il compito sia di riorganizzare i costi del personale, sia di far conciliare i dati elaborati dall'ufficio gestione del personale con quelli che risultavano in contabilità?
- 35) Vero che nel 2012, al momento in cui è iniziata la sua collaborazione come consulente, la Sig.ra Faotto ha potuto riscontrare che in Olmetto vi erano ingenti importi legati al costo del personale di cui non vi era traccia nella contabilità della società?
- 36) Vero che il Sig. Giovanni Marzola, quale dipendente della società di revisione Ria Grant Thornton, ha fatto parte dei team di revisione dei bilanci per gli anni 2011, 2012 e 2013 e già in precedenza, a partire dal 2007 e sino al 2010, aveva collaborato come assistente con i team che avevano curato la revisione dei precedenti bilanci?
- 37) vero che nello svolgimento del predetto compito di revisione, già a partire dal 2007 e in ogni caso dal 2011, ha avuto modo di riscontrare varie lacune e numerose anomalie nella redazione nei bilanci di Olmetto aventi ad oggetto la sopravvalutazione del magazzino, la sopravvalutazione delle partecipazioni, la mancata svalutazione dei crediti, l'insufficiente accantonamento a fondo rischi, il mancato aggiornamento della contabilità, la mancata indicazione a bilancio di costi?
- 38) vero che tutte le anomalie e le lacune di cui al precedente capitolo, riscontrate dal team di revisione nei bilanci di Olmetto, venivano riferite ai vostri superiori gerarchici e quindi ai soci della Società di revisione?
- 39) vero che nonostante il team di revisione abbia riscontrato le predette lacune ed anomalie nella redazione dei bilanci di Olmetto per tutti gli anni a partire dal 2007, ed in particolare per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle stesse non vi è poi traccia nelle relazioni di revisione predisposte per gli stessi anni?
- 40) vero che ho collaborato alla stesura dei fogli di lavoro preliminari alla redazione del giudizio sul bilancio 2012 ed in particolare del documento "discussion among the audit team 2012" che mi si rammostra (doc 192 d.c.p.);
- 41) vero che in detto documento di cui al precedente capitolo si esprimono iseguenti rilievi alla redazione del bilancio di Olmetto per l'anno 2012: "Le aree maggiormente a rischio di errore o frode sono ritenute le seguenti: - immobilizzazioni finanziarie/partecipazioni in imprese controllate e collegate (valore inficiato da perdite durevoli di valore delle società partecipate); - rimanenze di magazzino (valore inficiato da notevoli livelli di merce no moving e componenti di costo del venduto non chiaramente determinati/determinabili); -debiti verso banche di notevole ammontare e particolarmente esposti nel breve termine, con prolungate forti posizioni finanziarie nette negative; - crediti commerciali vs clienti (fondo svalutazione crediti sottostimato); -fondi rischi per contenziosi



con terzi, personale dirigente precedente e rami di azienda dismessi; - debiti tributari (oltre 5M€ di contributi IRPEF e INPS impagati negli esercizi dal 2008 ad oggi, il cui importo è stato stimato abbastanza precisamente solo di recente da consulenti del lavoro esterni, stante il notevole turnover di personale interno)”?

42) vero che, nonostante i rilievi di cui al documento citato nel precedente capitolo, la relazione predisposta dalla società di revisione RIA GRANT THORNTON SPA per il bilancio dell'anno 2012 si conclude con un giudizio positivo?

Si indicano a testimone:

sui capitoli 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 24) e 25): Sordelli Samuele, residente in Cadorago via Carducci 20/B
sui capitoli 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15): Dott. Coronetti Edoardo, residente in Milano via Melzi d'Eril 38;

sui capitoli 3), 4), 5), 6), 16), 17) e 18): Rag. Fabrizio Cadenazzi, residente in Cernobbio Via Regina 26
sui capitoli 19), 20), 21), 32) e 33): Perito Tessile Davide Gobetti, con Studio in Como Via Mentana 32;

sui capitoli 22), 23), 24), 25), 26), 27) e 28): Lorenzo Zappa, residente in Oltrona San Mamette (CO) Via I Maggio 3/A

sui capitoli 28), 29) e 30) Dott.ssa Alessandra Pizzala con studio in Como Piazza del Popolo 14;

sui capitoli 31), 32) e 33) Sig. Giovanni Nisticò residente in Tavernerio Via Perlasca 178;

sui capitoli 34) e 35) Sig.ra Maria Luisa Faotto residente in Cermenate Via Edison 20;

sui capitoli 36), 37), 38), 39), 40), 41) e 42) Sig. Giovanni Marzola, residente in Gornate Olona Via Manzoni 36.

IN OGNI CASO: con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre a spese generali di studio, C.P. e Iva come per Legge, ed oltre alle spese di C.T.U. e C.T.P..

Per il convenuto CARLO STRAZZA

Voglia l'I.lli.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle imprese, rigettata ogni diversa avversaria istanza, eccezione argomentazione e/o deduzione, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertare e dichiarare la nullità delle domande svolte nei confronti di Carlo STRAZZA dai convenuti Giuliano GINI, Luca BASSI, Pietro PONTIGGIA, Paolo FREY e Mario PRAYER per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c., con riferimento all'art. 163, comma 3, n. 3 e 4, c.p.c., per i motivi tutti illustrati nelle comparse di costituzione depositate agli atti del giudizio.

NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento - ancorché parziale - delle domande svolte dal Fallimento OLMETTO S.p.A., rigettare le istanze di malleva e/o regresso svolte nei confronti del signor Carlo STRAZZA dai convenuti RAPPÀ Vincenzo, VIANELLO Gianpaolo, PRAYER Mario, GINI Giuliano, Luca BASSI, FREY Paolo e PONTIGGIA Pietro, in quanto infondate in fatto ed in diritto; e, comunque, tenerlo indenne da ogni domanda direttamente e/o indirettamente spiegata dai convenuti costituiti in suo danno;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - ancorché parziale - delle domande svolte dal Fallimento OLMETTO S.p.A. e di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto Carlo STRAZZA, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni - nella misura che verrà quantificata - in favore del Fallimento OLMETTO S.p.A., provvedere alle opportune graduazioni di responsabilità e risarcitorie - dato il vincolo solidale - con gli altri soggetti ritenuti responsabili, per i periodi di rispettiva competenza, ed in funzione del ruolo attivamente ricoperto.

SULLE SPESE

Con vittoria del compenso professionale, oltre ad IVA 22% e CPA 4%, rimborso delle spese generali 15% ed anticipazioni tutte, da calcolarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93.c.p.c..





Per il convenuto VINCENZO RAPPA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:

In via preliminare:

1. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, la carenza di legittimazione attiva e la contestuale carenza di interesse e titolo ad agire in capo al Dott. Paolo Frey, con specifico riguardo alle domande subordinate di manleva e/o di regresso formulate nei confronti del Dott. Vincenzo Rappa;
2. accertare e dichiarare altresì, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, la carenza di legittimazione attiva e la contestuale carenza di interesse e titolo ad agire in capo al Dott. Giuliano Gini, con specifico riguardo alle domande subordinate di manleva e/o di regresso (secondarie) formulate nei confronti del Dott. Vincenzo Rappa, in conseguenza delle domande di manleva e/o regresso (primarie) svolte nei confronti dello stesso Dott. Giuliano Gini dal Dott. Paolo Frey;

Nel merito:

3. respingere, per tutte le ragioni esposte in atti e con ogni miglior formula, le richieste risarcitorie formulate dal Fallimento Olmetto S.p.a. nei confronti dei Consigli di Amministrazione di cui ha fatto parte il Dott. Vincenzo Rappa, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e prive dei relativi presupposti di legge, accertando e dichiarando comunque l'assenza di qualsivoglia responsabilità di tali Consigli di Amministrazione e dello stesso consigliere Dott. Vincenzo Rappa per i fatti contestati dal Fallimento Olmetto S.p.a.;
4. condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore del Dott. Rappa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa;
5. rigettare e respingere altresì, per tutte le ragioni esposte in atti e con ogni miglior formula, tutte le domande di manleva e/o regresso svolte nei confronti del Dott. Vincenzo Rappa, in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, e prive dei relativi presupposti di legge;

In via subordinata:

6. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda principale attorea, ora limitata agli altri convenuti, e di concomitante accoglimento delle azioni di manleva e/o regresso svolte nei confronti del Dott. Rappa e di sua condanna (anche parziale) – alle condizioni di cui all'art. 1299 comma 1 c.c. - al risarcimento di una qualsiasi somma, limitare la responsabilità del Dott. Rappa al solo periodo in cui egli è stato consigliere di amministrazione e graduarla altresì con quella (solidale) degli altri convenuti, facenti parte - con lui e nel medesimo tempo - dell'Organo Amministrativo, conseguentemente definendo la relativa quota di danno imputabile a ciascuno e la quota di risarcimento di spettanza;
7. sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda principale attorea, ora limitata agli altri convenuti, e di concomitante accoglimento delle azioni di manleva e/o regresso svolte nei confronti del Dott. Rappa e di sua condanna (anche parziale) – alle condizioni di cui all'art. 1299 comma 1 c.c. - al risarcimento di una qualsiasi somma, condannare – per tutte le ragioni esposte in atti - la terza chiamata Compagnia di Assicurazione, Lloyd's, e per essa – come contrattualmente previsto – il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's, con sede in Milano (MI), Corso Garibaldi n. 86, a manlevare e tenere indenne il Dott. Vincenzo Rappa da ogni conseguenza patrimoniale della condanna, con il conseguente obbligo di dare corso e di farsi carico di tutte le attività cui fosse condannato lo stesso Dott. Rappa e di pagare tutte le somme eventualmente allo stesso addebitate;

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze legali, oltre ad IVA, CPA ed oneri di legge, nonché di spese e competenze tecniche, anche per Consulente Tecnico di Parte.

In via istruttoria:



Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 23 dicembre 2019 depositata in favore del Dott. Rappa e non ammessi.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda ex adverso formulata. Con ogni riserva di legge.

Per il convenuto GIAMPAOLO VIANELLO

Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza così giudicare:

- preliminarmente, in rito, accertare e dichiarare la propria carenza di giurisdizione con riguardo all'azione di cui all'art. 2393 c.c. per la presenza, all'interno dello statuto sociale, per la precisione all'art. 56, di una clausola compromissoria;
 - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2393 c.c. per essere la stessa stata proposta oltre il termine di cui al 4° comma dello stesso articolo;
 - nel merito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in relazione alla regolarità e legittimità dell'operato del Dott. Vianello, nella sua veste di componente di Consiglio di Amministrazione della Olmetto S.p.A. sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008/09 e quindi – anche alla luce delle risultanze della CTU – in merito alla infondatezza in fatto ed in diritto, sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*, della domanda risarcitoria formulata dal Fallimento attore, rigettare le domande di manleva e/o regresso svolte dai Sigg.ri Strazza, Rappa, Gini, Prayer e Frey, nonché le domande di surroga nel regresso formulate in riserva dalle assicurazioni dei Sigg.ri Rappa, Gini e Vaghi e dalla compagnia assicuratrice di Ria Grant Thornton, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
 - in via subordinata, sempre nel merito, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Fallimento nei confronti dei Sigg. Strazza, Rappa, Gini, Prayer e Frey, nonché di accoglimento delle domande di regresso e/o manleva svolte da costoro nei confronti del Dott. Vianello e/o delle domande di surroga nel regresso formulate in riserva dalle assicurazioni dei Sigg.ri Rappa, Gini e Vaghi e dalla compagnia assicuratrice di Ria Grant Thornton, previa determinazione della quota di responsabilità di costui e di quella degli altri coobbligati solidali – cioè i Sigg.ri Strazza, Rappa, Prayer e Lavia, componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri Gini, Cavicchiolo e Vaghi componenti del Collegio Sindacale e la Revit S.p.A., società di revisione – condannare costoro, in via di regresso e *pro quota* ex art. 1299 c.c. a rifondere al Dott. Vianello l'eccedenza tra il totale complessivamente addebitato e quanto dallo stesso Dott. Vianello effettivamente dovuto per la propria quota di responsabilità;
 - in ogni caso, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria in merito alla sussistenza di un obbligo di manleva in capo alla terza chiamata AIG Europe S.A. (già AIG Europe Ltd.) – Rappresentanza Generale per l'Italia – condannare la stessa a tenere indenne il Dott. Vianello da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse insorgere nei suoi confronti in dipendenza dall'eventuale accoglimento delle domande di regresso formulate nel giudizio dai coobbligati Sigg.ri Strazza, Frey, Prayer, Rappa e Gini, dalle assicurazioni di questi ultimi due (alla luce dell'espressa riserva di surroga nel regresso formulata dagli assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alle polizze A4WBAl19896 per il Dott. Rappa e AE000028998 per il Dott. Gini), dall'assicurazione del Dott. Giovanni Vaghi (alla luce dell'espressa riserva di surroga nel regresso formulata dagli assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza A4WBAl19896) e/o da AIG. Europe – Rappresentanza Generale per l'Italia – in qualità di compagna assicuratrice di Ria Grant Thornton S.p.A., anche in questo caso alla luce della domanda subordinata di surroga nel regresso formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
- In sede istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, nr. 2 c.p.c. depositata in data 20 dicembre 2019, capitoli di prova da intendersi qui integralmente ritrascritti, con i testi ivi indicati, opponendosi alle istanze istruttorie di parte attrice per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, nr. 3 c.p.c..



In ogni caso, con la refusione delle spese di lite.

Per il convenuto GIOVANNI VAGHI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, "contrariis reiectis", così giudicare:

- 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione relativamente a tutti i fatti contestati nel presente giudizio al Dott. Giovanni Vaghi e conseguentemente respingere – sotto questo profilo - tutte le domande proposte sia dal Fallimento Olmetto S.p.A., sia dal Dott. Paolo Frey nei confronti dello stesso, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- 2) nel merito ed in via principale, respingere integralmente tutte le domande proposte sia dal Fallimento Olmetto S.p.A., sia dal Dott. Paolo Frey nei confronti del Dott. Giovanni Vaghi, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal Fallimento Olmetto S.p.A. e/o dal Dott. Paolo Frey nei confronti del Dott. Giovanni Vaghi, dichiarare gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dai contratti di assicurazione n. A4WBAI19896 del 23.06.2014, n. A4WBAI25808 del 30.06.2015, n. A4WBA026578 del 27.06.2016 e n. DULSM007411 del 30.06.2017, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's in Milano, Corso Garibaldi n. 86, tenuti a manlevare il Dott. Giovanni Vaghi da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante a quest'ultimo dal presente giudizio e, conseguentemente, condannare i suddetti Assicuratori dei Lloyd's a pagare direttamente alla parte attrice e/o al Dott. Paolo Frey ovvero a rimborsare al Dott. Giovanni Vaghi ogni somma che quest'ultimo fosse – in ipotesi – condannato a pagare alla parte attrice e/o al Dott. Paolo Frey (comprese le spese legali);
- 4) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dalla parte attrice nei confronti del Dott. Giovanni Vaghi, dichiarare la società di revisione Revit S.p.A. ed il responsabile della revisione dei conti Dott. Fabrizio Brugora tenuti a manlevare il Dott. Giovanni Vaghi da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante a quest'ultimo dal presente giudizio e, conseguentemente, condannare gli stessi, in via solidale o disgiuntiva (previa eventuale determinazione delle quote di rispettiva responsabilità), a pagare direttamente alla parte attrice ovvero a rimborsare al Dott. Giovanni Vaghi ogni somma che quest'ultimo fosse – in ipotesi – condannato a pagare alla parte attrice (comprese le spese legali);
- 5) in ogni caso, condannare la parte attrice ed il Dott. Paolo Frey (ed eventualmente i terzi chiamati in causa Assicuratori dei Lloyd's di cui al precedente punto 3 e/o i soggetti di cui al precedente punto 4) alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento ovvero del relativo compenso professionale, oltre agli accessori di legge, nonché alla rifusione di tutte le spese relative alla C.T.U. espletata, compreso il compenso dovuto al c.t. di parte.

Per il convenuto MARIO PRAYER

In via pregiudiziale e assorbente:

accertare la intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti del signor Mario Prayer e, per l'effetto, respingere ogni domanda

Nel merito:

- In principalità:

Accertato che il signor Mario Prayer non partecipò alla riunione del C.d.A. del 20/01/2010, esclusa la sua condivisione del bilancio in quella sede licenziato, assolvere il predetto convenuto da ogni domanda

- In subordine:

Assolvere il predetto convenuto da ogni addebito e domanda per tutti i motivi esposti.

Con il favore delle spese.

In relazione alla chiamata di terzo svolta dal convenuto dott. Giuliano Gini: assolvere Mario Prayer da ogni domanda nei suoi confronti svolta dal dott. Giuliano Gini.



Con il riconoscimento delle spese di assistenza e difesa.

In relazione alla chiamata di terzo svolta dal convenuto dott. Paolo Frey:

Assolvere Mario Prayer da ogni domanda nei suoi confronti svolta dal dott. Paolo Frey.

Con il riconoscimento delle spese di assistenza e difesa.

Con riferimento alla domanda di manleva e di regresso (r.g. n. 17324/2019) nei confronti di Carlo Attilio Strazza, Vincenzo Rappa e Gianpaolo Vianello:

per il caso, pur non ritenuto, di accoglimento nei confronti del signor Mario Prayer della domanda svolta dal Fallimento nel giudizio pendente premesso.

In principalità:

dichiarare che gli amministratori Carlo Attilio Strazza, Vincenzo Rappa e Giancarlo Vianello sono tenuti a garantire e manlevare il signor Mario Prayer da ogni pretesa del Fallimento, condannando gli stessi, in via solidale o disgiuntiva, a corrispondere direttamente al Fallimento Olmetto S.p.A. quanto il signor Mario Prayer fosse tenuto a versare, comprese le spese di giudizio.

In subordine:

previo accertamento delle quote di rispettiva responsabilità degli altri amministratori premessi nella causazione del danno, imputato anche o al signor Mario Prayer, condannare Carlo Attilio Strazza, Vincenzo Rappa e Gianpaolo Vianello, in via di regresso a tenere indenne o a rifondere al signor Mario Prayer ogni importo che questi dovessero corrispondere al Fallimento, in eccedenza alla propria quota.

Con il favore delle spese.

Per il convenuto DANTE CAVICCHIOLO

Voglia l' Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via principale e nel merito:

- respingere tutte le domande formulate dal FALLIMENTO OLMETTO S.p.A. poiché infondate in fatto e in diritto;
- respingere tutte le domande formulate dal Dott. PAOLO FREY poiché infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 C.p.c., e, per l'effetto, condannare il FALLIMENTO OLMETTO al risarcimento del danno nella misura che riterrà il giudice secondo equità;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e comunque, in ogni caso, dichiarare gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S sottoscrittori delle polizze n. BZ14N00283B e n. BZ5N005454B, nella persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, tenuti e per l'effetto condannarli a manlevare il Dott. Cavicchiolo da qualunque somma lo stesso sarà chiamato a versare nei confronti del Fallimento Olmetto S.p.a.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del dott. PAOLO FREY e comunque, in ogni caso, dichiarare gli Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori delle polizze n. BZ14N00283B e n. BZ5N005454B, nella persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, tenuti e per l'effetto condannarli a manlevare il dott. Cavicchiolo da qualunque somma lo stesso sarà chiamato a versare nei confronti del dott. Paolo Frey.

Per i convenuti LUCA BASSI e PIETRO PONTIGGIA

Previe le declaratorie di legge e del caso,

in via preliminare, in rito:

accertarsi e dichiararsi la carenza di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito, e/o l'improponibilità e/o inammissibilità dell'azione avversaria in dipendenza della clausola arbitrale statutaria;

nel merito, in principalità:



rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dei sindaci convenuti, siccome formulata nei confronti di soggetti carenti di legittimazione passiva e/o inammissibile e/o improcedibile e/o infondata, in fatto e in diritto;

nel merito, in via subordinata (rapporto con le Compagnie di assicurazione):

nel non creduto caso di accoglimento della domanda attorea, in tutto o in parte:

- dichiararsi che *Generali Italia* s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, è tenuta a garantire e a manlevare il dott. *Pietro Pontiggia* rispetto ad ogni pretesa avversaria; per l'effetto, condannarsi la compagnia a corrispondere alla parte attrice quanto fosse condannato a versare il convenuto, anche a titolo di spese di giudizio;

- dichiararsi che gli Assicuratori dei *Lloyd's* che hanno assunto il rischio derivante dai contratti di assicurazione indicati in atti (certificati n. A4WBA007668, n. A4WBAI07662, n. A4WBAI20226, n. A4WBAI25907), Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sono tenuti a garantire e a manlevare il dott. Luca Bassi rispetto ad ogni pretesa avversaria; per l'effetto, condannarsi gli stessi a corrispondere alla parte attrice quanto fosse condannato a versare il convenuto, anche a titolo di spese di giudizio.

nel merito, in via subordinata (rapporto con altri soggetti)

nel non creduto caso di accoglimento della domanda attorea, in tutto o in parte:

1) dichiararsi che gli amministratori Carlo Attilio Strazza, Alberto Lavia, John Stanley Tucker, la società di revisione *Ria Grant Thornton* s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il responsabile della revisione dott. Fabrizio Brugora, i dipendenti Samuele Sordelli e Fabrizio Cadenazzi, sono tenuti a garantire e a manlevare il dott. Luca Bassi e il dott. Pietro Pontiggia rispetto ad ogni pretesa avversaria; per l'effetto, condannarsi gli stessi, in via solidale e/o disgiuntiva, a corrispondere alla parte attrice quanto fossero condannati a versare i convenuti, anche a titolo di spese di giudizio;

2) in via di estremo subordine, accertarsi le quote di rispettiva responsabilità dei soggetti indicati nel punto 1) nella causazione del danno imputato ai sindaci convenuti; per l'effetto, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità, condannarsi gli stessi, in via di regresso, a tenere indenni e/o a rifondere al dott. Luca Bassi e al dott. Pietro Pontiggia in relazione ad ogni somma che gli stessi dovessero eventualmente corrispondere in eccesso alla propria quota.

Rispetto alle domande ed eccezioni delle controparti tutte

Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni proposte dalle controparti e terze chiamate in danno del dott. Luca Bassi e del dott. Pietro Pontiggia, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto.

In ogni caso:

condannarsi le controparti a rifondere ai convenuti spese e competenze di giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali.

Mezzi istruttori: previa – occorrendo – revoca *in parte qua* dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 26 maggio 2020, senza inversione dell'onere della prova (che incombe esclusivamente in capo alla parte attrice, tenuto anche conto della natura dell'azione proponibile in astratto nei confronti dei convenuti), il dott. *Luca Bassi* e il dott. *Pietro Pontiggia* insistono per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:

A) ammettersi prova per **testi** sui seguenti capitoli, di cui viene chiesta sin d'ora l'ammissione:

1) vero che il collegio sindacale composto da *Luca Bassi*, *Pietro Pontiggia* e *Paolo Frey*, sin dalla data di assunzione della carica tutoria e sino alla data di fallimento, ha scambiato periodicamente informazioni con la società di revisione *Ria Grant Thornton* s.p.a. e specificamente con il dott. *Fabrizio Brugora*, il dott. *Giovanni Croci*, il dott. *Antionio Ritucci* e il dott. *Giovanni Marzola*;

2) vero che lo scambio di informazioni è avvenuto sia in occasione dei consigli di amministrazione di *Olmetto* s.p.a. sia in occasione periodici colloqui telefonici del presidente del collegio dott. *Luca Bassi* con i referenti di *Ria Grant Thornton* s.p.a. (come da documento 18, foglio 56, che si mostra al teste);



- 3) vero che in data 6 febbraio 2014, in occasione della riunione del collegio sindacale, gli incaricati dalla società di revisione *Ria Grant Thornton* s.p.a. *Giovanni Croci*, *Antonio Ritucci* e *Giovanni Marzola* si sono incontrati con i componenti del collegio sindacale di *Olmetto* s.p.a.
- 4) vero che nell'occasione di cui al predetto capitolo i suddetti incaricati di *Ria Grant Thornton* s.p.a. hanno discusso dello stato economico finanziario della società e, nel contempo hanno comunicato ai sindaci di non aver ancora ultimate le verifiche su magazzino e crediti (come da documento 18, foglio 56, che si mostra al teste);
- 5) vero che in data 26 febbraio 2014, in occasione della riunione del collegio sindacale, gli incaricati dalla società di revisione *Ria Grant Thornton* s.p.a. *Giovanni Croci*, *Antonio Ritucci* e *Fabrizio Brugora* si sono incontrati con i componenti del collegio sindacale di *Olmetto* s.p.a.;
- 6) vero che nell'occasione di cui al predetto capitolo i suddetti incaricati di *Ria Grant Thornton* s.p.a. hanno discusso dello stato economico finanziario della società e, nel contempo hanno comunicato ai sindaci di non aver ancora ultimate le verifiche su magazzino, dismissione di attività e crediti (come da documento 18, foglio 57, che si mostra al teste);
- 7) vero che in data 22 ottobre 2014, in occasione della riunione del collegio sindacale, gli incaricati dalla società di revisione *Ria Grant Thornton* s.p.a. *Antonio Ritucci* e *Fabrizio Brugora* si sono incontrati con i componenti del collegio sindacale di *Olmetto* s.p.a. (come da doc. 18, pagina 86, che si mostra al teste);
- 8) vero che in data 3 febbraio 2015, in occasione della riunione del collegio sindacale, gli incaricati dalla società di revisione *Ria Grant Thornton* s.p.a. *Antonio Ritucci* e *Fabrizio Brugora* si sono incontrati con i componenti del collegio sindacale di *Olmetto* s.p.a. (come da doc. 18, pagina 6, che si mostra al teste);
- 9) vero che in occasione e ai fini della redazione della relazione *ex art. 2429 c.c.*, i componenti del collegio sindacale di *Olmetto* s.p.a. *Luca Bassi*, *Pietro Pontiggia* e *Paolo Frey* hanno chiesto e ottenuto – anche mediante verifiche dirette – da *Ria Grant Thornton* s.p.a. informazioni concernenti le singole poste di bilancio verificate dalla società di revisione stessa, specie con riguardo alle rimanenze, ai crediti e alle partecipate.

Testi (con riserva di altri indicarne):

- dott. *Giovanni Croci*, domiciliato in Legnano (MI), in via Pasteur n. 14;
- dott. *Antonio Ritucci*, domiciliato in Milano, in Corso Vercelli n. 40;
- dott. *Giovanni Marzola*, domiciliato in Milano, Corso Vercelli n. 40.

B) Senza inversione dell'onere della prova – che grava su controparte (come noto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona determinata si reputa conosciuta dal momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia), gli scriventi difensori instano affinché codesto Tribunale **ordini al curatore del Fallimento e/o al gestore della casella di posta elettronica *olmetto@olmettopec.it*** (cfr. doc. 178 attore) **l'esibizione ex artt. 210 e/o 213 c.p.c.** di tutte le comunicazioni di posta elettronica certificata dimesse in atti *sub* docc. da 20 a 25 di parte *Bassi* e *Pontiggia*.

C) In ultimo, i sindaci **instano** affinché codesto Giudice **ordini** alla Curatela e/o a *Ria Grant Thornton* s.p.a., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., **di esibire** il documento contenente il mandato di revisione di *Ria Grant Thornton* s.p.a. relativo al triennio 2010, 2011 e 2013.

Vengono infine ribadite tutte le censure mosse ai mezzi istruttori dedotti dalle controparti, richiamandosi in questa sede tutte le eccezioni e opposizioni formulate in atti e in occasione delle udienze.

Per il convenuto ALBERTO LAVIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni, così giudicare:

Nel merito ed in via principale:



- dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente la domanda avanzata dal Fallimento Olmetto S.p.A. nei confronti del Dott. Alberto Lavia, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, come esposto e documentato in atti ed emerso in corso di causa all'esito della CTU espletata;
- rigettare le domande di manleva e/o di regresso formulate da alcuni degli altri convenuti (Strazza, Rappa, Bassi, Pontiggia, Frey, Gini e Vianello) nei confronti del dott. Lavia, in quanto altrettanto palesemente infondate in fatto ed in diritto;
- condannare il Fallimento Olmetto S.p.A. ed i convenuti sopra indicati (questi ultimi limitatamente alla domanda di manleva formulata nei confronti del dott. Lavia) la rifusione di spese, diritti e onorari di causa.

Per il convenuto GIULIANO GINI

Previe le declaratorie di legge e del caso,

in via preliminare, in rito:

accertarsi e dichiararsi la carenza di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito, e/o l'improponibilità e/o inammissibilità dell'azione avversaria in dipendenza della clausola arbitrale statutaria;

nel merito, in principalità:

rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del sindaco convenuto, siccome prescritta e/o decaduta e/o proposta in difetto di interesse e/o legittimazione ad agire e/o nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva e/o inammissibile e/o improcedibile e/o, in ogni caso, infondata, in fatto e in diritto;

nel merito, in via subordinata (rapporto con la Compagnia di assicurazione):

nel non creduto caso di accoglimento della domanda attorea, in tutto o in parte:

- dichiararsi che gli Assicuratori dei *Lloyd's* che hanno assunto il rischio derivante dai contratti di assicurazione indicati in atti (certificati n. A8MBWMPAAAA e n. AE000028998) - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sono tenuti a garantire e a manlevare il dott. *Giuliano Gini* rispetto ad ogni pretesa avversaria; per l'effetto, condannarsi gli stessi a corrispondere alla parte attrice quanto fosse condannato a versare il convenuto, anche a titolo di spese di giudizio;

nel merito, in via subordinata (rapporto con altri soggetti)

nel non creduto caso di accoglimento della domanda attorea, in tutto o in parte:

1) dichiararsi che gli amministratori *Carlo Attilio Strazza, Vincenzo Rappa, Gianpaolo Vianello, Mario Prayer e Alberto Lavia*, la società di revisione *Revit s.p.a.* (già *Ria & Partners s.p.a.*) e il responsabile della revisione dott. *Fabrizio Brugora* sono tenuti a garantire e a manlevare il dott. *Giuliano Gini* rispetto ad ogni pretesa avversaria; per l'effetto, condannarsi gli stessi, in via solidale e/o disgiuntiva, a corrispondere alla parte attrice quanto fosse condannato a versare il convenuto, anche a titolo di spese di giudizio;

2) in via di estremo subordine, accertarsi le quote di rispettiva responsabilità dei soggetti indicati nel punto 1) nella causazione del danno imputato al sindaco convenuto; per l'effetto, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità, condannarsi gli stessi, in via di regresso, a tenere indenne e/o a rifondere il dott. *Giuliano Gini* in relazione ad ogni somma che lo stesso corrispondesse in eccesso rispetto alla propria quota.

In ogni caso:

Condannarsi le controparti a rifondere al convenuto spese e competenze di giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali.

Rispetto alle domande proposte dal dott. Paolo Frey:

Previe le declaratorie di legge e del caso,

nel merito, in principalità:



rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del sindaco convenuto dal dott. *Paolo Frey*, siccome prescritta e/o decaduta e/o proposta in difetto di interesse e/o legittimazione ad agire e/o nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva e/o inammissibile e/o improcedibile e/o, in ogni caso, infondata, in fatto e in diritto;

nel merito, in via subordinata (rapporto con la Compagnia di assicurazione):

nel non creduto caso di accoglimento delle domande del dott. *Paolo Frey*, in tutto o in parte:

- dichiararsi che gli Assicuratori dei *Lloyd's* sottoscrittori delle polizze azionate in giudizio (certificati n. A8MBWMPAAAA e n. AE000028998) - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sono tenuti a garantire e a manlevare il dott. *Giuliano Gini* rispetto ad ogni pretesa avversaria; per l'effetto, condannarsi gli stessi a corrispondere quanto fosse condannato a versare il convenuto, anche a titolo di spese di giudizio;

nel merito, in via subordinata (rapporto con altri soggetti)

nel non creduto caso di accoglimento della domanda del dott. *Paolo Frey*, in tutto o in parte:

1) dichiararsi che gli amministratori *Carlo Attilio Strazza, Vincenzo Rappa, Gianpaolo Vianello, Mario Prayer e Alberto Lavia*, la società di revisione *Revit s.p.a.* (già *Ria & Partners s.p.a.*) e il responsabile della revisione dott. *Fabrizio Brugora* sono tenuti a garantire e a manlevare il dott. *Giuliano Gini* rispetto ad ogni pretesa avversaria; per l'effetto, condannarsi gli stessi, in via solidale e/o disgiuntiva, a corrispondere quanto fosse condannato a versare il convenuto, anche a titolo di spese di giudizio;

2) in via di estremo subordine, accertarsi le quote di rispettiva responsabilità dei soggetti indicati nel punto 1) nella causazione del danno imputato al sindaco convenuto; per l'effetto, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità, condannarsi gli stessi, in via di regresso, a tenere indenne e/o a rifondere il dott. *Giuliano Gini* in relazione ad ogni somma che lo stesso corrispondesse in eccesso rispetto alla propria quota.

Spese di lite rifuse.

Rispetto alle domande ed eccezioni delle controparti tutte

Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni proposte dalle controparti e terze chiamate in danno del dott. *Giuliano Gini*, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto.

Mezzi istruttori: previa – occorrendo – revoca *in parte qua* dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 26 maggio 2020, senza inversione dell'onere della prova (che incombe esclusivamente in capo alla parte attrice, tenuto anche conto della natura dell'azione proponibile in astratto nei confronti del convenuto), il dott. *Giuliano Gini* insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

A) ammettersi prova per **testi** sui seguenti capitoli, di cui viene chiesta sin d'ora l'ammissione:

1) vero che il collegio sindacale composto da *Dante Cavicchiolo, Giovanni Vaghi e Giuliano Gini*, sin dalla data di assunzione della carica tutoria di ciascun componente e sino alla data di cessazione della stessa, ha scambiato periodicamente informazioni con la società di revisione *Ria & Partners s.p.a.* (di poi divenuta *Revit s.p.a.*) e specificamente con il dott. *Giovanni Croci*;

2) vero che in data 16 gennaio 2008, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;

3) vero che in data 8 maggio 2008, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;

4) vero che in data 6 giugno 2008, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;

5) vero che in data 29 settembre 2008, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni con il dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;



- 6) vero che in data 27 ottobre 2008 il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse del collegio, contattò per via telefonica il dott. *Giovanni Croci*, con il quale scambiò informazioni in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 7) vero che in data 7 novembre 2008, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 8) vero che in data 21 gennaio 2009 il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse del collegio, contattò per via telefonica il dott. *Giovanni Croci*, dal quale scambiò informazioni in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 9) vero che in data 3 aprile 2009, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 10) vero che in data 15 maggio 2009, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 11) vero che in data 10 marzo 2010, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 12) vero che in data 6 maggio 2010, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 13) vero che in data 25 novembre 2010, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*;
- 14) vero che in data 19 gennaio 2011, presso la sede di *Olmetto s.p.a.* il dott. *Dante Cavicchiolo*, presenti nell'occasione anche il dott. *Giovanni Vaghi* e il dott. *Giuliano Gini*, nell'interesse dell'intero collegio, assunse informazioni dal dott. *Giovanni Croci* in merito alla situazione contabile e amministrativa di *Olmetto s.p.a.*

Testi (con riserva di altri indicarne):

- dott. *Giovanni Croci*, domiciliato in Legnano (MI), in via Pasteur n. 14;

Vengono infine ribadite tutte le censure mosse ai mezzi istruttori dedotti dalle controparti, richiamandosi in questa sede tutte le eccezioni e opposizioni formulate in atti.

Per il convenuto PAOLO MAZZOLA

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'intervenuta prescrizione delle azioni promosse nei confronti del dott. Paolo Mazzola;

- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità dell'atto di citazione di terzo notificato dal dott. Frey e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, commi 5 e 6, c.p.c., ordinare l'integrazione della domanda, con fissazione dell'udienza *ex art.* 183, comma 2, c.p.c.;

nel merito, in via principale:

- rigettare le domande e le eccezioni tutte azionate nei confronti del convenuto dott. Paolo Mazzola, anche in via di regresso e/o manleva e/o solidale, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;

- rigettare le domande e le eccezioni tutte azionate dal dott. Paolo Frey nei confronti del dott. Paolo Mazzola, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;

nel merito, in via subordinata:



- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande azionate nei confronti del convenuto dott. Paolo Mazzola, anche in via di regresso e/o manleva e/o solidale, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la terza chiamata Zurich Insurance Plc, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a manlevare e tenere indenne il convenuto dott. Paolo Mazzola dalle somme che questo fosse eventualmente condannato, a qualsiasi titolo e/o ragione, a corrispondere in favore delle altre parti;

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dal dott. Frey nei confronti del dott. Mazzola, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la terza chiamata Zurich Insurance Plc, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a manlevare e tenere indenne il dott. Paolo Mazzola dalle somme che questo fosse eventualmente condannato, a qualsiasi titolo e/o ragione, a corrispondere in favore del chiamante.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi di causa, compresi i costi per CTU e CTP, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove da qualunque Parte tardivamente e/o irritualmente formulate.

Per il convenuto CARLO STRAZZA

Tenuto conto di tutte le argomentazioni sviluppate in atti dalla difesa deducente, del trasferimento di azione da parte del Fallimento Olmetto S.p.A. nei confronti dei convenuti Strazza, Rappa e Vianello e degli esiti della C.T.U. depositata, Voglia l'Ill.mo Tribunale:

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c., con riferimento all'art. 163, comma 3, n. 3 e 4, c.p.c., per i motivi tutti illustrati nella narrativa del presente atto.

NEL MERITO: rigettare le domande tutte formulate dal Fallimento OLMETTO S.p.A., in persona del curatore nominato, nei confronti di Carlo STRAZZA, dacché infondate in fatto ed in diritto per quanto argomentato nel corpo del presente atto difensivo.

NEL MERITO: rigettare le domande tutte formulate dal signor Mario Prayer nel procedimento riunito (17324/19 R.G.) nei confronti di Carlo STRAZZA, dacché infondate in fatto ed in diritto, come argomentato in comparsa costitutiva depositata in data 07 ottobre 2019.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto Carlo STRAZZA e di conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni - nella misura che verrà quantificata - in favore del Fallimento OLMETTO S.p.A., in persona del curatore nominato, provvedere alla graduazione - dato il vincolo solidale - con gli altri soggetti ritenuti responsabili, per i periodi di rispettiva competenza.

SULLE SPESE

Con vittoria del compenso professionale, oltre ad IVA 22% e CPA 4%, rimborso delle spese generali 15% ed anticipazioni tutte, da calcolarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con distrazione in favore del procuratore antistatario *ex art.* 93.c.p.c..

*** **

La difesa Strazza dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio rispetto a domande e/o eccezioni avversarie irritualmente e/o tardivamente proposte, anche di natura trasversale.

Per il convenuto PAOLO FREY

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

in via preliminare e pregiudiziale:

• **accertare e dichiarare** la propria **incompetenza** a conoscere delle domande formulate dal Fallimento Olmetto s.p.a. e la conseguente **improcedibilità** del giudizio *de quo*, trattandosi la presente di



controversia devoluta alla cognizione degli arbitri ai sensi dell'art. 56 dello statuto della società Olmetto s.p.a. *in bonis*;

in via principale, nel merito:

- **respingere** integralmente tutte le domande svolte dal Fallimento Olmetto s.p.a. nei confronti del dott. Paolo Frey, poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in espositiva, anche alla luce di quanto accertato dal CTU nella relazione del 7.09.2021;
- **respingere** integralmente ogni diversa domanda svolta nei confronti del dott. Frey, in specie quelle svolte dalle controparti e terze chiamate nei confronti del dott. Paolo Frey in quanto illegittime ed irrituali e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in espositiva, anche alla luce di quanto accertato dal CTU nella relazione del 7.09.2021;

in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dal Fallimento
- Olmetto s.p.a., accertare e dichiarare UnipolSai Assicurazioni s.p.a. tenuta a garantire il dott. Paolo Frey in forza della polizza n. P010000002504 versata in atti e, per l'effetto, condannare UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma liquidata dall'Ecc.mo Giudice in favore del Fallimento Olmetto s.p.a. a titolo di risarcimento del danno;

in via subordinata e riconvenzionale:

- nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dal Fallimento Olmetto s.p.a., **accertare**, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se e in quale misura il sig. Samuele Sordelli e il rag. Fabrizio Cadenazzi sono da considerarsi responsabili nella causazione del pregiudizio patrimoniale di cui è causa, e, per l'effetto, **condannare** il sig. Samuele Sordelli e il rag. Fabrizio Cadenazzi al pagamento in favore del Fallimento Olmetto s.p.a. della somma ritenuta equa e di giustizia liquidata dall'Ecc.mo Giudice a titolo di risarcimento del danno, con correlato esonero integrale o parziale del dott. Paolo Frey dalla conseguente obbligazione risarcitoria;
- nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande preliminari, delle conclusioni di merito e di, conseguente, accoglimento, nelle forme ritenute eque e di giustizia, delle domande svolte dal Fallimento Olmetto s.p.a. nei confronti del dott. Paolo Frey:
- **accertare e dichiarare** che le persone fisiche e giuridiche coinvolte, convenute e/o chiamate in causa, ovvero i sig.ri Carlo Strazza, Vincenzo Rappa, Gianpaolo Vianello, Mario Prayer, Alberto Lavia, Giovanni Vaghi, John Stanley Tucker, Nicola Mariani, Pamela Elizabeth Harper, Vincenzo Rappa, Giovanni Vaghi, Dante Cavicchiolo, Giuliano Gini, Paolo Mazzola, Fabrizio Brugora, Revit s.p.a. e Ria Grant Thornton s.p.a., sono tenuti a garantire e/o a manlevare il dott. Paolo Frey rispetto a ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, **condannare** gli stessi, in via solidale e/o disgiuntiva, a corrispondere al Fallimento Olmetto s.p.a. quanto il dott. Paolo Frey fosse condannato a versare, anche a titolo di spese di giudizio;
- subordinatamente **accertare, commisurare, suddividere e graduare**, anche ai sensi dell'esercitata azione ex art. 2055, co. 2, c.c., le responsabilità tra le varie persone fisiche e giuridiche coinvolte, convenute e chiamate in causa, ovvero i sig.ri Carlo Strazza, Vincenzo Rappa, Gianpaolo Vianello, Mario Prayer, Alberto Lavia, Giovanni Vaghi, John Stanley
- Tucker, Nicola Mariani, Pamela Elizabeth Harper, Vincenzo Rappa, Giovanni Vaghi, Dante Cavicchiolo, Giuliano Gini, Paolo Mazzola, Fabrizio Brugora, Revit s.p.a. e Ria Grant Thornton s.p.a., con le opportune e sensibili attenuazioni in favore del dott. Paolo Frey;

in ogni caso:

- con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali di studio e accessori di legge.

*

In via istruttoria, il dott. Paolo Frey chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ammettere i mezzi istruttori, diretti e a prova contraria, articolati nella memoria ex art 183, 6° comma, n.2 e n.3 ; in particolare:



• **ammetersi**, qualora l'Ill.mo giudice lo ritenesse opportuno, perizia tecnica volta ad acquisire il contenuto della casella di posta elettronica certificata olmetto@olmettopec.it e di verificare l'avvenuta ricezione delle mails contenenti le comunicazioni che il Collegio Sindacale ha inviato alla società e da questa contestate;

• **ordinare** alla Curatela del Fall. Olmetto e/o alla società, anch'essa parte del presente giudizio, Ria Grant Thornton s.p.a., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del documento contenente la proposta contrattuale che la società Ria Grant Thornton s.p.a. ha presentato alla società Olmetto s.p.a. *in bonis* relativa all'attività di revisione legale dei conti per il triennio 2010, 2011 e 2012, nonché conseguente verbale di assemblea ordinaria con nomina del Revisore Legale.

• **ammetersi prova per testi** sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero che il collegio sindacale composto da Luca Bassi, Pietro Pontiggia e Paolo Frey, sin dalla data di assunzione della carica tutoria e sino alla data di fallimento, ha scambiato periodicamente informazioni con la società di revisione Ria Grant Thornton s.p.a. e specificamente con il dott. Fabrizio Brugora, il dott. Giovanni Croci, il dott. Antonio Ritucci e il dott. Giovanni Marzola;

2. Vero che lo scambio di informazioni è avvenuto sia in occasione dei consigli di amministrazione di Olmetto s.p.a. sia in occasione periodici colloqui telefonici del presidente del collegio dott. Luca Bassi con i referenti di Ria Grant Thornton s.p.a.;

3. Vero che in data 6 febbraio 2014, in occasione della riunione del Collegio Sindacale, come da documento n. 7 che si rammostra, i dott. Giovanni Croci, Antonio Ritucci e Giovanni Marzola in persona della società di revisione Ria Grant Thornton s.p.a. si sono incontrati con i membri del Collegio Sindacale di Olmetto s.p.a. *in bonis*;

4. Vero che nell'occasione di cui al predetto capitolo i suddetti incaricati di Ria Grant Thornton s.p.a. hanno discusso dello stato economico finanziario della società e, nel contempo hanno comunicato ai sindaci di non aver ancora ultimate le verifiche su magazzino e crediti;

5. Vero che in data 26 febbraio 2014, in occasione della riunione del Collegio Sindacale, come da documento n. 7 che si rammostra, i dott. Giovanni Croci, Antonio Ritucci e Giovanni Marzola in persona della società di revisione Ria Grant Thornton s.p.a. si sono incontrati con i membri del Collegio Sindacale di Olmetto s.p.a. *in bonis*;

6. Vero che, nell'occasione di cui al predetto capitolo i suddetti incaricati di Ria Grant Thornton s.p.a. hanno discusso dello stato economico finanziario della società e, nel contempo, hanno comunicato ai sindaci di non aveva ancora ultimato le dovute verifiche sulle aree di maggior rilevanza quali magazzino, dismissioni di attività immobilizzate e crediti;

7. Vero che, come da verbale di verifica sindacale del 13 marzo 2014 riportante la stesura della relazione *ex art.* 2429 c.c., che si rammostra al teste (*sub doc.* n. 7 accluso alla memoria *ex art.* 183, co. 6, n. 2), i membri del Consiglio Sindacale (dott. Bassi, dott. Pontiggia e dott. Frey) hanno chiesto e ottenuto – anche mediante verifiche dirette - dalla società di revisione nella persona del dott. Fabrizio Brugora e del dott. Giovanni Croci, informazioni concernenti le singole poste di bilancio verificate dalla società di revisione stessa, specie con riguardo alle rimanenze, ai crediti e alle partecipate;

8. Vero che in data 22 ottobre 2014, in occasione della riunione del Collegio Sindacale, come da documento n.7 che si rammostra, i dott. Antonio Ritucci e Fabrizio Brugora in persona della società di revisione Ria Grant Thornton s.p.a. si sono incontrati con i componenti del collegio sindacale di Olmetto s.p.a.;

9. Vero che in data 3 febbraio 2015, in occasione della riunione del Collegio Sindacale, come da documento n. 7 che si rammostra, i dott. Antonio Ritucci e Fabrizio Brugora in persona della società di revisione Ria Grant Thornton s.p.a. si sono incontrati con i componenti del collegio sindacale di Olmetto s.p.a.;

Elenco testimoni:

- dott. Giovanni Croci, domiciliato in Legnano (MI), via Pasteur, n. 14;
- dott. Antonio Ritucci, domiciliato in Milano, Corso Vercelli, n. 40;



- dott. Giovanni Marzola, domiciliato in Milano, Corso Vercelli, n. 40.
- con riferimento alle istanze istruttorie formulate dalle controparti e, in particolare a quanto formulato dal Fall. Olmetto e dai terzi chiamati sig.ri Cadenazzi e Sordelli, **rigettare** tutte le istanze istruttorie formulate;
- **in via subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie delle controparti, con specifico riferimento ai capitoli di prova formulati dal Fall. Olmetto e dai terzi chiamati sig.ri Cadenazzi e Sordelli, **l'ammissione a prova contraria** con i medesimi testi indicati nell'elenco di cui sopra.

Per le convenute RIA GRANT THORNTON S.p.A. e REVIT S.p.A.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, *contrariis rejectis* per tutte le ragioni sopra esposte:

- in via preliminare e/o pregiudiziale:

- (i) dichiarare prescritta l'azione e/o ogni responsabilità della Revit, in relazione al periodo anteriore ai 5 anni che precedono l'invio della comunicazione – datata 21.1.2016 – a mezzo della quale la Curatela avrebbe inteso addebitare responsabilità alla predetta Revit;
- (ii) dichiarare nulli tutti gli atti di citazione per chiamata di terzo notificati alle società di revisione per le ragioni di cui in narrativa e dedotte nei precedenti scritti difensivi;
- (iii) dichiarare in ogni caso irrituali e/o nulle o comunque illegittime, tutte, le domande svolte nei confronti delle società di revisione contenute nelle comparse di costituzione e risposta degli altri convenuti, nonché, ogni altra domanda avanzata dai medesimi – a qualunque titolo ed in ogni sede – verso le società di revisione, con ogni effetto di legge, ivi inclusa la declaratoria di decadenza dal diritto di costoro di svolgere domande nei confronti delle società di revisione;

- in via principale nel merito:

per tutto le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibili, e/o illegittime e comunque rigettare tutte le domande proposte dal Fallimento e/o dagli altri convenuti, in qualunque sede processuale e/o a qualunque titolo, perché infondate in fatto e in diritto, con tutte le conseguenze di legge;

- in via subordinata nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dal Fallimento e/o da altri convenuti, in qualunque sede processuale e/o a qualunque titolo, previo accertamento dell'effettiva quota di responsabilità imputabile alle Società e della piena operatività della polizza AIG Europe Limited n. IF0008512, condannare, in ogni caso, la medesima AIG Europe Limited, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a tenere indenne e manlevare, in ragione e virtù del contratto di assicurazione di cui in narrativa, Ria da ogni e qualsiasi conseguenza sfavorevole di cui al presente giudizio, derivante dalle domande svolte dalla Curatela e/o dagli altri convenuti, in qualunque sede processuale e/o a qualunque titolo, fino a concorrenza del massimale contrattuale, con gli interessi e spese;

- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Per il convenuto FABRIZIO BRUGORA

Nel merito

- respingere integralmente le domande tutte proposte, anche in via istruttoria, dal Fallimento Olmetto S.p.A;
 - respingere altresì tutte le domande proposte, anche in via istruttoria, da altre parti nei confronti del dott. Brugora e segnatamente quelle dei dott. Gini, Bassi, Pontiggia e Frey.
- In ogni caso con vittoria di spese, accessori e compensi di avvocato.

Per il terzo chiamato NICOLA MARIANI

Voglia l'Ill.mo Collegio,
previe le declaratorie del caso,



contrariis reiectis,

A. **in via principale**, respingere ogni domanda proposta avverso l'avv. Nicola Mariani, assolvendolo da ogni pretesa;

B. **in via subordinata**, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità in capo all'avv. Mariani, accertare e dichiarare la limitata quota di danno direttamente e causalmente ascrivibile al conchiudente;

C. **in ogni caso**, con vittoria di spese, onorari, rimborso delle spese forfettarie 15% IVA e CPA di legge.

Per la terza chiamata PAMELA HARPER - contumace

Per il terzo chiamato JHON STANLEY TUCKER – contumace

Per il terzo chiamato SAMUELE SORDELLI

Piaccia a questo Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via pregiudiziale e/o preliminare:

- **Accertare e dichiarare** la nullità delle chiamate di terzo formulate dei Sindaci Luca Bassi, Pietro Pontiggia e Paolo Frey nei confronti del Signor Samuele Sordelli per assoluta indeterminatezza e genericità, per tutto quanto esposto in atti;

- Si aderisce all'eccezione di compromesso limitatamente al profilo dell'azione sociale di responsabilità ex art. 146 L.F. contro gli Amministratori e i Sindaci, cioè limitatamente all'azione di responsabilità che esercita il Curatore a tutela del patrimonio sociale ex art. 2392 Cod. Civ. Per l'effetto, **accertare e dichiarare** l'incompetenza o il difetto di giurisdizione di questo Tribunale adito o **dichiarare** inammissibile, improponibile o improcedibile la domanda di responsabilità così come proposta dalla procedura, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione degli Arbitri ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della società Olmetto s.p.a. allora *in bonis*;

- **Accertare e dichiarare** l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dai Sindaci Luca Bassi, Pietro Pontiggia e Paolo Frey nei confronti del Signor Samuele Sordelli per tutti i motivi dedotti in atti;

Nel merito:

- **Accertare e dichiarare** improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili o comunque **respingere** integralmente le domande avverse perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.

In via istruttoria:

- **Ammettersi** prova per interpellato dei Signori Carlo Strazza, Fabrizio Cadenazzi e Vincenzo Rappa sui seguenti capitoli:

Cap. 1) Vero è che Carlo Strazza ordinava a Samuele Sordelli di acquistare un software gestionale, fornito da Datatex, per poter inserire nei dati relativi al magazzino i c.d. oneri accessori, ovvero le spese sostenute per la gestione e manutenzione del magazzino;

Cap. 2) Vero è che, una volta installato tale software, al Signor Sordelli veniva ordinato di inserire dati, di volta in volta forniti da Fabrizio Cadenazzi e Edoardo Coronetti, ai tempi consulente esterno di Olmetto s.p.a. che si occupava del controllo di gestione e contabilità della società;

Cap. 3) Vero è che Fabrizio Cadenazzi ed Edoardo Coronetti confermavano a Sordelli la bontà dei dati forniti per l'inserimento nel programma di gestione del magazzino, sostenendo che gli stessi erano stati a loro volta comunicati da Vincenzo Rappa.

In ogni caso

- Con il favore delle spese e dei compensi professionali, oltre oneri di Legge.

Per il terzo chiamato FABRIZIO CADENAZZI

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, così giudicare:



In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito, e/o l'improponibilità e/o inammissibilità dell'azione avversaria in dipendenza della clausola arbitrale statutaria (che si estende anche alla domanda in questa sede svolta nei confronti dell'esponente).

Nel merito, in via principale: respingersi le domande proposte dal dott. Polo Frey e dai dottori Luca Bassi e Pietro Pontiggia in quanto infondate in fatto e in diritto.

Nel merito, in via di eccezione riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una responsabilità, anche in via solidale, del rag. Fabrizio Cadenazzi e fossero pertanto ritenute accoglibili le domande formulate nei suoi confronti dai sindaci dottori Frey, Bassi e Pontiggia, accertare e dichiarare che tale responsabilità è coperta dalla transazione intervenuta con il Fallimento Olmetto in data 12.05.2019 e, per l'effetto, ridurre la quota di responsabilità accertata in capo ai sindaci in proporzione della quota di responsabilità accertata in capo all'esponente, con esclusione di qualsivoglia pronuncia di condanna a suo carico.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Per la terza chiamata ZURICH INSURANCE PLC, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

1. Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di Zurich.

IN VIA SUBORDINATA

2. Per il caso di accoglimento anche parziale delle domande verso il dott. Paolo Mazzola e di quella di garanzia di quest'ultimo, previo accertamento in via incidentale della quota interna di responsabilità dell'assicurato, dichiarare Zurich tenuta a prestare la copertura assicurativa ai termini ed alle condizioni tutte di cui alla propria polizza, e

quindi:

(i) esclusivamente in relazione alla quota interna di responsabilità dell'assicurato e con esclusione del vincolo di solidarietà;

(ii) comunque nei limiti del massimale della polizza n. 430/B/3894;

(iii) a secondo rischio rispetto al massimale di eventuali altre polizze;

(iv) in ogni caso al netto dello scoperto del 10% (dieci per cento) previsto dal contratto di assicurazione

IN OGNI CASO

3. Condannare il Fallimento attore, e comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.

4. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso.

Per la terza chiamata GENERALI ITALIA S.p.A.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e comunque, non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare:

1. Respingere la domanda, infondata in fatto e in diritto.

2. In subordine: nella denegata, ma non creduta ipotesi di condanna di Generali Italia, limitare il risarcimento a carico di Generali Italia S.p.A. alla sola quota di responsabilità accertata nella misura provata in corso di causa, ascrivibile alla condotta del Dott. Pietro Pontiggia in qualità di Sindaco, escluso il vincolo solidale con gli altri soggetti non assicurati, in virtù di quanto pattuito in polizza (art. 9 – CGA – Sezione II – pagina 14/18), applicando, in ogni caso, le condizioni di polizza (tutte), entro il limite del massimale di € 350.000,00= pattuito per la responsabilità di Sindaco, al lordo dello scoperto del 10%, con il mini-mo assoluto di € 5.000,00=, con il conseguente rigetto della domanda.



3. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Per la terza chiamata UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Voglia il Tribunale Ill.mo adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via principale

- Ferma l'adesione alle eccezioni preliminari e pregiudiziali di rito e di merito sollevate dal dott. Frey, respingere ogni domanda proposta nei confronti della Unipolsai Assicurazioni s.p.a. dal predetto dott. Frey per mancanza del presupposto di responsabilità di quest'ultimo in ordine ai fatti di cui è causa e per infondatezza di ogni domanda nei suoi confronti rivolta.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del dott. Frey:

- Accertare il reale grado di responsabilità dei singoli amministratori, dei singoli componenti dei singoli collegi sindacali succedutisi nel corso degli anni, delle società di revisione e di tutti i soggetti convenuti e/o terzi chiamati nella determinazione dei danni reclamati dal Fallimento attore, ove provati, ascrivendo a ciascuno, per quanto di ragione, eventuali conseguenze risarcitorie, comunque da quantificarsi nei limiti di quanto verrà provato dal Fallimento attore e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del dott. Frey, previo rigetto della domanda formulata dal dott. Frey di condanna di UnipolSai al pagamento dell'eventuale somma liquidata al Fallimento attore, darsi atto che la copertura assicurativa della polizza azionata dal dott. Frey garantisce la sola quota di sua diretta responsabilità, a prescindere da ogni possibile solidarietà e con esclusione del vincolo di solidarietà, e che la garanzia assicurativa per l'attività di Sindaco è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.549.370,70, con applicazione di uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.164,57 e, per l'effetto, previo accertamento del grado di responsabilità imputabile direttamente ed esclusivamente al dott. Frey rispetto alla responsabilità imputabile agli altri soggetti convenuti e/o terzi chiamati e previa determinazione dell'ammontare dei danni direttamente ed esclusivamente imputabili al dott. Frey nella misura rigorosamente provata, limitare l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di UnipolSai alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità del proprio assicurato e per i soli danni ad esso direttamente imputabili, con esclusione del vincolo di solidarietà, e comunque entro il limite del massimale pari ad € 1.549.370,70 e con applicazione dello scoperto a carico dell'assicurato del 10% con il minimo assoluto di € 5.164,57, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa e con esclusione della copertura assicurativa per tutte le voci di danno che dovessero essere ricondotte a comportamenti dolosi e/o volontari dell'assicurato come previsto nelle condizioni assicurative nonché anche ai sensi dell'art. 1900 c.c.

- Spese rifuse.

Per la terza chiamata AIG EUROPE S.A., Rappresentanza Generale Per L'italia

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

Nel merito, in via principale

respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott. Vianello perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dallo stesso nei confronti di AIG;

Nel merito, in via subordinata

accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. BLUE060429 per una o più delle ragioni esposte in attie, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dal dott. Vianello nei confronti di AIG;

Nel merito, in via di estremo subordinata

accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG in base alla Polizza n. BLUE060429:



- previa determinazione della quota di responsabilità imputabile al dott. Vianello e limitatamente a tale quota;
- previa riduzione dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento *ex art.* 1893 c.c.;
- previa detrazione dello scoperto pari al 10%, con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 10.0000,00, previsto per l'attività di amministratore;
- nei limiti del massimale pari ad Euro 500.000,00 per periodo di validità della polizza;

In ogni caso

con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali.

Per la terza chiamata AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale Per L'Italia

Voglia l'Ill.mo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:

In via principale, nel merito:

1. rigettare tutte le domande svolte nei confronti di RIA Grant Thornton S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità della convenuta chiamante in causa:

2. accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza IFL 0008512 per i fatti ed i motivi dedotti in atti e per l'effetto:

3. rigettare le domande formulate da Ria Grant Thornton S.p.A. nei confronti di AIG per i motivi esposti in atti.

In via ulteriormente subordinata, nella denegata duplice ipotesi di ritenuta responsabilità della convenuta chiamante in causa e di ritenuta operatività della Polizza IFL0008512:

4. contenere la condanna di AIG entro i termini e le condizioni della Polizza IFL0008512, accertando in particolare la quota di responsabilità eventualmente ascrivibile all'assicurato, nonché accertando il diritto di AIG, laddove richiesta di pagare somme eccedenti tale quota, di rivalersi sulle altre parti del giudizio per l'eccedenza pronunciando le condanne del caso;

In ogni caso:

5. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Per i terzi chiamati ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N. A4WBAI19896 E ALLA POLIZZA N. AE000028998 E ALLA POLIZZA N. A4WBA007668, ALLA POLIZZA N. A4WBAI07662, ALLA POLIZZA N. A4WBAI20226

Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così giudicare

_

In via principale nel merito della domanda azionata dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. nei confronti (del dott. Vincenzo Rappa), del dott. Giovanni Vaghi, del dott. Giuliano Gini e del dott. Luca Bassi

accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile (al dott. Vincenzo Rappa), al dott. Giovanni Vaghi, al dott. Giuliano Gini e al dott. Luca Bassi in relazione a tutto quanto dedotto dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e da qualunque altra parte nel presente procedimento e per l'effetto

rigettare ogni domanda dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da chiunque svolta, nei confronti (del dott. Vincenzo Rappa), del dott. Giovanni Vaghi, del dott. Giuliano Gini e del dott. Luca Bassi, per qualsiasi titolo o ragione, siccome improcedibile, infondata, in fatto ed in diritto e comunque



non provata, in forza delle argomentazioni di cui alle difese svolte dalla difesa dei convenuti (dott. Vincenzo Rappa), dott. Giovanni Vaghi, dott. Giuliano Gini e dott. Luca Bassi e di quelle svolte e da svolgersi nell'interesse degli Assicuratori sottoscrittori la Polizza n. A4WBAI19896, la Polizza n. AE000028998, la Polizza n. A4WBA007668, la Polizza n. A4WBAI07662 e la Polizza n. A4WBAI20226 e per l'effetto mandare indenne da ogni pretesa dell'Assicurato i Sindacati Sottoscrittori la Polizza n. A4WBAI19896, la Polizza n. AE000028998, la Polizza n. A4WBA007668, la Polizza n. A4WBAI07662 e la Polizza n. A4WBAI20226

_

(nel merito della domanda di garanzia svolta dal dott. Vincenzo Rappa

In via principale

accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per quelle da svolgersi nell'interesse degli Assicuratori Sottoscrittori la polizza n. A4WBAI19896 la definitiva inoperatività in ordine a tutti li eventi, a tutte le ipotesi di responsabilità e a tutte le voci di danno dedotte e che saranno dedotte in giudizio della polizza n. A4WBAI19896 e per l'effetto rigettare la domanda di manleva ed indennizzo svolta dal dott. Vincenzo Rappa nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A4WBAI19896 e, comunque, l'assenza di ogni obbligo di pagamento e /o indennitario e per l'effetto mandare indenne da ogni pretesa dell'Assicurato il Sindacato sottoscrittore la polizza n. A4WBAI19896

In via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da qualunque altra parte svolta nei confronti del dott. Vincenzo Rappa e di ritenuta operatività a copertura degli eventi per cui è causa della polizza n. A4WBAI19896 e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo del Sindacato Sottoscrittore di tale contratto assicurativo, e per l'effetto assuntore dei relativi rischi, di manlevare e tenere indenne il proprio Assicurato, accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. l'Assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata o, in subordine, accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1893 c.c. che l'indennizzo dovuto sia ridotto in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato del rischio

in ogni caso con l'espresso limite del massimale di polizza, quale esborso cumulativo massimo, in relazione a tutti gli Assicurati e a tutti i sinistri, per il periodo di copertura e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale e fatto salvo ogni diritto di regresso

In via ulteriormente subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da qualunque altra parte svolta nei confronti del dott. Vincenzo Rappa e di ritenuta operatività a copertura degli eventi per cui è causa della polizza n. A4WBAI19896 e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo del Sindacato Sottoscrittore di tale contratto assicurativo, e per l'effetto assuntore dei relativi rischi, di manlevare e tenere indenne il proprio Assicurato, accertare e dichiarare

preliminarmente la eventuale concorrenza di ipotesi di responsabilità imputabili a soggetti diversi dall'Assicurato, con conseguente graduazione della responsabilità di ciascuno ed indicazione della quota di risarcimento dei danni a ognuno di essi imputabile, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico degli esponenti Sottoscrittori e

in ogni caso, ritenuta ricorrente una denegata ipotesi di responsabilità solidale, graduata la responsabilità di ciascuno dei corresponsabili, partitamente indicare la quota delle somme a titolo di



risarcimento danni poste a carico di ciascuno di essi e del convenuto dott. Rappa, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico del Sindacato Sottoscrittore, con espresso diritto di surroga degli Assicuratori nel diritto di regresso da riconoscersi spettante all'Assicurato e / o a detti Assicuratori

in ogni caso, con l'espresso limite del massimale di polizza e nei limiti della somma corrispondente alla percentuale di responsabilità attribuita al dott. Vincenzo Rappa e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale, e, sempre in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del dott. Vincenzo Rappa in favore dell'avente diritto)

_

nel merito della domanda di garanzia svolta dal dott. Giovanni Vaghi

In via principale

accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per quelle da svolgersi nell'interesse degli Assicuratori Sottoscrittori la polizza n. A4WBAI19896 la definitiva inoperatività in ordine a tutti gli eventi, a tutte le ipotesi di responsabilità e a tutte le voci di danno dedotte e che saranno dedotte in giudizio della polizza n. A4WBAI19896 e per l'effetto rigettare la domanda di manleva ed indennizzo svolta dal dott. Giovanni Vaghi nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A4WBAI19896 e, comunque, l'assenza di ogni obbligo di pagamento e / o indennitario e per l'effetto mandare indenne da ogni pretesa dell'Assicurato il Sindacato sottoscrittore la polizza n. A4WBAI19896

In via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da qualunque altra parte svolta nei confronti del dott. Giovanni Vaghi e di ritenuta operatività a copertura degli eventi per cui è causa della polizza n. A4WBAI19896 e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo del Sindacato Sottoscrittore di tale contratto assicurativo, e per l'effetto assuntore dei relativi rischi, di manlevare e tenere indenne il proprio Assicurato,

accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. l'Assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata o, in subordine,

accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1893 c.c. che l'indennizzo dovuto sia ridotto in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato del rischio

in ogni caso con l'espresso limite del massimale di polizza, quale esborso cumulativo massimo, in relazione a tutti gli Assicurati e a tutti i sinistri, per il periodo di copertura e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale e fatto salvo ogni diritto di regresso

In via ulteriormente subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da qualunque altra parte svolta nei confronti del dott. Giovanni Vaghi e di ritenuta operatività a copertura degli eventi per cui è causa della polizza n. A4WBAI19896 e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo del Sindacato Sottoscrittore di tale contratto assicurativo, e per l'effetto assuntore dei relativi rischi, di manlevare e tenere indenne il proprio Assicurato,

accertare e dichiarare

preliminarmente la eventuale concorrenza di ipotesi di responsabilità imputabili a soggetti diversi dall'Assicurato, con conseguente graduazione della responsabilità di ciascuno ed indicazione della quota di risarcimento dei danni a ognuno di essi imputabile, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico degli esponenti Sottoscrittori e

in ogni caso, ritenuta ricorrente una denegata ipotesi di responsabilità solidale, graduata la responsabilità di ciascuno dei corresponsabili, partitamente indicare la quota delle somme a titolo di



risarcimento danni poste a carico di ciascuno di essi e del convenuto dott. Giovanni Vaghi, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico del Sindacato Sottoscrittore,

con espresso diritto di surroga degli Assicuratori nel diritto di regresso da riconoscersi spettante all'Assicurato e / o a detti Assicuratori

in ogni caso, con l'espresso limite del massimale di polizza e nei limiti della somma corrispondente alla percentuale di responsabilità attribuita al dott. Giovanni Vaghi e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale, e, sempre in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del dott. Giovanni Vaghi in favore dell'avente diritto

_

nel merito della domanda di garanzia svolta dal dott. Giuliano Gini

In via principale

accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per quelle da svolgersi nell'interesse degli Assicuratori Sottoscrittori la polizza n. AE000028998 la definitiva inoperatività in ordine a tutti gli eventi, a tutte le ipotesi di responsabilità e a tutte le voci di danno dedotte e che saranno dedotte in giudizio della polizza n. AE000028998 e per l'effetto

rigettare la domanda di manleva ed indennizzo svolta dal dott. Giuliano Gini nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. AE000028998 e, comunque, l'assenza di ogni obbligo di pagamento e / o indennitario e per l'effetto

mandare indenne da ogni pretesa dell'Assicurato il Sindacato sottoscrittore la polizza n. AE000028998

In via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da qualunque altra parte svolta nei confronti del dott. Giuliano Gini e di ritenuta operatività a copertura degli eventi per cui è causa della polizza n. AE000028998 e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo del Sindacato Sottoscrittore di tale contratto assicurativo, e per l'effetto assuntore dei relativi rischi, di manlevare e tenere indenne il proprio Assicurato,

accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. l'Assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata o, in subordine,

accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1893 c.c. che l'indennizzo dovuto sia ridotto in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato del rischio

in ogni caso con l'espresso limite del massimale di polizza, quale esborso cumulativo massimo, in relazione a tutti gli Assicurati e a tutti i sinistri, per il periodo di copertura e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale e fatto salvo ogni diritto di regresso

In via ulteriormente subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da qualunque altra parte svolta nei confronti del dott. Giuliano Gini e di ritenuta operatività a copertura degli eventi per cui è causa della polizza n. AE000028998 e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo del Sindacato Sottoscrittore di tale contratto assicurativo, e per l'effetto assuntore dei relativi rischi, di manlevare e tenere indenne il proprio Assicurato,

accertare e dichiarare preliminarmente la eventuale concorrenza di ipotesi di responsabilità imputabili a soggetti diversi dall'Assicurato, con conseguente graduazione della responsabilità di ciascuno ed indicazione della quota di risarcimento dei danni a ognuno di essi imputabile, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico degli esponenti Sottoscrittori e

in ogni caso, ritenuta ricorrente una denegata ipotesi di responsabilità solidale, graduata la responsabilità di ciascuno dei corresponsabili, partitamente indicare la quota delle somme a titolo di risarcimento danni poste a carico di ciascuno di essi e del convenuto dott. Giuliano Gini, con



conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico del Sindacato Sottoscrittore, con espresso diritto di surroga degli Assicuratori nel diritto di regresso da riconoscersi spettante all'Assicurato e / o a detti Assicuratori
in ogni caso, con l'espresso limite del massimale di polizza e nei limiti della somma corrispondente alla percentuale di responsabilità attribuita al dott. Giuliano Gini e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale, e, sempre in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del dott. Giuliano Gini in favore dell'avente diritto

_

nel merito della domanda di garanzia svolta dal dott. Luca Bassi

In via principale

accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per quelle da svolgersi nell'interesse degli Assicuratori Sottoscrittori la polizza n. A4WBA007668, la polizza n. A4WBAI07662 e la polizza n. A4WBAI20226, la definitiva inoperatività in ordine a tutti gli eventi, a tutte le ipotesi di responsabilità e a tutte le voci di danno dedotte e che saranno dedotte in giudizio della polizza n. A4WBA007668, della polizza n. A4WBAI07662 e della polizza n. A4WBAI20226 e per l'effetto

rigettare la domanda di manleva ed indennizzo svolta dal dott. Luca Bassi nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A4WBA007668, alla polizza n. A4WBAI07662 e alla polizza n. A4WBAI20226 e, comunque, l'assenza di ogni obbligo di pagamento e / o indennitario e per l'effetto

mandare indenne da ogni pretesa dell'Assicurato il Sindacato sottoscrittore la polizza n. A4WBA007668, la polizza n. A4WBAI07662 e la polizza n. A4WBAI20226

In via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o da qualunque altra parte svolta nei confronti del dott. Luca Bassi e di ritenuta operatività a copertura degli eventi per cui è causa della polizza n. A4WBA007668, della polizza n. A4WBAI07662 e della polizza n. A4WBAI20226 e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo del Sindacato Sottoscrittore di tale contratto assicurativo, e per l'effetto assuntore dei relativi rischi, di manlevare e tenere indenne il proprio Assicurato, accertare e dichiarare preliminarmente la eventuale concorrenza di ipotesi di responsabilità imputabili a soggetti diversi dall'Assicurato, con conseguente graduazione della responsabilità di ciascuno ed indicazione della quota di risarcimento dei danni a ognuno di essi imputabile, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico degli esponenti Sottoscrittori e

in ogni caso, ritenuta ricorrente una denegata ipotesi di responsabilità solidale, graduata la responsabilità di ciascuno dei corresponsabili, partitamente indicare la quota delle somme a titolo di risarcimento danni poste a carico di ciascuno di essi e del convenuto dott. Luca Bassi, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico del Sindacato Sottoscrittore, con espresso diritto di surroga degli Assicuratori nel diritto di regresso da riconoscersi spettante all'Assicurato e / o a detti Assicuratori

in ogni caso, con l'espresso limite del massimale di polizza e nei limiti della somma corrispondente alla percentuale di responsabilità attribuita al dott. Luca Bassi e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale, e, sempre in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del dott. Luca Bassi in favore dell'avente diritto

_

In ogni caso

condannare

la Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o il dott. Vincenzo Rappa, eventualmente unitamente o disgiuntamente fra di loro, alla refusione di spese, diritti e onorari in favore degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A4WBAI19896



la Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o il dott. Giovanni Vaghi, eventualmente unitamente o disgiuntamente fra di loro, alla refusione di spese, diritti e onorari in favore degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A4WBAI19896
la Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o il dott. Giuliano Gini, eventualmente unitamente o disgiuntamente fra di loro, alla refusione di spese, diritti e onorari in favore degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. AE000028998
la Curatela del Fallimento Olmetto S.p.A. e / o il dott. Luca Bassi, eventualmente unitamente o disgiuntamente fra di loro, alla refusione di spese, diritti e onorari in favore degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. A4WBA007668, alla polizza n. A4WBAI07662 e alla polizza n. A4WBAI20226

Per i terzi chiamati QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. A4WBAI25907

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:

In via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per le ragioni di cui tutte in narrativa, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'Assicurato contro gli scriventi Assicuratori e, per l'effetto, estromettere questi ultimi dal presente giudizio;

In via subordinata e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all'Assicurato, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso da parte degli scriventi Assicuratori, tenendo conto:

a) della quota di danno imputabile unicamente all'Assicurato a titolo diverso dal dolo;

b) nonché della quota di copertura risultante unicamente a carico degli scriventi Assicuratori ed a seguito della ripartizione dei danni nel caso di più assicuratori coprenti lo stesso rischio con polizze separate in favore dello stesso chiamante, ripartizione da eseguirsi in proporzione alle indennità dovute da ogni assicuratore ai sensi delle rispettive polizze *ex Art. 1910 c.c.*;

c) nonché della franchigia di polizza applicabile (ossia, Euro 10.000,00) e di ogni eventuale somma già percepita a titolo di indennizzo dal singolo chiamante, il tutto nel limite del massimale di polizza (ossia, Euro 2.500.000,00).

In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'Assicurato in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti degli scriventi Assicuratori;

In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di nominare testimoni, di formulare capitoli di prova, di richiedere CTU e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari

Non si accetta il contraddittorio su deduzioni/domande/eccezioni e conclusioni avverse nuove e/o irrivalentemente sollevate.

Per i terzi chiamati QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEI CERTIFICATI N. BZ14N00283B E BZN005454B

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:

1. Nel merito, in via principale:

respingere le domande proposte dal Fallimento della Olmetto S.p.A. nei confronti del Dott. Frey e/o le domande proposte dal Dott. Frey nei confronti del Dott. Cavicchiolo in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, **respingere** le domande proposte dal Dott. Cavicchiolo nei confronti di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. BZ14N00283B e n. BZ5N005454B;

2. In via subordinata:



per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dal Dott. Frey e per l'effetto di condanna del Dott. Cavicchiolo al pagamento di una qualsiasi somma di denaro, **respingere** la domanda di manleva e/o indennizzo proposta dal Dott. Dante Cavicchiolo nei confronti di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. BZ14N00283B e n. BZ5N005454B per tutti i motivi di cui in atti;

3. In via ulteriormente subordinata:

per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. BZ14N00283B e BZ5N005454B;

limitare l'obbligo indennitario di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. BZ14N00283B e BZ5N005454B entro il limite del massimale di Euro 2.000.000,00 previsto nella polizza eventualmente rilevante, nonché entro tutti gli eventuali altri limiti previsti nelle due polizze, deducendo la franchigia fissa di Euro 5.000,00.

In via istruttoria:

Ci si riserva ogni più ampia deduzione, produzione e formulazione di istanze istruttorie nel prosieguo del procedimento.

Per i terzi chiamati QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEI CERTIFICATI N. A4WBAI25808, A4WBA026578 E DULSM007411

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:

1. Nel merito, in via principale:

respingere le domande proposte dal Fallimento della Olmetto S.p.A. nei confronti del Dott. Vaghi in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande proposte dal Dott. Vaghi nei confronti di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati n. A4WBAI25808, A4WBA026578 e DULSM007411;

2. In via subordinata:

per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dal Fallimento della Olmetto S.p.A. e per l'effetto di condanna del Dott. Vaghi al pagamento di una qualsiasi somma di denaro, **respingere** la domanda di manleva e/o indennizzo proposta dal Dott. Vaghi nei confronti di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati n. A4WBAI25808, A4WBA026578 e DULSM007411 per tutti i motivi di cui in atti;

3. In via ulteriormente subordinata:

per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati n. A4WBAI25808, A4WBA026578 e DULSM007411;

limitare l'obbligo indennitario di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati n. A4WBAI25808, A4WBA026578 e DULSM007411 entro il limite del massimale di Euro 2.500.000,00 previsto nella polizza eventualmente rilevante, nonché entro tutti gli eventuali altri limiti previsti nelle tre polizze, deducendo la franchigia fissa di Euro 12.500,00 per il certificato n. DULSM007411, di Euro 12.000,00 per il certificato n. A4WBA026578 e di Euro 10.000,00 per il certificato n. A4WBAI25808.

In via istruttoria:

Ci si riserva ogni più ampia deduzione, produzione e formulazione di istanze istruttorie nel prosieguo del procedimento.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Fallimento della s.p.a. OLMETTO, società



- > costituita nel 1979,
- > *holding* mista esercente attività di *converter* nel settore tessile ed in particolare in quello degli accessori per l'abbigliamento, con partecipazioni di maggioranza o totalitarie in società industriali e immobiliari,
- > con capitale sociale al momento del Fallimento di 3.772.770 euro, interamente sottoscritto e versato e ripartito fra membri della famiglia di Carlo Strazza,
- > dichiarata fallita in data **2 aprile 2015** con sentenza n. 35/2015 del Tribunale di Como, dopo che era stata presentata in data **14 ottobre 2014** domanda di concordato preventivo in bianco, cui tuttavia non era seguito il deposito del piano¹,

ha svolto **azione di responsabilità** ex art.146 l.f. nei confronti:

degli ex componenti del c.d.a.:

- > **CARLO STRAZZA**, quale
 - o Presidente del C.d.A. dal 13 settembre 1991 al 24 aprile 2012, poi dall'8 aprile 2013 al 5 novembre 2014 e dal 27 febbraio 2015 alla data del Fallimento,
 - o Amministratore Unico dal 24 aprile 2012 all'8 aprile 2013 e dal 5 novembre 2014 al 27 febbraio 2015,
 - o Consigliere Delegato dal 21 luglio 2006 al 14 maggio 2007, dal 4 novembre 2010 al 24 aprile 2012 e dall'8 aprile 2013 al 5 novembre 2014
- > **VINCENZO RAPPÀ**, quale Consigliere dal 14 maggio 2007 al 24 aprile 2012 e dall'8 aprile 2013 al 2 agosto 2013
- > **GIANPAOLO VIANELLO**, quale Consigliere dal 14 luglio 2006 al 28 maggio 2010
- > **MARIO PRAYER**, quale Consigliere dal 29 gennaio 2009 al 31 maggio 2010
- > **ALBERTO LAVIA**, quale Consigliere dal 1° settembre 2008 al 24 aprile 2012 e dall'8 aprile 2013 al 20 ottobre 2014

degli ex componenti del Collegio sindacale:

- > **GIOVANNI VAGHI**, quale
 - o sindaco effettivo dal 14 maggio 2007 al 14 settembre 2009 e
 - o presidente del collegio sindacale dal 14 settembre 2009 al 24 aprile 2012
- > **DANTE CAVICCHIOLO**, quale sindaco effettivo
 - o dal 18 aprile 2005 al 14 maggio 2007 e
 - o dal 24 ottobre 2007 al 24 aprile 2012
- > **GIULIANO GINI**, quale sindaco effettivo dal 14 settembre 2009 al 6 settembre 2011
- > **PAOLO MAZZOLA**, quale sindaco effettivo dal 6 settembre 2011 al 24 aprile 2012
- > **LUCA BASSI**, quale presidente del collegio sindacale dal 10 ottobre 2012 al 27 febbraio 2015
- > **PAOLO FREY**, quale sindaco effettivo dal 10 ottobre 2012 al 27 febbraio 2015
- > **PIETRO PONTIGGIA**, quale sindaco effettivo dal 10 ottobre 2012 al 27 febbraio 2015

oltre a

¹ Va rammentato inoltre che già il 21 luglio 2014 era stata depositata la prima istanza di fallimento da parte di una società creditrice; quindi, in data 8 ottobre 2014 sono stati depositati i ricorsi di Luca BASSI e di Pietro Pontiggia; da ultimo il fallimento è stato chiesto anche dalla Procura della Repubblica (cfr. Rel. ex art. 33 l.f., pag. 21 - doc. 2bis).



- > **FABRIZIO BRUGORA**, quale “responsabile della revisione dei conti” per gli esercizi al 31 agosto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (si veda nota n. 1)
- > **REVIT S.P.A. (già RIA & PARTNERS S.P.A.)**, quale società incaricata per la revisione dei conti dal 28 marzo 2007 al 22 giugno 2012
- > **RIA GRANT THORNTON S.P.A.**, quale società incaricata per la revisione dei conti dal 22 giugno 2012 al fallimento

addebitando loro le seguenti condotte di *mala gestio*:

- i) la **violazione dell’obbligo di corretta redazione dei bilanci** quanto ai bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 agosto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 31 agosto 2014²
 - nei confronti degli amministratori Carlo STRAZZA, Vincenzo RAPPÀ, Gianpaolo VIANELLO, Alberto LAVIA e Mario PRAYER
- ii) la **prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale**, perdita avvenuta – secondo il Fallimento attore - nel corso dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2009
 - nei confronti dei convenuti Carlo STRAZZA Vincenzo RAPPÀ, Gianpaolo VIANELLO, Alberto LAVIA e Mario PRAYER
- iii) la commissione tra il 26 gennaio 2005 e il 15 maggio 2009 di **atti distrattivi** del patrimonio sociale per complessivi euro 451.679,86
 - nei confronti del solo Carlo STRAZZA
- iv) la commissione nel corso degli esercizi dal 2004 al 2015 di **atti distrattivi** ovvero di negligente gestione quanto a spese di rappresentanza per complessivi euro 524.057,00;
 - nei confronti del solo Carlo STRAZZA
- v) la commissione nel corso degli esercizi dal 2009 al 2015 di **atti distrattivi** ovvero negligente gestione quanto a spese di rappresentanza e rimborso viaggi per complessivi euro 612.464,42;
 - nei confronti del solo Carlo STRAZZA
- vi) l’omesso o negligente controllo e la **mancata adozione delle iniziative di legge** da parte del Collegio sindacale in relazione agli addebiti sub i) e ii)
 - per gli esercizi 2009 e 2010 nei confronti dei sindaci Giovanni VAGHI, Dante CAVICCHIOLO e Giuliano GINI
 - per gli esercizi dal 2011, 2012, 2013 e 2014 nei confronti dei sindaci Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA
- vii) l’**omesso e negligente controllo contabile**
 - per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, nei confronti della società di revisione REVIT s.p.a. (già RIA & PARTNERS s.p.a.) e di Fabrizio BRUGORA
 - per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, nei confronti della società RIA GRANT THORNTON s.p.a. e Fabrizio BRUGORA

quantificando il pregiudizio derivato alla società e ai creditori in conseguenza dell’illecita prosecuzione dell’attività - addebiti sub i) ii) vi) e vii) in **euro 23.313.917,00** di cui:

- > euro 2.835.320 pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31 agosto 2009 (esercizio

² Va precisato che lo statuto sociale di OLMETTO s.p.a. prevede la data di chiusura del bilancio d’esercizio al 31 agosto di ciascun anno, sicché nel proseguo del testo l’utilizzazione del termine esercizio 2009, 2010, 2011 e così via, va inteso come riferito all’esercizio chiuso al 31 agosto dell’anno indicato.



- nel corso del quale secondo il Fallimento sarebbe andato perso il capitale sociale) e il netto patrimoniale al 31 agosto 2010
- > euro 980.866 pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31 agosto 2010 e il netto patrimoniale al 31 agosto 2011
 - > euro 5.530.245 euro pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31 agosto 2011 e il netto patrimoniale al 31 agosto 2012
 - > euro 4.769.646 pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31 agosto 2012 e il netto patrimoniale al 31 agosto 2013
 - > euro 4.933.101 pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31 agosto 2013 e il netto patrimoniale al 31 agosto 2014
 - > euro 4.264.739 pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31 agosto 2014 e il netto patrimoniale alla data di fallimento

quantificando il pregiudizio derivante dagli **addebiti di natura distrattiva**, sub iii) iv) e v), in complessivi **1.588.201,28** (451.679,86+524.057,00+612.464,42).

I sindaci convenuti Paolo FREY, Luca BASSI e Pietro PONTIGGIA hanno chiamato in causa

- le rispettive compagnie di assicurazione per la responsabilità professionale:
 - FREY ha chiamato in causa UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.,
 - BASSI ha chiamato in causa quattro polizze LLOYD'S,
 - PONTIGGIA ha chiamato in causa ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a.
- Samuele SORDELLI, responsabile del centro Elaborazione dati di OLMETTO e
- Fabrizio CADENAZZI, responsabile dell'ufficio amministrativo e della gestione tesoreria di OLMETTO)
 - ritenendo, sulla base della ricostruzione attorea, che questi abbiano colposamente contribuito ai sensi dell'art. 2043 c.c. nella causazione del danno lamentato;
- John Stanley TUCKER e Pamela Elizabeth HARPER, già consiglieri di amministrazione di OLMETTO nel periodo di riferimento
 - non convenuti dal Fallimento posta la loro residenza all'estero.

Il solo Paolo FREY ha chiamato in giudizio anche Nicola MARIANI, altro consigliere di amministrazione di OLMETTO residente anch'egli all'estero.

Giovanni VAGHI ha **chiamato in causa** gli assicuratori dei LLOYD'S per esserne garantito in quanto assicuratori per la responsabilità civile professionale; nel merito, in via principale, concluso per il rigetto delle domande del Fallimento e, in subordine, ha richiesto che la società di revisione REVIT e il responsabile della revisione BRUGORA vengano condannati a manlevare il VAGHI stesso da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse patire all'esito del giudizio.

Vincenzo RAPPÀ ha **chiamato in causa** gli assicuratori dei LLOYD'S per esserne garantito in quanto assicuratori per la responsabilità civile professionale, nonché John STANLEY TUCKER e Nicola MARIANI, quali altri consiglieri di amministrazione nel periodo contestato.

Giuliano GINI ha **chiamato in causa** gli assicuratori dei LLOYD'S per esserne garantito in quanto assicuratori per la responsabilità civile professionale, nonché Carlo Attilio STRAZZA, Vincenzo RAPPÀ, Gianpaolo VIANELLO, Mario PRAYER e Alberto LAVIA (amministrativo nel periodo di sua competenza) e la società di revisione REVIT s.p.a., unitamente al responsabile della revisione Fabrizio BRUGORA;



Dante CAVICCHIOLO ha **chiamato in causa** gli assicuratori dei LLOYD'S per esserne garantito in quanto assicuratori per la responsabilità civile professionale, nonché John STANLEY TUCKER, Pamela Elizabeth HARPER e Nicola MARIANI, quali consiglieri di amministrazione nel periodo contestato non citati in giudizio dal Fallimento;

Paolo MAZZOLA ha dunque chiamato in causa Zurich Insurance Plc, rappresentanza generale per l'Italia, per esserne garantito in quanto assicuratrice per la responsabilità civile professionale.

A loro volta taluni terzi hanno chiamato in causa le rispettive compagnie di assicurazione, in particolare:

- REVIT s.p.a. ha chiamato in causa la compagnia AIG EUROPE LIMITED,
- RIA GRANT THORNTON ha chiamato in causa la compagnia AIG EUROPE LIMITED.

Esaurita la fase di costituzione del contraddittorio risultata particolarmente complessa in conseguenza di plurime e successive chiamate in causa e la difficoltà nel perfezionamento di notifiche all'estero, il Fallimento in data 24 gennaio 2019 ha dichiarato di essersi **costituito parte civile nel processo penale pendente contro gli amministratori Carlo STRAZZA, Vincenzo RAPPA e Gianpaolo VIANELLO** per i medesimi fatti oggetto della presente causa e, quindi, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in sede civile (cfr. nota depositata il 24 gennaio 2019)³.

³ Quanto al processo penale va precisato che:

- Carlo STRAZZA è stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta aggravata e bancarotta semplice per avere, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico a seconda del periodo, cagionato e aggravato il dissesto di OLMETTO mediante:
 1. condotte di distrazione, consistite: nell'imputazione a OLMETTO s.p.a. di costi relativi a ristrutturazione di una villa, manutenzione dei relativi giardini, acquisti di oggetti preziosi e generi alimentari per oltre 1.100.000 euro; nel trasferimento all'estero dal 2005 al 2009 di denari della s.p.a. per oltre 1.690.000 euro;
 2. condotte di false comunicazioni sociali, consistite in:
 - annotazione nelle scritture e nel bilancio di fatture false
 - sopravvalutazione del magazzino, di partecipazioni e crediti, volta ad occultare le perdite della s.p.a.,
 3. condotte di pagamento preferenziale;
 4. condotte dolose di irregolarità fiscale, consistite nell'omesso versamento delle ritenute operate sulle distribuzioni dei dipendenti e dell'IVA riscossa;
 5. altre condotte contrarie a specifici obblighi di legge, consistite nell'omettere di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e comunque nell'astenersi per anni dal richiedere in proprio il fallimento della s.p.a. malgrado l'ingravescente dissesto;

Vincenzo RAPPA e Gianpaolo VIANELLO sono stati chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta aggravata e bancarotta semplice per avere, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione, aggravato il dissesto di OLMETTO mediante:

- condotte di false comunicazioni sociali;
- altre condotte contrarie a specifici obblighi di legge, consistite nell'omettere di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e comunque nell'astenersi per anni dal richiedere il fallimento della società malgrado il conclamato dissesto.

All'esito del procedimento penale, il **Tribunale di Como**, con sentenza del 16 luglio 2020, **ha dichiarato Carlo STRAZZA colpevole** dei reati a lui ascritti limitatamente alle **condotte di cui ai punti sopra riportati 1., 4. e 5. (quest'ultimo assorbito nel 4.), e lo ha condannato alla pena di cinque anni** di reclusione e al pagamento in favore della



Il Fallimento ha conseguentemente **ridotto la domanda risarcitoria ad euro 19.049.178,00**, avendo escluso la voce di danno relativa alle condotte distrattive riconducibili al solo STRAZZA e avendo ridotto la quota di danno ascrivibile a ciascuno dei convenuti rimasti: PRAYER, LAVIA, VAGHI, CAVICCHIOLO, GINI, MAZZOLA, BASSI, FREY, PONTIGGIA, BRUGORA, REVIT e RIA GRANT THORNTON.

Nonostante il Fallimento non abbia coltivato le domande risarcitorie nei confronti di STRAZZA, RAPPÀ e VIANELLO, per effetto del trasferimento delle stesse in sede penale *ex art. 75 c.p.p.*, gli stessi hanno, comunque, proseguito la loro difesa nel presente giudizio con riguardo alle domande trasversali svolte nei loro confronti da GINI, FREY, BASSI e PONTIGGIA.

Tutti i convenuti e tutte le parti terze chiamate in causa si sono costituite ad eccezione di

- > **John Stanley TUCKER**, consigliere dall'8 ottobre 2010 al 24 aprile 2012, quindi dall'8 aprile 2013 al 5 novembre 2011, residente negli Stati Uniti d'America, dichiarato **contumace** all'udienza del 16 ottobre 2019,
- > **Pamela Elizabeth HARPER**, consigliere dal 16 marzo 2012 al 24 aprile 2012 e quindi dall'8 aprile 2013 al 5 novembre 2011, cittadina inglese, residente a Londra, dichiarata **contumace** all'udienza del 16 ottobre 2019,
 - o con la precisazione che nei confronti di quest'ultima i convenuti BASSI e PONTIGGIA hanno dichiarato di rinunciare alla chiamata in causa, sicché solo il convenuto FREY ha insistito nella chiamata in causa della predetta.

Tutte le parti convenute hanno contrastato nel merito le domande del fallimento sotto plurimi profili formulando le conclusioni riportate in epigrafe. In particolare, sono state sollevate le seguenti eccezioni preliminari:

- l'intervenuta **prescrizione dell'azione** con riferimento alla data di cessazione dall'incarico: Mario PRAYER, Giovanni VAGHI, Dante CAVICCHIOLO, Giuliano GINI, Paolo MAZZOLA, Alberto LAVIA e il terzo chiamato Nicola MARIANI;
- l'intervenuta **prescrizione dell'azione**, essendo trascorsi più di 5 anni tra la data della relazione di revisione oggetto di contestazione (*id est* 25 febbraio 2010) e la comunicazione del 21 gennaio 2016 di messa in mora, quanto alla società di revisione REVIT s.p.a.;
- l'**incompetenza** del Tribunale adito con riferimento all'azione sociale di responsabilità,

parte civile di una provvisoria di 2.020.753,43 euro.

Carlo STRAZZA è stato, invece, **assolto** per i fatti di cui ai punti 2. e 3. sopra riportati reato di bancarotta mediante false comunicazioni sociali, consistite (punto 2.) - nell'annotare nelle scritture contabili, e quindi nelle poste di bilancio, false fatture passive emesse dalla Yandan & Co. Ltd.; - nell'operare in ciascuno dei bilanci dal 2004 al 2013 **una sistematica sopravvalutazione del magazzino**, delle partecipazioni e dei crediti (fino ad arrivare a valori superiori a quelli effettivi, rispettivamente per circa 10 milioni di euro, per oltre 5 milioni di euro e per oltre 3 milioni di euro), in modo da occultare le ingravescenti perdite della società, pari al momento del fallimento ad oltre 23 milioni di euro; - nonché (punto 3) condotte di pagamento preferenziale.

RAPPÀ e VIANELLO sono stati completamente assolti da tutte le imputazioni.

La decisione del Tribunale di Como è stata **confermata dalla Corte d'Appello di Milano**, con decisione del 22 febbraio 2022.



stante l'efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 56 dello statuto di OLMETTO (convenuti Paolo FREY, Luca BASSI e Pietro PONTIGGIA; Giuliano GINI e i terzi chiamati Fabrizio CADENAZZI, Emanuele SORDELLI).

Inoltre, Alberto LAVIA e Nicola MARIANI hanno dedotto di aver ricoperto la carica di **consigliere non esecutivo**, senza deleghe, e di essersi limitati a fornire ad OLMETTO solo taluni servizi di consulenza mirata in specifici settori.

Si sono costituite tutte le compagnie di assicurazione:

LLOYD'S che hanno assunto il rischio del certificato **N. A4WBAI25907** (chiamati in causa da Luca BASSI),

ZURICH INSURANCE PLC, Rappresentanza generale per l'Italia (chiamata in causa da Paolo MAZZOLA),

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. chiamata in causa da Paolo FREY,

AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale Per L'Italia - polizza n. BLUE060429 (chiamata in causa da Gianpaolo VIANELLO),

AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale Per l'Italia - polizza n. 0008512 (chiamata in causa dalla società di Revisione RIA),

GENERALI ITALIA S.p.A. (chiamata in causa da Pietro PONTIGGIA),

LLOYD'S che hanno assunto il rischio del certificato **n. A8MBWMPAAAA** (chiamati in causa da Giuliano GINI),

LLOYD'S che hanno assunto il rischio dei certificati **N. A4WBAI25808, A4WBA026578 E DULSM007411** (chiamati in causa da Giovanni VAGHI),

LLOYD'S che hanno assunto il rischio dei certificati **N. BZ14N00283B E N. BZN005454B** (chiamati in causa da Dante CAVICCHIOLO),

LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui al certificato **N. A4WBAI19896** (chiamati in causa da Vincenzo RAPPÀ e Giovanni VAGHI),

LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui al certificato **N. AE000028998** (chiamati in causa da Giuliano GINI),

LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui al certificato **N. A4WBA007668, AL CERTIFICATO N. A4WBAI07662 E AL CERTIFICATO N. A4WBAI20226** (chiamati in causa da Luca BASSI),

le quali tutte hanno eccepito:

- > l'indeterminatezza della domanda di garanzia;
- > l'inoperatività delle polizze, sotto svariati profili;
- > la previsione di un limite del massimale assicurato, per sinistro e per anno, meglio specificati in base alle condizioni delle singole polizze;
- > e nel merito, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esperita dal Fallimento ai sensi dell'art. 146 l.f.;



- > l'infondatezza delle pretese attoree nei confronti dei rispettivi assicurati e l'erronea quantificazione del danno lamentato dal Fallimento.

Si sono altresì costituiti in giudizio i terzi chiamati:

Fabrizio CADENAZZI, quale addetto alla tesoreria e responsabile amministrativo (chiamato dai sindaci Paolo FREY, Luca BASSI e Pietro PONTIGGIA)

- > deducendo di essere stato assunto da OLMETTO in data 19 settembre 2011 e poi licenziato in data 13 febbraio 2015, ma di essersi assentato dal lavoro per malattia dal 29 gennaio 2014 fino al licenziamento; di essere stato licenziato per superamento del periodo di comportamento; di avere impugnato il licenziamento, con promozione di una causa innanzi al Tribunale del Lavoro definita con la sottoscrizione di un "verbale di conciliazione in sede sindacale" in data 16 maggio 2015; facendo valere **la previsione nell'accordo di conciliazione la rinuncia da parte del "Fallimento Olmetto s.p.a. (...) ad eventuali azioni dirette ad accertare eventuali responsabilità professionali"** a sé imputabili; rinuncia che "*qualora eventuali inadempienze oggetto dell'azione rinunciata dal Fallimento Olmetto venissero in rilievo come fonti di responsabilità solidale del rag. Fabrizio Cadenazzi con altri soggetti, ivi compresi amministratori e/o sindaci e/o dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori della società Olmetto s.p.a. e/o di società del gruppo Olmetto s.p.a., nei confronti della società medesima*" deve ritenersi come "*esclusivamente riferita alle sole quote di responsabilità di spettanza del rag. Fabrizio Cadenazzi*".

Emanuele SORDELLI, ex dipendente della società, addetto alla elaborazione dati (chiamato dai sindaci Luca BASSI, Pietro PONTIGGIA e Paolo FREY)

- > eccependo **la prescrizione** della domanda dei sindaci *ex art. 2949, primo comma, c.c.*, atteso che la notifica dell'atto di chiamata in causa è stata effettuata in data 27 marzo 2018, sicché deve ritenersi prescritta l'azione per tutte le condotte *ante* marzo 2013;
- > deducendo l'inammissibilità dell'estensione della disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori ai dipendenti della società fallita, in quanto egli **era un semplice dipendente, con il ruolo di elaboratore dei dati, che venivano di volta in volta indicati dai rispettivi responsabili dei settori presenti all'interno della società**, che si è scrupolosamente attenuto **agli ordini ricevuti** pena il licenziamento, atteso il clima estremamente autoritario che aleggiava in OLMETTO.

Nicola MARIANI, quale ex componente del c.d.a. dal 31 dicembre 2010 al 24 aprile 2012 (chiamato dall'amministratore Vincenzo RAPPÀ e dai sindaci Paolo FREY e Dante CAVICCHIOLO)

- > deducendo di essere stato **consigliere senza deleghe**, avendo assunto l'incarico mentre operava presso uno studio legale di Parigi onde assistere OLMETTO nella contrattualistica estera, con il ruolo specificamente limitato al progetto di internazionalizzazione dell'azienda.

In data 9 aprile 2019, **nelle more dello svolgimento della prima udienza** - più volte rinviata per permettere il perfezionamento delle notifiche all'estero, Mario PRAYER ha introdotto una nuova causa proponendo domande di garanzia e manleva nei confronti di STRAZZA, RAPPÀ e VIANELLO (**R.G. 17324/2019**), chiedendo altresì l'accertamento delle quote di rispettiva responsabilità.



All'esito della prima udienza, svoltasi il **16 ottobre 2019** – dopo la riunione del fascicolo successivamente iscritto a ruolo - sono stati quindi concessi a tutte le parti i termini **ex art. 183, sesto comma, c.p.c.**

Nelle memorie intermedie, tutte le parti hanno ribadito le rispettive difese.

In particolare, **il Fallimento**

- ha preso posizione sulle eccezioni e sulle difese svolte dai convenuti e dai terzi chiamati,
- nella prima memoria ha introdotto un ulteriore nuovo addebito, asseritamente consistito nell'**omessa annotazione nei bilanci di ingenti importi relativi a debiti tributari e contributivi**;
- **in via istruttoria**, ha chiesto l'ammissione di prova orale su circostanze riguardanti le modalità utilizzate dagli addetti della società per la determinazione dei valori di magazzino e di CTU volta all'individuazione del momento della perdita del capitale sociale con indicazione delle rettifiche e conseguente quantificazione del danno cagionato e delle singole responsabilità imputabili ai convenuti in giudizio.

Tutte le parti chiamate in giudizio hanno depositato le memorie intermedie svolgendo ampie difese, eccependo l'inammissibilità della nuova domanda e contrastando le richieste istruttorie del Fallimento, di cui si terrà conto per quanto d'interesse in parte motiva.

In sede istruttoria sono stati ammessi taluni capitoli di prova orale ed è stato nominato consulente tecnico d'ufficio il **dott. Alessandro Tentardini**, al quale è stato assegnato il seguente quesito:

“Esaminati gli atti e i documenti di causa, tenuto conto delle contestazioni mosse da parte attrice nell'atto introduttivo,

acquisiti dalle parti o da terzi i documenti ritenuti utili per il miglior espletamento della perizia, fra quelli oggetto delle richieste di ordine di esibizione avanzate dalle parti nelle rispettive istanze istruttorie, da intendersi sin d'ora oggetto, a richiesta del consulente tecnico d'ufficio, di ordine di esibizione del Tribunale alle parti in causa o ai terzi, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,

tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria orale,

1. *dica se la redazione dei bilanci 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 della s.p.a. OLMETTO ora fallita, sia stata corretta alla luce dei principi contabili applicabili con riferimento alle voci contestate dal FALLIMENTO (in particolare magazzino, crediti verso controllate e collegate, valutazione delle partecipazioni societarie);*

2. *in caso di risposta totalmente o parzialmente negativa al primo quesito, provveda alle necessarie rettifiche dei bilanci citati nonché a precisare nel corso di quale esercizio sia da reputarsi maturata e riconoscibile agli organi sociali la perdita integrale del capitale sociale, precisando la data di tale maturazione e riconoscibilità;*

3. *valuti altresì, sempre in caso di risposta negativa al primo quesito, se e in quale misura la prosecuzione indebita della ordinaria attività di impresa abbia cagionato perdite al patrimonio sociale in termini di aggravamento della differenza tra i patrimoni netti relativi rispettivamente alla data della riconoscibilità della perdita integrale del capitale sociale e alla data della dichiarazione di fallimento, il tutto al netto dei costi che sarebbero comunque rimasti a carico della società in ipotesi di tempestiva*



messa in liquidazione e tenuto conto della presentazione in data 14 ottobre 2014 di domanda di concordato preventivo in bianco (ai fini della individuazione delle relative spese connesse a tale incombente)

4. precisi altresì, tenuto conto del dato temporale relativo alla vigenza in carica di ciascun convento e terzo chiamato in causa, quale parte del deficit patrimoniale eventualmente accertato sia conseguenza della continuità d'impresa ovvero passività che si sarebbero comunque verificate anche in sede liquidatoria.

5. riferisca infine ogni elemento utile alla definizione della controversia, adoperandosi con le parti per l'individuazione di possibili soluzioni transattive.”

L'escussione dei testi ha subito rinvii a causa delle limitazioni all'accesso in Tribunale conseguenti all'emergenza pandemica, mentre il c.t.u. ha dato regolarmente corso alle operazioni peritali, che si sono concluse con il deposito dell'elaborato finale, in data 7 settembre 2021.

Successivamente il Giudice istruttore, tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il CTU e delle dichiarazioni rese in sede penale dai soggetti qui indicati come testi, ha ritenuto superflue le testimonianze ammesse e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, sulle rispettive conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

Sulla base dell'istruttoria e delle difese svolte nel contraddittorio, reputa il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dal Fallimento possa trovare accoglimento nei limiti di cui infra.

1. Sulla clausola compromissoria prevista dallo Statuto di OLMETTO e sulla conseguente eccezione d'incompetenza del Tribunale adito – Rigetto.

Svariati convenuti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano adito in quanto lo Statuto sociale, all'art. 56, prevedeva una clausola compromissoria a mente della quale:

“Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Como entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Como.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro sessanta giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero”.

Tale clausola compromissoria, e l'eventuale lodo arbitrale, debbono ritenersi opponibili anche al



curatore del sopravvenuto fallimento, sebbene limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f., ovvero limitatamente all'azione ex art. 2393 c.c. che già poteva essere esercitata dalla società prima del Fallimento, sicché non può ritenersi che l'intera odierna controversia debba essere devoluta ad arbitri (così Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34505 del 16/11/2021; e nello stesso senso Tribunale di Milano, sentenza n. 7723/2020 pubblicata il 26/11/2020 nel procedimento RG n. 27355/2018, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it).

È noto infatti che nell'assumere l'iniziativa giudiziale a norma del secondo comma dell'art. 146 l.f., il curatore del fallimento esercita nei confronti di amministratori e sindaci cumulativamente **sia l'azione sociale** di responsabilità, che sarebbe stata esperibile dalla medesima società se ancora *in bonis* (ai sensi degli artt. 2393 e 2407, u.c. c.c.), **sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali** danneggiati dall'incapienza della società debitrice (ai sensi degli artt. 2394 e 2407, u.c. c.c.). Ciò comporta la modifica della legittimazione attiva delle azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c., ma non anche una modifica della natura giuridica e dei presupposti di tali singole azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (cfr. per tutte Cass. Civ., sez. I, n. 23452 del 20/09/2019); tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare le singole domande risarcitorie, le quali mantengono ciascuna la propria natura (pacificamente "contrattuale" quanto all'azione sociale, o "aquiliana" come la giurisprudenza di legittimità è propensa a ritenere quanto all'azione dei creditori sociali - cfr. Cass. Civ. n. 24715/2015).

Alla luce di tali principi di diritto, avendo il Fallimento promosso nei confronti degli amministratori e dei sindaci convenuti **entrambe le azioni di responsabilità, sia l'azione che sarebbe spettata alla società ex artt. 2393, che quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.**, l'eccezione di compromesso da più parti svolta non risulta essere idonea a paralizzare l'iniziativa del Fallimento.

Al curatore, dunque, in forza dell'art 2394 *bis* c.c., spetta la legittimazione alle azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. in via "*derivativa rispetto alla legittimazione rispettivamente della società e dei creditori sociali, che colloca il curatore nella medesima posizione legittimante della società e dei creditori sociali verso gli amministratori, i sindaci e i liquidatori. Le azioni esercitate ex art 146 l.f. non derivano dal fallimento*".

Posto ciò, la clausola di arbitrato contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisce ex art 146 l.f. con riferimento alla sola azione ex art. 2393 c.c., trattandosi di azione sociale che colloca il curatore nella medesima posizione della società *in bonis* verso gli amministratori e i sindaci, mentre non è opponibile al curatore che agisca ex art 2394 c.c., essendo i creditori sociali estranei al rapporto che si instaura fra la società e i propri organi (così anche Tribunale di Milano, sentenza n. 2892/2020, R.G. n. 46930/2017, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Alla luce dei predetti principi di diritto, spetta a questo Collegio valutare se la curatela fallimentare abbia inteso promuovere nei confronti degli amministratori e dei sindaci convenuti entrambe le azioni di responsabilità ex 2393 e 2394 c.c. ovvero solo una delle due e determinare le relative conseguenze in punto di competenza, dovendosi sin da ora, invece, escludere l'operatività della clausola compromissoria in commento con riguardo alla posizione dei revisori contabili, i quali sono obbligati nei confronti della società in base ad un contratto e agli obblighi di legge, estranei al "rapporto sociale" rilevante ex art. 2393 c.c. (né d'altra parte la clausola medesima ne fa cenno).



Nel caso di specie, il Fallimento OLMETTO ha “trasferito” in sede penale tutte le domande relative agli addebiti di distrazione, sicché rimane come unico addebito posto a fondamento della domanda di risarcimento quello di illegittima prosecuzione dell’attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (in tesi l’integrale perdita del capitale) e dunque la violazione dell’obbligo di conservazione del valore del patrimonio sociale dopo quel momento, come previsto dall’art. 2486 c.c., avendo i convenuti proseguito l’attività caratteristica e aggravato in tal modo la situazione patrimoniale della società, in danno ai creditori sociali.

Secondo la prospettazione del Fallimento amministratori e sindaci in carica nei singoli periodi avrebbero concorso, al momento della redazione dei bilanci, a mascherare la reale situazione economico patrimoniale della società operando indebite sopravvalutazioni dell’attivo, in violazione dei principi contabili, e così ritardando l’emersione dell’integrale perdita del capitale sociale.

Il Fallimento ha posto a fondamento delle proprie allegazioni la relazione della dottoressa Elisabetta Clerici (doc. 3) sull’analisi dei bilanci e sulle rettifiche da apportare agli stessi, prodotta anche in sede penale.

Gli addebiti relativi alle violazioni di natura contabile e bilancistica assumono rilevanza, non quali causa immediata di danno per la società e per i terzi, ma quale espressione di *mala gestio* che ha concorso a permettere l’indebita prosecuzione dell’attività e dunque contribuito alla causazione del danno per i creditori come prospettato in causa.

Il danno derivante dall’inerzia dell’organo gestorio a fronte della perdita del capitale sociale è un danno per i creditori sociali ed “è rappresentato (...) dall’incremento dell’indebitamento ovvero dall’aggravamento della situazione patrimoniale della società (già in situazione di deficit) con conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per i creditori” (Tribunale di Milano, 20 settembre 2021, ordinanza R.G. n. 34024/2021, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Invero, il Fallimento attore chiede il risarcimento del danno c.c. differenziale, ovvero quantificato secondo il criterio equitativo della “differenza dei netti patrimoniali”, che dal 2019 è disciplinato dal anche dal secondo comma dell’art. 2486 c.c., e che già, anche in precedenza, era generalmente utilizzato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (anche di questo Tribunale).

Alla luce, dunque, delle stesse prospettazioni del Fallimento - come precisate in corso di causa - l’azione in questa sede proposta deve essere qualificata **esclusivamente come azione a tutela dei terzi creditori sociali** e, in quanto tale, è azione non deferibile alla cognizione di un collegio arbitrale.

Per tutto quanto sopra, l’eccezione *de qua* va dunque rigettata e il Tribunale adito è competente a conoscere dell’azione di responsabilità così come proposta dalla curatela del Fallimento OLMETTO.

2. Sulla prescrizione delle azioni promosse dal Fallimento – rigetto

a. quanto ad amministratori e sindaci

Le difese di svariati convenuti, nonché di alcuni dei terzi chiamati hanno altresì preliminarmente eccepito, l’intervenuta prescrizione dell’azione proposta dal Fallimento, per decorso del termine quinquennale *ex art.* 2949 c.c.

Va rammentato che l’azione di responsabilità dei creditori sociali *ex art.* 2394 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori,



dell'insufficienza del patrimonio sociale - per l'inidoneità delle attività raffrontate alle passività - a soddisfare i loro crediti (fra le tante Cass. Civ. n. 15839/2020, conforme Cass. Civ. n. 21662/2018). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in mancanza di altri indici di insufficienza patrimoniale, sussiste una presunzione "*iuris tantum*" di coincidenza tra il "*dies a quo*" di decorrenza della prescrizione dell'azione *de qua* e la dichiarazione di fallimento (Cass. Civ. n. 830/2018, 31204/2017, 24715/2015).

Nel caso di specie, risulta tuttavia chiaramente dai documenti prodotti in causa che già antecedentemente alla declaratoria di fallimento di OLMETTO (2 aprile 2015), risultasse **un valore negativo del patrimonio netto** già nel **bilancio** chiuso al 31 agosto 2013 - approvato dall'assemblea dei soci solo il 1° agosto 2014 e pubblicato il **7 agosto 2014** (patrimonio netto negativo per 2.156.521 di euro – doc. 43 di parte attrice). La pubblicazione nel Registro Imprese fa presumere la conoscibilità del bilancio.

Di talché, il *dies a quo* da cui far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i creditori sociali di OLMETTO deve essere individuato nel giorno della iscrizione del bilancio 2013 a Registro imprese, ovvero il **7 agosto 2014**.

Ciò posto, e a fronte

- di una prima comunicazione datata 21 gennaio 2016, ricevuta dai destinatari qui convenuti REVIT, RIA, BRUGORA, BASSI, FREY, PONTIGGIA, VAGHI, CAVICCHIOLO, GINI, MAZZOLA tra il **27 e il 28 gennaio 2016**, con cui il Fallimento ha contestato a costoro gli addebiti oggetto di valutazione in questa sede (cfr. doc. 3 *quater* e 3 *quinquies* attore);
- del successivo atto di citazione introduttivo del presente giudizio (preceduto da ulteriore comunicazione di contestazione - cfr. doc. 3 *sexies* attore - e da procedimento per sequestro conservativo - cfr. doc. 3 *octies* attore) portato alla notifica in data **10 maggio 2017** (perfezionata nei giorni immediatamente successivi)

l'azione in questa sede proposta non può considerarsi prescritta.

Per quanto riguarda in particolare le difese del convenuto PRAYER e del terzo chiamato MARIANI, i quali contestano di non aver mai ricevuto apposito e valido atto interruttivo della prescrizione,

- da un lato va rammentato che ai sensi di cui all'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore (in questo caso il Fallimento) interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori,
- dall'altro, va osservato che, individuato come sopra il *dies a quo* nella data del **7 agosto 2014**, la prescrizione quinquennale non è comunque maturata a fronte della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nel maggio del 2017 per PRAYER e nell'aprile 2018 per MARIANI.

Con specifico riferimento, poi, alla posizione dei convenuti PRAYER e VIANELLO - i quali fanno valere, anche ai fini del termine di prescrizione, di aver comunicato le loro dimissioni rispettivamente in data 31 maggio 2010 e 28 ottobre 2010 – va considerato, come già detto, che il Fallimento esercita anche nei loro confronti l'azione dei creditori sociali, che è azione del tutto indipendente dalle sorti del rapporto intercorso fra la società e i singoli amministratori, per la quale si applicano i principi in punto di prescrizione già sopra enunciati.



Anche nei confronti dei predetti, ai fini del calcolo del *dies a quo*, va considerato dunque il momento in cui è divenuta percepibile all'esterno l'insufficienza patrimoniale della società, ovvero il momento del manifestarsi dell'illecito, (*id est* 7 agosto 2014), posto che, in base al principio di cui all'art. 2935 c.c., prima che il danno si manifesti, è escluso che possa farsi valere un qualsivoglia diritto risarcitorio da parte di chiunque e che dunque possa decorrere il termine prescrizione per i soggetti lesi. Dunque, in tale prospettiva, non assume alcun rilievo il fatto che i convenuti PRAYER e VIANELLO si siano dimessi prima della data del fallimento.

b. Quanto al revisore contabile REVIT s.p.a.⁴

La difesa della società REVIT, quale revisore contabile di OLMETTO dal 28 marzo 2007 al 22 giugno 2012, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione attorea, essendo trascorsi più di 5 anni tra la data della relazione di revisione relativa al bilancio 2009 (25 febbraio 2010) e la comunicazione del 21 gennaio 2016 con cui la curatela avrebbe inteso ascrivere responsabilità a REVIT per omesso o negligente controllo contabile.

In merito il Tribunale rileva che l'ultima relazione a firma di REVIT, relativa al bilancio dell'esercizio 32 agosto 2011, risulta essere stata depositata in data **10 febbraio 2012** (doc. 32) e il Fallimento ha validamente interrotto il termine di prescrizione con la comunicazione datata 21 gennaio 2016 **ricevuta da REVIT in data 28 gennaio 2016** (doc. 3 *quater*).

Dunque, l'azione di responsabilità proposta dal Fallimento nei confronti di REVIT non può considerarsi prescritta, o comunque non integralmente prescritta.

3. Nel merito - l'addebito della non corretta redazione dei bilanci sociali e della conseguente indebita prosecuzione dell'attività d'impresa.

Venendo al merito della vicenda, il Fallimento contesta innanzitutto all'organo amministrativo la non corretta formazione dei bilanci sociali di OLMETTO per gli esercizi dal 2009 al 2014⁵, la quale avrebbe consentito che l'integrale perdita del capitale sociale emergesse solo nell'esercizio 2013 (doc. 43), a fronte di una perdita dello stesso avvenuta già nel corso dell'esercizio 2009.

Al riguardo l'attore eccepisce in particolare l'**erronea valutazione delle seguenti poste di bilancio**:

I. valutazione delle partecipazioni societarie in

- Olmetto USA
- Tessitura Elmtex
- Le Nobis 1927 s.r.l. in liq.
- Confezioni Ties s.r.l.
- Immobiliare Aral s.r.l.
- Pal&Stra s.p.a.
- Immobiliare Agip s.r.l.
- Lucky Printing Mill s.r.l.
- Olmetto London
- KCSM sarl

⁴ Va rammentato che né la seconda società di revisione RIA GRANT né il responsabile della revisione BRUGORA, hanno eccepito alcunché quanto alla prescrizione dell'azione.

⁵ Si rammenta che si tratta degli esercizi chiusi al 31 agosto degli anni indicati.



➤ Lanificio dell'olmo s.p.a.

e dei crediti verso società controllate e collegate, Olmetto London e KCSM s.r.l., i quali sarebbero stati oggetto di **omessa svalutazione** in alcuni casi, o di infondata rivalutazione in altri, con la conseguenza che tali voci di bilancio avrebbero riportato negli anni valori di gran lunga superiori rispetto al valore reale delle partecipazioni medesime⁶;

II. **valutazione del magazzino**, dovuta sia all'omessa svalutazione di alcune rimanenze che alla fittizia rivalutazione di altre.

Muovendo da tale presupposto, il Fallimento attore contesta a tutti i convenuti di aver concorso nella violazione di taluni obblighi che la legge impone agli amministratori e, quanto a sindaci e revisori, di aver omesso i controlli dovuti che avrebbero impedito la prosecuzione di tale condotta illecita. In particolare, la norma di riferimento, che il Fallimento assume violata, è l'art. 2485 c.c., che impone agli amministratori di accertare, **senza indugio**, il verificarsi di una delle cause di scioglimento (nel caso di specie la "riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale" come previsto dall'art. 2484, n.4) e di procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c., salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482 *ter* c.c.. In altre parole, gli amministratori accertata la perdita del capitale sociale (ovvero verificato il valore negativo del patrimonio netto) sono tenuti ad una rapida e decisa reazione: porre la società in liquidazione (ex art. 2484 terzo comma e seguenti c.c.) ovvero ricorrente all'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione della società mediante azzeramento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale (ex artt. 2447 e 2482 *ter* c.c.).

Come chiaramente previsto dall'art. 2485 c.c. gli amministratori, in caso di ritardo o omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

La violazione di tali obblighi di legge determina l'illecito della c.d. indebita prosecuzione dell'attività di impresa.

Nel caso di specie, il Fallimento ha addebitato tale illecito ad amministratori, sindaci e revisori, ciascuno per l'apporto prestato (con condotte omissive o commissive) alla mancata emersione della grave insufficienza patrimoniale successivamente **all'esercizio chiuso al 31 agosto 2009**.

A fronte di tale puntuale contestazione, fondata sulla critica di specifiche poste di bilancio, che secondo il Fallimento sarebbero state dolosamente alterate (in particolare sopravvalutate) al fine di occultare agli occhi di terzi la reale situazione patrimoniale della s.p.a., il Giudice istruttore ha dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, al fine di verificare la correttezza – in prospettiva ex ante e in base ai principi contabili - delle rettifiche proposte dal Fallimento e, in caso di esito positivo dell'indagine, al fine di calcolare con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, l'aggravio di passivo verificatosi nel corso degli esercizi, e quindi il danno arrecato ai creditori sociali.

4. I risultati della consulenza tecnica d'ufficio.

⁶ Nella specie, il Fallimento, sulla base della perizia Clerici, ha proposto una svalutazione delle partecipazioni e dei crediti verso le partecipate o controllate:

- per l'esercizio al 31 agosto 2010 per euro 2.579.069;
- per l'esercizio al 31 agosto 2011 per euro 200.184;
- per l'esercizio al 31 agosto 2012 per euro 1.891.658;
- per l'esercizio al 31 agosto 2014 per euro 616.000.



Il consulente tecnico incaricato, dott. Alessandro Tentardini, all'esito di un ampio e approfondito esame di tutta la documentazione contabile prodotta in causa dal Fallimento, ha dato riscontro alle censure proposte dall'attore nei limiti di quanto in seguito verrà esposto.

A fronte delle molteplici doglianze mosse dal Fallimento circa l'operato del c.t.u. (come riportate in comparsa conclusionale, senza ulteriore effettivo approfondimento) il Tribunale osserva come le operazioni peritali si siano svolte nel pieno rispetto del contraddittorio interno, come regolato fin dal momento del conferimento dell'incarico con l'assegnazione al c.t.u. di tre distinti termini: uno per il deposito della c.d. bozza di consulenza, uno per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte e dei legali, ed infine l'ultimo termine per il deposito dell'elaborato finale comprensivo delle le risposte a tutte le osservazioni svolte.

Nessuna censura può essere dunque mossa all'operato del c.t.u., che è giunto a valutazioni non concordanti con quelle proposte dal Fallimento, nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio e senza vizi o omissioni di rilievo, sicché l'elaborato può essere utilizzato ai fini della decisione nei limiti di cui infra.

a) **Quanto alla valutazione delle “partecipazioni” in società estere e italiane**, il c.t.u. ha sostanzialmente confermato le rettifiche effettuate dal Fallimento aderendo altresì alle osservazioni già mosse dalla società di revisione PWC.

Questo Tribunale, come detto, ritiene corrette le valutazioni del consulente, dal momento che si fondano su una rigorosa, e ben motivata, applicazione dei principi contabili. Va sottolineato inoltre che il c.t.u. si è basato esclusivamente sulla documentazione prodotta in causa, e non anche su altri documenti utilizzati dalla società ad altri fini, ma non compresi fra gli allegati di causa.

Passando ora ad esaminare le singole società, osserva il Tribunale quanto segue.

> Tessitura Elmtex s.r.l. (società fallita l'11 maggio 2015):

- società partecipata da OLMETTO s.p.a. al 100%, iscritta nel bilancio 2010 della s.p.a. al valore di 376.117, superiore al patrimonio netto della stessa (euro 83.689), in considerazione del valore dei beni mobili, che sono stati stimati 461.000 euro dal perito del fallimento Elmtex (doc. 12 comparsa Rappa);
- nel bilancio 31 agosto 2012 della s.p.a. il valore di questa partecipazione passa a 1.396.949, con un incremento di valore di 1.020.833 euro per effetto della **rinuncia ai crediti** della OLMETTO verso Tessitura Elmtex per pari importo;
- senza tale intervento (rinuncia della s.p.a. ai crediti il bilancio della partecipata) avrebbe chiuso con una perdita di 1.138.898;
- secondo il Fallimento (o meglio secondo la perizia Clerici) il valore complessivo di questa partecipazione doveva essere ridotto di 2.579.069,00 già nel bilancio 2010, in considerazione del falso valore di magazzino riportato nel bilancio della partecipata;
- la diversa valutazione svolta dal c.t.u. risulta essere ancorata sui valori stimati dal perito del fallimento Elmtex, e dunque è più solida e convincente;
- va dunque condivisa l'affermazione che tale partecipazione doveva subire una svalutazione nel bilancio di OLMETTO chiuso al 31 agosto 2012 per complessivi euro 1.020.833, pari all'ammontare dei crediti rinunciati nel corso del medesimo esercizio;
- con detta rinuncia, infatti, gli amministratori di OLMETTO s.p.a., hanno espresso una



chiara valutazione circa la irrecuperabilità di quei crediti e quindi sul valore della partecipazione in Tessitura Elmtex;

- in quel momento la perdita di valore della partecipata aveva tutti i requisiti per poter essere considerata “durevole”, come peraltro rilevato anche dalla società di Revisione RIA GRANT nella relazione al bilancio 31 agosto 2012;

> Immobiliare Aral s.r.l.: società di mera gestione di immobili siti a Milano e Venezia,

- partecipata da OLMETTO al 100%;
- secondo il fallimento questa partecipazione doveva essere svalutata nel bilancio 2010 da euro 1.337.153 a euro 266.284 in considerazione dell’andamento negativo dei risultati d’esercizio, che presentavano durevoli perdite;
- il c.t.u. critica tale criterio, osservando come non era possibile, *ex ante*, formulare una previsione sull’andamento delle perdite future, non disponendo gli amministratori, al momento della redazione del bilancio 2010, informazioni relative ai risultati dei bilanci successivi;
- il c.t.u. nell’operare comunque una svalutazione ha invece, più correttamente, tenuto conto della sola fiscalità latente, sicché la riduzione è limitata:
 - ad euro 289.261 nel bilancio al 31 agosto 2010,
 - ad euro 17.269 nel bilancio al 31 agosto 2011,
 - ad euro 74.814 nel bilancio al 31 agosto 2012,
 - ad euro 8.751 nel bilancio al 31 agosto 2013,
- il valore del compendio immobiliare detenuto dalla società è stato considerato dal c.t.u. sulla base delle perizie di stima che risultano depositate in causa⁷, mentre non risulta fra i documenti di causa la perizia del Geometra Dilaurenzo – richiamata nella perizia Clerici - relativa agli immobili siti a Venezia;

> Immobiliare Agip s.r.l.:

- partecipata da OLMETTO al 99%
- in questo caso non è stata operata dal c.t.u. alcuna svalutazione (proposta, peraltro, in misura del tutto contenuta dallo stesso Fallimento) in considerazione del valore di mercato del compendio immobiliare dalla stessa detenuto, e ciò sulla base della perizia di stima del compendio immobiliare⁸, con le rettifiche apportate a fronte delle variazioni del mercato immobiliare nel tempo,

> Lucky Printing Mill s.r.l., già s.p.a., (anche solo LPM):

- società fallita l’11 maggio 2015,
- partecipata da OLMETTO al 100% fino al 2011 e poi al 75%,
- si tratta di società operativa nel settore della stampa di tessuti e affini, nonché del commercio di prodotti tessili in genere,
- società messa in liquidazione nel 2009 (pur continuando ad essere operativa sulla base di un contratto di affitto di ramo di azienda) con conseguente integrale svalutazione della valutazione nel bilancio 2009;
- nel bilancio 2010 veniva iscritta al valore di 1.104.800 per effetto della rinuncia di crediti di

⁷ Una redatta dal Rag. Fabio Pellicciotta in data 14 novembre 2014 e l’altra redatta da Stelline Immobiliari nel giugno 2008.

⁸ Redatta dal dott. Pasquale Borrello incaricato dal fallimento Olmetto (doc. 235 d.p.c.).



pari importo vantati nei confronti della stessa;

- nei successivi bilanci 2011 e 2012, per effetto di ulteriori rinunce a crediti vantati da OLMETTO, veniva mantenuto il medesimo incremento;
- anche in questo caso poiché la rinuncia al credito era originata dalla necessità di coprire perdite della partecipata, che si sono riproposte di anno in anno dopo la messa in liquidazione, appare evidente il carattere durevole della perdita, che avrebbe giustificato una svalutazione pari ad euro 1.029.339 nel bilancio al 31 agosto 2010, una svalutazione pari ad euro 169.230 nel bilancio al 31 agosto 2011 ed una svalutazione pari ad euro 344.249 nel bilancio al 31 agosto 2012,
- diversamente gli amministratori di OLMETTO hanno imputato le rinunce ai crediti vantati verso la controllata al valore della relativa partecipazione e non invece a “costi della produzione”;

> Olmetto London Limited:

- società costituita nel 2006 con partecipazione di OLMETTO al 90%
- già nel bilancio 2008 la società presentava una perdita pari a 40.817 sterline e patrimonio netto di 109.183 sterline; nei bilanci successivi tale partecipazione viene valutata 200.000 euro anche se non viene riportato alcun dato relativo al suo andamento patrimoniale ed economico;
- nel 2011 i revisori rilevano che OLMETTO non dispone di alcun bilancio della partecipata;
- in assenza di qualsivoglia informazione sulla situazione economico-finanziaria della partecipata, correttamente il c.t.u. ha ritenuto di dover rettificare la relativa voce di bilancio con lo stanziamento di un fondo svalutazione pari ad euro 100.000, pari alla metà del precedente valore della partecipazione;

> KCSM Luxemburg S.a.r.l.:

- partecipata da OLMETTO al 30%,
- valutata 30.000 euro nel bilancio 2012 della s.p.a.,
- anche in questo caso non risulta alcuna documentazione contabile a supporto della valorizzazione della partecipazione nei bilanci 2010 - 2012, come rilevato anche dalla società di revisione RIA GRANT THORNTON,
- nel bilancio 2010 della s.p.a. risulta stanziato un fondo rischi a copertura dei crediti commerciali vantati nei confronti della controllata per complessivi euro 238.000, nel bilancio 2012 non risulta invece alcun fondo rischi;
- correttamente, dunque, il c.t.u. ha ritenuto di stanziare un fondo svalutazione pari ad euro 245.000, di cui euro 30.000 a copertura del valore della partecipazione in KCSM ed euro 215.000 a copertura della quota parte dei crediti finanziari non coperti dalle disponibilità liquide (euro 450.000 - 200.000);

> Confezioni Ties S.r.l.:

- partecipata da OLMETTO s.p.a. al 100% fino al 2013;
- valutata 50.000 euro nel bilancio 2012 della s.p.a., a fronte di fatture da ricevere, quale indennità per mancato raggiungimento di fatturato;
- anche in questo caso – come peraltro rilevato anche dalla società di revisione – correttamente il c.t.u. ha svalutato la partecipazione *de qua* per un importo pari ad euro



50.000, operando una rettifica dell'imputazione, nel bilancio al 31 agosto 2012, dell'indennità versata in favore della partecipata per mancato raggiungimento di fatturato,

> Pal&Stra s.p.a.:

- società fallita il 21 ottobre 2014
- partecipata da OLMETTO s.p.a. al 80% dal 2014
- partecipazione valutata 96.000 euro nel bilancio della s.p.a. 2014°
- a fronte della mancanza di qualsivoglia supporto probatorio rispetto alla tesi attorea per la quale anche il magazzino della partecipata in commento (come, asseritamente, quello del Fallimento) sia stato oggetto negli anni di erronea valutazione, il c.t.u. del tutto correttamente ha escluso di operare le rettifiche al valore della partecipazione *de qua*.

b) Quanto alla valutazione del “magazzino”

Il Fallimento ha affermato che alla data del fallimento il magazzino di Olmetto era valorizzato in bilancio contabile per oltre 10 milioni di euro, mentre è risultato essere costituito da prodotti tessili obsoleti o destinati ad essere distrutti, e dunque invendibili, come nel caso delle giacenze Burberry (valorizzate per 3 milioni di euro).

Il Fallimento ha operato una svalutazione di 9.789.572,03 euro pari alla differenza fra il valore contabile e il valore di mercato del materiale presente nel magazzino (euro 378.000 euro secondo lo stimatore) e, quindi ha proceduto alla ripartizione esercizio per esercizio di tale svalutazione sulla base di un criterio fondato sulla c.d. “stratificazione di magazzino”.

Inoltre, il Fallimento ha sostenuto che gli amministratori di Olmetto, di anno in anno hanno apportato a bilancio delle indebite e fittizie rivalutazioni della voce rimanenze, volte a mascherare nel conto economico sempre più ingenti costi di esercizio. La tesi del Fallimento su tali fittizie rivalutazioni si fonda sulle dichiarazioni rese al curatore da Samuele SORDELLI, responsabile del centro elaborazione dati della società, dal consulente contabile Edoardo Coronetti e dal responsabile amministrativo Fabrizio CADENAZZI.

Il c.t.u. ha sottoposto ad attento esame sia il criterio della c.d. “stratificazione del magazzino” utilizzato dalla dott.ssa Clerici (perito del Fallimento) sulla base dei valori estrapolati dal perito D. Gobetti (doc. 3 allegato XXI), sia le dichiarazioni rese, anche in sede penale, da SORDELLI, Coronetti e CADENAZZI.

Quanto alle omesse svalutazioni, risulta difficilmente confutabili le considerazioni svolte dal c.t.u. con riguardo al criterio utilizzato dal perito del Fallimento per verificare la stratificazione del magazzino e verificare l'obsolescenza della merce. Dalla lettura della perizia Gobetti risulta, infatti, che ai fini della valutazione della merce è stato utilizzato un criterio “liquidatorio”, tipico di una procedura fallimentare. Si tratta evidentemente di un criterio radicalmente diverso rispetto a quello che dovevano utilizzare gli amministratori in una prospettiva di ordinario funzionamento. Allo stesso modo non possono essere condivise le valutazioni del perito Gobetti circa il giudizio di “rapida obsolescenza” del prodotto tessile.

Tali considerazioni, che vengono sviluppate in modo ampio e chiaro dal c.t.u., trovano tutte autorevole riscontro nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Como.



Il c.t.u., tenuto conto anche dei rilievi della società di revisione PWC e della stessa RIA & PARTNERS, ha ritenuto comunque di apportate svalutazioni ai valori di magazzino, anche se quantitativamente inferiori rispetto a quanto proposto dal Fallimento.

Quanto alle fittizie rivalutazioni, il Tribunale concorda con il c.t.u. laddove precisa che in conformità ai principi contabili vigenti e in aderenza alla prassi ricorrente consolidata era pienamente legittimo allocare al valore delle rimanenze di magazzino i costi indiretti industriali (quali: costi del personale di magazzino, canoni di leasing dello stabile adibito allo stoccaggio e così via).

In ogni caso il c.t.u. ritiene di operare una depurazione dal valore delle rimanenze di costi riferiti a spese generali, che come tali non possono essere imputati a costi indiretti, secondo il criterio OIC 13, con la conseguenza che per effetto di tale rettifica al 31 agosto 2009 i costi indiretti si riducono di 931.340 euro.

Inoltre, il c.t.u. ha esaminato accuratamente tutta la documentazione relativa al c.d. magazzino Burberry, evidenziando un *memorandum* di verifica della società di revisione (doc. 24 atto di citazione) non considerato né dal perito del Fallimento, né in sede penale, giungendo ad effettuare una rilevante (ma non integrale) svalutazione di quel magazzino, il cui valore nel bilancio 31 agosto 2011 viene rettificato in 519.000 euro (cfr. pag. 82 – 86 consulenza).

All'esito di tali rettifiche, il CTU ha concluso **che se anche la Società avesse operato negli esercizi chiusi al 31 agosto 2009, 2010 e 2011 le svalutazioni** proposte dal Fallimento (ovvero svalutazioni generiche del magazzino e rettifiche alle capitalizzazioni degli oneri indiretti), **quantificate in complessivi euro 2.878.949 al lordo dell'effetto fiscale**, al termine dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2011 **il patrimonio netto di OLMETTO sarebbe stato comunque positivo.**

Di contro, al termine dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2012 il patrimonio netto di OLMETTO sarebbe comunque stato negativo sulla base della sola rettifica delle partecipazioni della Società o dei crediti della stessa nei confronti delle partecipate come di seguito riportate

	2010	2011	2012	2013
Tessitura Elmtex			1.020.833	
Immobiliare Aral	289.261	17.269	74.814	8.751
Immobiliare Agip				
LPM	1.029.339	169.239	344.249	
Olmetto London LTD			100.000	
KCSM			245.000	
Confezioni Ties			50.000	
Totale rettifiche	1.318.600	186.508	1.834.896	8.751

All'esito di tali rettifiche il patrimonio sociale ha subito le seguenti riduzioni

	2010	2011	2012	2013
risultato post rettifiche	-865.079	-171.402	-3.389.348	-5.055.687



patrimonio	netto	4.276.242	3.111.160	2.939.758	-449.590
inizio periodo					
iscrizione	riserva	-300.003			
rivalutazione					
<u>Patrimonio netto fine</u>		<u>3.111.160</u>	<u>2.939.758</u>	<u>-449.590</u>	<u>-5.505.277</u>
<u>periodo</u>					

Tali conclusioni sono state oggetto di accurato vaglio critico da tutte le parti costituite.

All'esito di compiuta disamina delle diverse argomentazioni proposte in causa, il Collegio ritiene di poter recepire pienamente le conclusioni rassegnate dal CTU con riferimento alle rettifiche contabili effettuate, anche a fronte della coerenza della ricostruzione operata dal CTU dott. Tentardini con riferimento alla **valutazione del magazzino della fallita con quella operata in sede penale dal Tribunale di Como (confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di Milano⁹)** con riferimento alle posizioni di STRAZZA, RAPPÀ e VIANELLO.

Sul punto, invero, valga rilevare che il Tribunale di Como ha così concluso:

- *“la svalutazione (n.d.r. del magazzino) proposta dalla CLERICI (n.d.r. consulente del Fallimento) appare inattendibile nella sua entità (quasi dieci milioni di euro): sia perché computa nel dato gli oneri indiretti di produzione, che ritenne falsi e che, invece, non lo erano; sia perché pervenne al risultato da un dato di partenza – il valore Gobetti – di chiara impronta liquidatoria e come tale insuscettibile di rispecchiare una valutazione operata in continuità; sia, infine, perché le considerazioni spese intorno a Burberry appaiono in parte contraddette dai (pochi) dati obbiettivi a disposizione, in parte indebitamente generali. (...) l'incidenza di tali mancate svalutazioni sull'artificioso mantenimento in vita della società, infatti appare più che dubbia: specie in relazione a un evento di dissesto cagionato autonomamente per altra via” (id est esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali);*
- *“la consulente, insomma, ha posto un chiaro nesso di derivazione causale tra la manipolazione delle rimanenze di magazzino e (l'occultamento del) la perdita del capitale sociale. (...) tale conclusione risulta però errata, tanto nella formulazione astratta quanto nella declinazione concreta. Gli oneri indiretti considerati da OLMETTO non possono dirsi falsi né, per quanto consta, erroneamente computati”.*

Anche secondo il Tribunale penale, quindi, non vi è evidenza che la perdita del capitale sociale sia stata occultata tramite un'indebita sopravvalutazione del magazzino di OLMETTO.

c. La mancata contabilizzazione nei bilanci di OLMETTO di debiti tributari e previdenziali.

A pagina 80 della **prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.** il Fallimento ha segnalato “ulteriori inadempienze nella redazione dei bilanci di OLMETTO s.p.a.” asseritamente emerse all'esito dell'esame delle insinuazioni tardive, consistenti nell'omessa annotazione nei bilanci della s.p.a. di un “ingentissimo ammontare di debiti tributari e contributivi accumulati a partire dall'anno 2009”. L'ammontare di tali poste non è stato indicato, avendo il Fallimento riservato la relativa produzione con la seconda memoria.

⁹ Sentenza 22 febbraio 2022, depositata in data 24 febbraio 2022 dalla difesa di Vincenzo CAMPA (doc. 77).



Si tratta evidentemente di una nuova allegazione, con la quale è stata introdotta **una nuova domanda** risarcitoria fondata su una diversa *causa petendi*, che non può ritenersi ammissibile in quanto introdotta per la prima volta solo con le memorie intermedie, non essendo stata in alcun modo anticipata, e invero neppure adombrata, negli atti introduttivi o nel corso della prima udienza.

Per ciò solo non può venire esaminata in questa sede.

Peraltro, il c.t.u. ha puntualmente rilevato che le domande di insinuazione, su cui tale nuova allegazione si fonda, erano già note al curatore nel maggio giugno 2015 (sulla base delle date delle domande di insinuazione) e dunque ben prima della notifica dell'atto di citazione.

La relativa domanda va dunque dichiarata inammissibile.

5. In conclusione, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il c.t.u. dott. Tentardini, sui seguenti punti:

- la società aveva perduto il capitale **al 31 agosto 2012** quanto avrebbe dovuto registrare un **patrimonio netto negativo per 449.590 euro**;
- l'organo amministrativo avrebbe dovuto al verificarsi di una causa di scioglimento agire in conformità a quanto previsto dagli articoli 2485 e 2486 c.c. dal momento in cui lo stato di liquidazione era quantomeno conoscibile con l'ordinaria diligenza, ovvero, al più tardi, al momento dell'approvazione del bilancio 2012, avvenuta all'esito della assemblea dell'**8 febbraio 2013**;
- quindi, l'organo amministrativo avrebbe dovuto convocare senza ritardo l'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società *ex art.* 2485 c.c. o per la ricapitalizzazione della stessa *ex art.* 2447 c.c., curando le relative pubblicità legali a beneficio dei terzi;
- l'organo amministrativo, invece, è rimasto inerte e ha continuato ad operare aggravando pesantemente l'indebitamento la situazione di patrimonio netto negativo della società.

Ciò premesso, sotto il profilo della **responsabilità soggettiva** va precisato sin da ora che deve, conseguentemente, **escludersi ogni responsabilità in capo ai** convenuti **cessati dalle rispettive cariche prima della data dell'8 febbraio 2013**, ovvero prima dello svolgimento dell'assemblea in cui gli amministratori hanno presentato la bozza del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2012.

Ciò vale per gli amministratori **Mario PRAYER¹⁰**, per i sindaci **Giovanni VAGHI, Dante CAVICCHIOLO, Giuliano GINI, Paolo MAZZOLA, Nicola MARIANI** e per la società di revisione **REVIT s.p.a.**

Orbene poiché l'addebito che sorregge il loro coinvolgimento in giudizio cade, o comunque non risulta essere rilevante ai fini della presente decisione, rimangono assorbite anche tutte le domande c.d. "trasversali" svolte nei loro confronti da altri convenuti.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale a questo punto è chiamato a valutare la fondatezza, o meno, nel merito delle contestazioni mosse dal Fallimento nei confronti delle seguenti parti:

¹⁰ È appena il caso di rammentare che Gianpaolo VIANELLO è cessato dall'incarico il 28 maggio 2010, sicché anche in sede civile sarebbe andato esente da responsabilità.



i componenti del c.d.a.:

- > **ALBERTO LAVIA**, consigliere non esecutivo dal 1° settembre 2008 al 24 aprile 2012 e dall'8 aprile 2013 al 20 ottobre 2014
- > **Stanley TUCKER**, consigliere dall'8 ottobre 2010 al 24 aprile 2012, quindi dall'8 aprile 2013 al 5 novembre 2014, **contumace** (chiamato in causa da FREY)
- > **Pamela Elizabeth HARPER**, consigliere dal 16 marzo 2012 al 24 aprile 2012 e quindi dall'8 aprile 2013 al 5 novembre 2014, **contumace** (chiamata in causa da FREY),

I componenti del collegio sindacale

- > **LUCA BASSI**, Presidente del collegio sindacale dal 10 ottobre 2012 al 27 febbraio 2015
- > **PAOLO FREY**, sindaco effettivo dal 10 ottobre 2012 al 27 febbraio 2015
- > **PIETRO PONTIGGIA**, sindaco effettivo dal 10 ottobre 2012 al 27 febbraio 2015

nonché di

- > **RIA GRANT THORNTON S.P.A.**, società di revisione dei conti dal 22 giugno 2012 al fallimento, che ha certificato il bilancio chiuso al 31 agosto 2012 e i successivi.
- > **FABRIZIO BRUGORA**, responsabile della revisione dei conti per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Va precisato, quanto alla posizione dei terzi chiamati, che nonostante il Fallimento non estenda la domanda nei confronti dei contumaci TUCKER e HARPER ai fini della valutazione delle domande c.d. trasversali e dunque del “riparto interno delle responsabilità” le loro posizioni vanno comunque considerate unitamente a quelle degli amministratori convenuti in via principale, al limitato fine di determinare il rispettivo grado di responsabilità ed il riparto interno del *quantum* risarcibile. Quindi verranno considerate nel proseguo tutte le posizioni degli amministratori in carica nel periodo di riferimento.

6. Sulla responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo.

A seguito della decisione del Fallimento di coltivare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori convenuti Carlo STRAZZA, Vincenzo RAPPÀ e Gianpaolo VIANELLO in sede penale, tutte le domande svolte nei confronti dei medesimi debbono intendersi trasferite in sede penale *ex art. 75 c.p.p.*, attesa la sovrapposibilità della *causa petendi* delle domande risarcitorie svolte avanti al Tribunale civile rispetto a (solo) talune condotte sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria penale (come meglio riportate sopra, nella nota n. 2).

Come emerge dagli atti del procedimento penale Carlo STRAZZA è stato **condannato** non solo per la distrazione, ma anche per l'imputazione relativa a “*altre condotte contrarie a specifici obblighi di legge, consistiti nell'omettere – a fronte della totale perdita del capitale sociale, manifestatasi sin dall'esercizio 2009 - di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c., e comunque nell'astenersi per anni dal chiedere il proprio fallimento malgrado l'ingravescente dissesto*”¹¹.

¹¹ Così il capo d'imputazione nei confronti di Carlo STRAZZA di cui al punto 1A - sub 5), che è stato ritenuto assorbito nel fatto di cui al punto 1A-sub 4). Tale assorbimento sottende un giudizio di piena sussistenza dei fatti sub 4 e sub 5) che il Tribunale di Como ha considerato unitariamente.



RAPPA e VIANELLO sono stati completamente assolti da tutte le imputazioni.

Dunque, l'esito del giudizio penale - con la condanna del Presidente del c.d.a. e unico amministratore delegato della s.p.a. - non determina alcuna preclusione a che in questa sede venga esaminata la condotta omissiva o commissiva degli amministratori senza deleghe che sedevano in c.d.a. con i sindaci, chiamati a rispondere solidalmente con esso.

In particolare, in merito alla posizione di Alberto LAVIA, John Stanley TUCKER e Pamela Elizabeth HARPER, va precisato che essi

- hanno ricoperto la carica di **consiglieri senza deleghe** della società fallita dall'8 aprile 2013 all'ottobre/novembre 2014¹² e, dunque,
- non hanno partecipato all'approvazione in data 8 febbraio 2013 del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2012, che avrebbe dovuto registrare l'avvenuta perdita del capitale sociale,
- hanno tuttavia partecipato alla redazione del bilancio successivo, relativo all'esercizio chiuso il 31 agosto 2013, approvato con grande ritardo solo nel giugno 2014, laddove emerge *per tabulas* la grave insufficienza patrimoniale (patrimonio netto negativo per 2.156.521 euro),
- infine, sedevano nel c.d.a. quando è stata notificata alla società la prima istanza di fallimento (21 luglio 2014) così come erano ancora in carica il 14 ottobre 2014, quando la società ha presentato domanda di concordato preventivo in bianco, alla quale tuttavia non ha fatto seguito il deposito di alcun piano.

Quanto alla responsabilità dei **consiglieri "non operativi"** giova rammentare che essi, in assenza di specifici indici di allarme, non risultano onerati da alcun generale obbligo di "vigilare" sull'operato dell'amministratore delegato e di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli atti di loro competenza, quali in primo luogo la redazione del bilancio (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17441 del 31/08/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2038 del 26/01/2018).

Poiché il compito relativo alla redazione del bilancio di esercizio **non può essere oggetto di delega** in favore di uno o più componenti del c.d.a. e, secondo quanto disposto dall'art. 2423 c.c., gli amministratori sono collegialmente tenuti a redigere il bilancio secondo i principi *ex lege* previsti, consegue che tutti gli amministratori, anche quelli privi di deleghe, sono solidalmente responsabili quanto al rispetto degli obblighi di legge inerenti alla redazione del bilancio, fra i quali l'obbligo di attenersi ai principi di veridicità e chiarezza.

Ciò precisato e tenuto conto che i consiglieri *de quibus* non erano, come visto, in carica al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 31 agosto 2012, deve operarsi una valutazione del loro operato esclusivamente con riferimento alle condotte tenute a fare data dall'8 aprile 2013 sino al 20 ottobre 2014 per quanto riguarda LAVIA e al 5 novembre 2014 per quanto riguarda TUCKER e HARPER (date in cui sono rispettivamente cessati dalle cariche).

Nel caso di specie la responsabilità anche dei consiglieri senza deleghe deriva dunque dall'aver essi partecipato alla redazione del bilancio chiuso al 31 agosto 2013; bilancio che, come detto, è stato predisposto solo nel giugno del 2014.

¹² Si precisa che LAVIA ha ricoperto la carica di amministratore senza deleghe anche precedentemente all'aprile 2013 e, nella specie, dal 1° settembre 2008 al 24 aprile 2012, periodo non rilevante in base a quanto detto nel paragrafo 3.



Il bilancio dell'esercizio 2013 è stato, dunque, presentato ai soci con estremo ritardo rispetto al termine ultimo previsto per il caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato dal disposto di cui all'art. 2364 c.c. di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (termine che, chiudendo l'esercizio al 31 agosto di ogni anno, sarebbe scaduto alla fine del mese di febbraio 2014).

Un volta approvato (in ritardo), in data 1 agosto 2014, il bilancio al 31 agosto 2013, solo in data 19 settembre 2014 e solo il LAVIA ha sollecitato un intervento da parte del presidente del c.d.a. STRAZZA per la convocazione dell'assemblea per assumere le deliberazioni necessarie *ex artt.* 2484 e 2485 c.c. (cfr. doc. 7 LAVIA) e, successivamente, in data 17 ottobre 2014 sempre il solo LAVIA ha depositato (unitamente ai membri del collegio sindacale) ricorso per l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento *ex artt.* 2485, comma 2 c.c. (cfr. doc. 9 LAVIA).

La reazione del consigliere LAVIA, che di per sé dimostra come anche i consiglieri senza deleghe fossero perfettamente in grado di conoscere la reale situazione della s.p.a. e dunque di attivare gli strumenti previsti dalla legge in caso di perdita del capitale sociale, non ha prodotto alcuna reazione utile, sicché deve reputarsi insufficiente ai fini dell'interruzione del nesso di causalità.

Né LAVIA, né TUCKER e neppure HARPER hanno fatto annotare a verbale del c.d.a. o nel libro delle adunanze alcun dissenso, avendo peraltro concorso con la loro muta inerzia a far sottoporre all'assemblea con grandissimo ritardo il bilancio 2013.

È, dunque, ascrivibile in capo ai convenuti LAVIA, TUCKER e HARPER la responsabilità per il ritardo con cui hanno predisposto, unitamente agli altri componenti del c.d.a., il progetto di bilancio dell'esercizio 2013 e la relativa relazione, nonché per aver mancato di provvedere "senza indugio" ai sensi di cui all'art. 2482 *ter* c.c. una volta rilevato il verificarsi della causa di scioglimento *ex art.* 2484, comma 1 n. 4 c.c. e per aver mancato di ottemperare agli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio di cui all'art. 2486 c.c., permettendo alla società di continuare ad operare appunto sino all'aprile 2015, generando sempre maggiori perdite.

A nessuna differente conclusione possono portare le determinazioni del Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Como, con riferimento alla posizione del consigliere LAVIA (la cui posizione è stata archiviata all'esito delle indagini), dal momento che l'archiviazione non si fonda su un giudizio di insussistenza del fatto, o di alcuni suoi elementi, bensì sulla mera non sostenibilità in giudizio dell'accusa.

Ciò posto, il Collegio ritiene che vada senz'altro riconosciuta la responsabilità (in concorso con gli altri amministratori in carica nello stesso periodo, ed in particolare in concorso con STRAZZA) per colpevole negligenza in capo ai consiglieri LAVIA, HARPER e TUCKER in ordine alla contestazione qui in esame limitatamente al periodo compreso tra il 28 febbraio 2014 (giorno successivo allo scadere del termine di 180 giorni per la presentazione del bilancio) e il 20 ottobre 2014 (data di cessazione dall'incarico di LAVIA) ovvero al 5 novembre 2014 (data di cessazione dall'incarico dei due contumaci).

7. Sulla responsabilità dei sindaci

Il Fallimento ha esteso la responsabilità in relazione all'addebito di **indebita prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale** in violazione degli obblighi di cui all'art.



2486 c.c. anche nei confronti dei sindaci che hanno rivestito le cariche sociali dall'esercizio 2008/2009 fino alla dichiarazione di fallimento del 2 aprile 2015.

Osserva il Tribunale che, sebbene la responsabilità dei sindaci non costituisca automatica proiezione di quella dell'organo gestorio, la medesima responsabilità è, in ogni caso, parametrata alle condotte poste in essere dagli amministratori e, perciò, nonostante la presente decisione non investa la posizione dei principali componenti del c.d.a., questo Collegio non può esimersi dal verificare la sussistenza o meno degli addebiti mossi dal Fallimento, tenuto conto di quanto sopra già detto riguardo alla posizione di Carlo STRAZZA, condannato per la condotta di bancarotta semplice e per le omissioni in presenza del verificarsi di cause di scioglimento della s.p.a. (si veda sopra par. 6).

All'organo di controllo la curatela ha contestato, nella specie, una responsabilità per concorso omissivo nell'illecito degli amministratori consistente nel non essersi attivati per impedire il protrarsi della pratica illegittima della redazione dei bilanci di esercizio in violazione dei principi di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e, dunque, il protrarsi dell'attività d'impresa in un momento successivo alla integrale perdita del capitale sociale (perdita celata appunto da una redazione infedele dei bilanci di OLMETTO).

Giova rammentare che compito essenziale del collegio sindacale *ex art.* 2403 c.c. è il controllo, secondo la diligenza professionale *ex art.* 1176, comma 2 c.c., del rispetto da parte dell'organo gestorio dei principi di corretta amministrazione, verificando in ogni tempo che gli amministratori compiano scelte nell'osservanza delle regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto.

Dunque, il controllo sindacale deve essere accurato e penetrante, e deve esplicitarsi anche nella richiesta agli amministratori di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (cfr. art. 2403 *bis*, comma 2 c.c.), riguardando qualsiasi aspetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Si tratta di controllo non meramente formale, ma coinvolgente anche la legittimità sostanziale dell'intera attività sociale (non solo dell'operato degli amministratori), con verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo (art. 2403, comma 1 c.c.), senza però estendersi all'esame dell'opportunità e della convenienza delle singole scelte gestorie, il cui apprezzamento è riservato alla competenza esclusiva degli amministratori (salvo il caso di scelte gestorie palesemente arbitrarie e irrazionali).

Le norme, sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare, sono poste, oltre che nell'interesse dei soci e della società, anche nell'interesse, concorrente o esclusivo, dei creditori sociali e a tutela di tali interessi ai sindaci sono riconosciuti dal legislatore numerosi strumenti di reazione e rimedi idonei ad evitare la prosecuzione di condotte gestorie dannose e impedire l'acuirsi del pregiudizio subito dalla società e dai creditori, quali:

- la richiesta di informazioni o di ispezione *ex art.* 2403 *bis* c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata *ex artt.* 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite *ex artt.* 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c. e ove siano riscontrabili gravi irregolarità gestionali, il ricorso al rimedio giurisdizionale di cui all'art. 2409 c.c.



La responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori, ai sensi dell'art 2407, comma 2 c.c., presuppone dunque non solo che i primi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, onde i sindaci possono essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi (e al loro mancato intervento) direttamente imputabili.

La Corte di legittimità ha ritenuto sufficiente per affermare la responsabilità dei sindaci a titolo di inosservanza del dovere di vigilanza l'omesso rilievo di una macroscopica violazione di legge o l'omessa reazione di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass. Civ. 13517/2014), sottolineando che il comportamento dei componenti del collegio deve essere ispirato al dovere di diligenza propria del mandatario ed improntato ai principi di correttezza e buona fede, sicché l'adempimento dei loro compiti non si esaurisce nell'espletamento meramente burocratico delle attività specificate dalla legge, essendo necessaria l'adozione dello strumento più consono ed opportuno di reazione all'accertamento di atti gestori non legittimi e dannosi per la società o i terzi, dovendo, in ultima analisi la vigilanza essere attiva ed effettiva e non puramente formale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12 luglio 2019, n. 18779).

Ciò precisato, ritiene il Tribunale che nel caso di specie gli *ex* componenti dell'ultimo collegio sindacale di OLMETTO, i sindaci BASSI, FREY e PONTIGGIA, non si siano attivati nonostante la presenza di plurimi segnali di allarme, che avrebbero potuto e dovuto far sorgere immediati dubbi circa la prosecuzione da parte degli amministratori dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, e innescare le dovute reazioni da parte dell'organo di vigilanza, sopra già elencate.

All'esito dell'istruttoria espletata, verificato che la perdita del capitale sociale è avvenuta nel corso dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2012 e dal momento che i sindaci BASSI, FREY e PONTIGGIA:

- in data 17 gennaio 2013 hanno formulato **parere positivo** in ordine al bilancio al 31 agosto 2012, limitandosi a rilevare che: *“Dai contatti con la Società di revisione sono emersi aspetti rilevanti per i quali si è reso necessario con specifici approfondimenti. Nello specifico è stato rilevato che:*
 - *“la società detiene partecipazioni di controllo ed è obbligata alla redazione del **bilancio consolidato** che alla data della presente relazione **non è ancora stato predisposto**”;*
 - *“le valutazioni delle partecipazioni in imprese controllate, effettuate al costo di acquisto, evidenziano differenze negative derivanti dal confronto tra il valore iscritto a bilancio e la valutazione effettuata con il criterio del patrimonio netto”* (cfr. doc. 39 Fallimento);
- **nonostante il giudizio negativo dei revisori sui bilanci chiusi al 31 agosto 2013 e 2014**, non hanno adottato - come era loro obbligo - alcuna iniziativa idonea a evitare il protrarsi della grave irregolarità, essendosi limitati a formulare giudizio negativo sui medesimi bilanci;
- da ultimo, hanno presentato istanza al Tribunale *ex art. 2484, 2485 c.c. e 737 c.p.c.* solo nell'ottobre 2014, **quando già era pendente una istanza di fallimento** e la società aveva presentato domanda di concordato in bianco;
- da ultimo, non si sono attivati e non hanno presentato alcuna denuncia *ex art. 2409 c.c.*;

il Collegio ritiene di non poter condividere l'opinione espressa dal c.t.u. per la quale il predetto collegio sindacale debba andare esente da responsabilità in questa sede.



Deve ritenersi documentalmente provato che numerose criticità in merito alla valutazione in bilancio delle partecipazioni di OLMETTO fossero già state rilevate dal collegio sindacale in carica in occasione della **relazione ex art. 2429 c.c. al bilancio chiusi al 31 agosto 2012, datata 17 gennaio 2013**. Criticità che avrebbero dovuto portare l'organo di controllo, nell'esercizio diligente della propria carica, a svolgere approfondimenti rigorosi sul punto e ad effettuare osservazioni e proposte in ordine al bilancio stesso, facendo in tal modo emergere tempestivamente come, in applicazione dei corretti principi contabili, una rettifica al ribasso del valore della voce "partecipazioni" (anche senza prendere in considerazione le rettifiche al magazzino) avrebbe fatto emergere la completa erosione del capitale sociale e dunque il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Ciò, tuttavia, non è stato fatto, con grave negligenza da parte del collegio sindacale di OLMETTO che si è reso inadempiente agli obblighi di vigilanza e agli obblighi di iniziativa sullo stesso *ex lege* gravanti.

Tale inadempimento rende irrilevante, in quanto insufficiente a scindere il nesso di causalità, qualsivoglia attività o iniziativa assunta dall'organo *de quo* successivamente e nella specie addirittura l'anno successivo, nel 2014.

Non può dunque sussistere dubbio sulla gravità dell'omissione e sulla sua qualificazione in termini di grave inadempienza da parte dei sindaci in carica al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio 31 agosto 2012.

Un intervento attivo del collegio sindacale fin dalla chiusura dell'esercizio 2012, mediante il ricorso ad uno degli strumenti di reazione previsti dalla legge, avrebbe di certo potuto evitare il protrarsi delle omissioni degli amministratori e dunque - per quanto qui rileva - l'aggravamento del dissesto di OLMETTO.

I sindaci BASSI, FREY e PONTIGGIA, in solido tra loro, vanno pertanto ritenuti responsabili del danno derivante ai creditori sociali dall'indebita prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della s.p.a. OLMETTO, limitatamente al periodo compreso tra il 28 febbraio 2014 (giorno successivo allo scadere del termine di 180 giorni per la presentazione del bilancio) e il 14 ottobre 2014 (data di deposito della domanda di concordato in bianco), e in solido con gli amministratori in carica nello stesso periodo e, per quanto oggetto del presente giudizio, con gli amministratori senza deleghe Alberto LAVIA, John Stanley TUCKER e Pamela Elizabeth HARPER.

8. Sulla responsabilità della società di revisione e del responsabile della revisione

Il Fallimento ha contestato nei confronti delle società di revisione di OLMETTO, REVIT S.p.a. (già Ria & Partners S.p.a.) per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e RIA GRANT THORNTON S.p.a. e per gli esercizi 2012, nonché nei confronti del responsabile per la revisione per tutti predetti esercizio, Fabrizio BRUGORA, l'omesso o negligente controllo contabile in relazione agli addebiti mossi nei confronti degli ex amministratori della Società di violazione dell'obbligo di redazione del bilancio di esercizio secondo i canoni di cui agli artt. 2423 ss. c.c., per gli esercizi dal 2008/2009 in poi e di continuazione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale.

L'attore ha sostenuto, quindi, la responsabilità anche delle società di revisione convenute, ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 29/2010, per avere rilasciato relazioni attestanti la conformità alle norme di redazione del bilancio di esercizio di OLMETTO del tutto erronee e così inducendo i creditori sociali a



ritenere che trattavasi di una società solida e, conseguentemente, a mantenere i rapporti di credito in essere con la stessa.

Il Fallimento ha chiesto, pertanto, l'accertamento della responsabilità contrattuale di REVIT e di RIA per il grave inadempimento ai doveri imposti dall'art. 15 del d. lgs. 29/2010, con condanna al risarcimento dei danni da attestazione positiva di bilanci contenenti comunicazioni non veritiere.

Come noto, ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 39/2010, i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

Trattasi di una fattispecie di responsabilità civile per fatto proprio colposo o doloso dei revisori commesso nell'esercizio dell'attività di controllo contabile loro demandato, ancorché solidale con quella degli amministratori e, in quanto tale presuppone, in estrema sintesi, l'accertamento

- i. dell'inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell'accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione;
- ii. del pregiudizio economico arrecato dal mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi;
- iii. del nesso causale tra la condotta inadempiente ed il pregiudizio economico, in modo tale che quest'ultimo costituisca, ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri (in termini Tribunale di Milano, sentenza n. 8390/2021, Giudice relatore Dott.ssa Daniela Marconi, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Affinché il danno lamentato (nel caso di specie dal Fallimento) sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato.

Nel caso in esame, l'attore nel formulare la propria domanda risarcitoria deduce in sintesi che laddove il giudizio delle società di revisione fosse stato negativo (come avrebbe dovuto essere quantomeno a partire dall'esercizio 2008/2009), gli altri organi sociali e, soprattutto, i creditori sarebbero certamente stati indotti ad assumere le iniziative di legge e, in particolare, a presentare istanza di fallimento, impedendo l'aggravamento del dissesto di OLMETTO.

Ribadendo che nessuna responsabilità può riscontrarsi in capo alla società di revisione REVIT, essendosi questa occupata di revisionare i bilanci solo fino al 22 giugno 2012, ovvero antecedentemente alla perdita del capitale sociale da parte della Società, questo Collegio è chiamato a valutare se possa riscontrarsi un inadempimento in capo a RIA (e, con essa, al responsabile della revisione BRUGORA), la quale è subentrata a REVIT nell'incarico di revisione dei bilanci di OLMETTO.

In merito, risulta documentalmente provato come RIA, già in occasione della revisione del bilancio 31 agosto 2012, fosse a conoscenza di alcune criticità che caratterizzavano la gestione economico-



finanziaria di OLMETTO (cfr. doc. 192 d.c.p. Fallimento), esprimendo in un documento interno le seguenti considerazioni: “

- iv. *L'amministratore non è competente nella predisposizione della reportistica contabile e finanziaria e si avvale di consulenti esterni (dr. Rappa Vincenzo, commercialista in Como) e di ufficio amministrativo interno, il cui responsabile è il rag. Cadenazzi Fabrizio.*
- v. *Dalla conoscenza del cliente acquisita negli esercizi precedenti riteniamo di non potere fare affidamento sul sistema di controlli interni, a causa della inefficiente organizzazione, dell'eccessivo turnover di personale anche direttivo, dei bassi profili impiegati in ambito amministrativo-contabile. Ciò che pone un rischio alto di errori sul processo di redazione di bilancio.*
- vi. *Le aree maggiormente a rischio di errore o frode sono ritenute le seguenti: - immobilizzazioni finanziarie/partecipazioni in imprese controllate e collegate (valore inficiato da perdite durevoli di valore delle società partecipate); - rimanenze di magazzino (valore inficiato da notevoli livelli di merce no moving e componenti di costo del venduto non chiaramente determinati/determinabili); - debiti verso banche di notevole ammontare e particolarmente esposti nel breve termine, con prolungate forti posizioni finanziarie nette negative; - crediti commerciali vs clienti (fondo svalutazione crediti sottostimato); - fondi rischi per contenziosi con terzi, personale dirigente precedente e rami di azienda dismessi; - debiti tributari (oltre 5M€ di contributi IRPEF e INPS impagati negli esercizi dal 2008 ad oggi, il cui importo è stato stimato abbastanza precisamente solo di recente da consulenti del lavoro esterni, stante il notevole turnover di personale interno).*
- vii. *Il notevole turnover di ufficio amministrativo e commerciale, la litigiosità con il personale dipendente (dirigenti compresi) e con i consulenti esterni ha generato notevoli problemi di gestione in termini di tempestività delle rilevazioni contabili, mantenimento di personale qualificato e con sufficiente expertise e conoscenza del business di settore tessile. (...)*
- viii. *Esiste una considerevole pressione di presentare risultati di bilancio con indici “accettabili” nei confronti degli istituti creditizi che hanno concesso mutui e finanziamenti alla società e al gruppo.*
- ix. *Dalla conoscenza consolidata del cliente riteniamo di porre attenzione anche ai rapporti intercompany (politiche di transfer price tra società di gruppo tramite contratti di servizio e rapporti commerciali), su pricing magazzino, sul valore delle partecipazioni societarie, su debiti tributari e contributivi e fondi rischi attinenti (...).”*

Pertanto, la società di revisione convenuta aveva sin dal bilancio relativo all'esercizio 31 agosto 2012 (nel corso del quale, è stato accertato all'esito della CTU, la Società ha perso il proprio capitale) precisamente individuato una serie di voci bilancistiche che avrebbero richiesto una particolare attenzione, tra cui proprio le partecipazioni in imprese controllate e collegate e le rimanenze di magazzino; voci che rettificata dal c.t.u. Tentardini in applicazione dei corretti principi contabili hanno portato il patrimonio netto di OLMETTO ad essere negativo appunto dall'esercizio chiusi al 31 agosto 2012.

Di talché, i segnali di allarme erano chiari ed erano stati rilevati dal professionista incaricato della revisione contabile della Società. Nonostante ciò, la revisione del bilancio del predetto esercizio si è chiusa con parere positivo, limitandosi in quell'occasione RIA a rilevare che le partecipazioni in LPM



s.r.l. e TESSITURA ELMTEX s.r.l. fossero state oggetto di erronea contabilizzazione da parte della Società e che, in caso di corretta contabilizzazione, il patrimonio netto sarebbe stato inferiore di euro 1.424.000 “*al lordo dell’effetto fiscale*” alla data del 31 agosto 2012 (si tenga presente che il bilancio 2011/2012 riporta un patrimonio netto di euro 2.890.418), ma non negativo.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che RIA si sia resa gravemente inadempiente ai doveri sulla stessa gravanti e che quindi non possa andare esente da responsabilità, così come il responsabile della revisione Fabrizio BRUGORA.

9. Sulla quantificazione del danno.

La condotta omissiva tenuta da amministratori e sindaci in un momento in cui - si ripete - era già emersa l’incapienza patrimoniale - ha determinato un rilevante aggravio del dissesto di OLMETTO come di seguito determinato, che non si sarebbe verificato qualora gli amministratori avessero “senza indugio” posto in liquidazione la società.

Ai fini della liquidazione del danno è stato chiesto al c.t.u., di apportare rettifiche al bilancio relativo all’esercizio a partire dal quale doveva ritenersi perduto il capitale sociale (come già visto l’esercizio chiuso al 31 agosto 2012) e ai bilanci successivi fino alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo (14 ottobre 2014) ovvero fino alla data di Fallimento (2 aprile 2015) al fine di verificare l’andamento del valore del patrimonio netto, detratti i costi che sarebbero stati compatibili (ineliminabili) con lo stato di liquidazione della società e, cioè, che sarebbero stati comunque funzionali alla necessità di conservare l’integrità e il valore del patrimonio come prescritto dall’art. 2486 c.c.

Il consulente tecnico d’ufficio in primo luogo - in logica prudenziale e di maggior garanzia per i convenuti e terzi chiamati, che va condivisa - ha preso come riferimento temporale di partenza la data dell’8 aprile 2013 (e non l’8 febbraio 2013, di approvazione del bilancio 2012), avendo considerato il tempo che sarebbe stato normalmente necessario per gli amministratori per adottare i provvedimenti di cui all’art. 2485, terzo comma, c.c. le conseguenti opportune iniziative per la conservazione del patrimonio.

L’8 aprile 2013 è dunque il momento dal quale i danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività sono imputabili agli organi sociali e ai revisori.

Il consulente ha dunque proceduto, come richiesto dal quesito, ad operare le rettifiche al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 agosto 2012, e a quelli successivi, al fine di riscriverli in chiave “liquidatoria”, resa necessaria dall’essersi ormai verificata una causa di scioglimento della società (cfr. pag. 101 – 106 perizia).

Inoltre, ha provveduto a dedurre i costi che comunque la s.p.a. OLMETTO avrebbe sostenuto anche se fosse stata posta tempestivamente in liquidazione (cfr. pag. 106 – 110).

Dal raffronto dei risultati d’esercizio emerge con evidenza che nel corso del primo esercizio (31 agosto 2012- 31 agosto 2013) la prosecuzione dell’attività non ha determinato un aggravamento, **bensì un**



miglioramento rispetto al caso della messa in liquidazione della società, pari ad euro 1.169.146 euro¹³.

La prosecuzione dell'attività nell'esercizio 2014, dopo l'approvazione – con grande ritardo come già detto - del bilancio 31 agosto 2013 ha determinato un risultato di patrimonio netto fortemente negativo, pari a - 2.277.032.

L'ulteriore prosecuzione dell'attività nel periodo compreso fra il 31 agosto 2013 e il 14 ottobre 2014 ha determinato un ulteriore aggravio per – 173.000 euro.

Dal 14 ottobre 2014 alla data del fallimento (2 aprile 2015) il patrimonio netto negativo ha registrato un ulteriore – 660.752,00 euro.

Il quesito incaricava il c.t.u. di effettuare i conteggi del c.d. danno differenziale anche con riferimento alla data del **14 ottobre 2014**, data in cui gli amministratori di OLMETTO hanno depositato domanda di concordato preventivo in bianco.

Il Tribunale ritiene corretto assumere questa ultima data – 14 ottobre 2014 - come riferimento per i conteggi volti alla determinazione del danno da prosecuzione indebita dell'attività d'impresa, dovendosi considerare

- che pochi giorni prima del deposito della domanda di concordato in bianco (l'8 ottobre 2014) i sindaci BASSI e PONTIGGIA avevano depositato separate domande di fallimento della s.p.a.;
- che il sindaco FREY e l'amministratore LAVIA hanno presentato in data 17 ottobre 2014 ricorso al tribunale per l'accertamento dello stato di scioglimento della società;
- che gli amministratori senza deleghe LAVIA, TUCKER e HURPER sono cessati dall'incarico immediatamente dopo (rispettivamente il 20 ottobre e il 5 novembre);
- che comunque va considerato formalmente assolto in quel momento l'obbligo in capo agli amministratori, in difetto di specifica allegazione da parte del Fallimento quanto ad un addebito di abusivo utilizzo dello strumento ex art. 161, sesto comma, l.f..

Il c.t.u. all'esito di un'analisi completa, dettagliata e motivata, ha accertato che il danno causato ai creditori sociali dall'inadempimento degli amministratori e dei sindaci di OLMETTO per l'indebita prosecuzione dell'attività dal 31 agosto 2013 al 14 ottobre 2014 ammonta ad **euro 1.280.940**¹⁴.

Si tratta, evidentemente, dell'importo complessivo del danno addebitabile a tutti gli organi della società (nei limiti già sopra espressi) in via solidale.

Con specifico riferimento alla posizione dei convenuti RIA GRANT THORNTON s.p.a. e Fabrizio BRUGORA va, tuttavia, osservato come dalla condotta illecita dei predetti revisori non è conseguito alcun danno, dal momento che – come sopra visto – nel corso dell'esercizio successivo a quello certificato (esercizio chiuso al 31 agosto 2012) e dunque nell'intervallo di tempo dall' 8 aprile 2013 al 14 ottobre 2014 la prosecuzione dell'attività caratteristica non ha determinato alcun decremento patrimoniale, bensì un incremento per euro 1.169.146 (cfr. perizia pag. 114-117).

¹³ Dunque, Vincenzo RAPPA, in quanto cessato dalla carica di consigliere il 2 agosto 2013, comunque anche in sede civile non avrebbe dovuto rispondere di alcun danno.

¹⁴ In particolare, si fa riferimento alla tabella a pagina 117 della c.t.u., che permette di individuare il valore del decremento (o incremento) patrimoniale in determinati intervalli di tempo: dall'8 aprile 2013 al 31 agosto 2013, al 31 agosto 2104 e quindi al 14 ottobre 2014 e fino alla data di fallimento.



Dunque, nonostante i gravi inadempimenti sopra accertati i revisori non rispondono di alcun danno, dal momento che a seguito della certificazione senza riserve del bilancio 2012 non si è prodotto alcun danno, mentre per gli esercizi successivi – come detto – hanno reso *adverse opinion*, interrompendo il nesso di causalità.

Deve essere infatti considerata la particolare posizione dei revisori rispetto agli organi sociali, ed in particolar modo rispetto al Collegio sindacale, non potendosi sovrapporre il perimetro degli obblighi che il revisore assume, rispetto a quelli non solo di vigilanza, ma anche di debita reazione, assunti *ex lege* da amministratori e sindaci.

In conclusione, l'amministratore convenuto LAVIA e i sindaci BASSI, FREY e PONTIGGIA sono tenuti a rispondere nei confronti del Fallimento OLMETTO s.p.a., in concorso fra loro e con Carlo STRAZZA (di cui in sede penale è stata accertata la responsabilità per i medesimi fatti), per il danno causato ai creditori sociali pari ad **euro 1.280.940**.

Nei rapporti interni, deve essere considerato il diverso apporto causale imputabile all'organo amministrativo, rispetto agli organi di controllo.

In particolare i sindaci, per l'omesso o negligente controllo esercitato sui bilanci della s.p.a. devono rispondere, sia pure in astratto ai soli fini della determinazione della quota di compartecipazione al danno, in misura inferiore rispetto agli amministratori e - seguendo un orientamento consolidato di questo Tribunale - nei limiti di un terzo del danno complessivo arrecato, tenuto conto della minore incidenza degli obblighi di vigilanza che su di essi gravano quanto alla causazione del dissesto.

La quota parte di danno ascrivibile a sindaci ammonta dunque ad **euro 426.980** (pari a un terzo di euro 1.280.940). Nei rapporti interni ciascun componente del collegio sindacale deve rispondere in pari quota, ovvero per una quota pari a un terzo di tale ultimo importo, ovvero **euro 142.365** ciascuno (un terzo di euro 426.980).

Quanto alla posizione degli amministratori non operativi, l'apporto causale all'evento connesso agli illeciti accertati a carico dell'organo gestorio deve essere valutato in misura inferiore rispetto a quello astrattamente ascrivibile agli amministratori muniti di deleghe, in quanto - come sopra visto - ad essi va imputata responsabilità limitata alla fase di redazione del bilancio e non estesa alle fasi successive. Pare dunque equo quantificare la quota parte di responsabilità ascrivibile ai predetti, nei confronti del Fallimento, in un importo pari al 10% del complessivo danno, ovvero **euro 128.094**.

Nei rapporti interni, non essendovi ragione per differenziare le posizioni, ciascun amministratore non operativo rispondere per una quota pari ad un terzo di tale importo, ovvero per **euro 42.698** ciascuno.

Dunque, conclusivamente:

- la società di revisione RIA GRANT THORNTON s.p.a. e a Fabrizio BRUGORA non rispondono di alcun danno;
- i convenuti LAVIA, BASSI, FREY e PONTIGGIA **debbono essere condannati in solido** a pagare a titolo di risarcimento danni a favore del Fallimento l'importo di **euro 1.280.940** oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fallimento (2 aprile 2015) al saldo effettivo;
- il fallimento non ha esteso la propria domanda nei confronti di TUCKER e HARPER, sicché la



loro posizione viene presa in considerazione – in base alle domande svolte – con esclusivo riferimento alle domande c.d. trasversali svolte nei loro confronti dai convenuti BASSI, FREY e PONTIGGIA.

10. **Sulle chiamate in causa di terzi e sulle domande riconvenzionali c.d. trasversali**

Come già visto sopra, molti convenuti nel costituirsi in giudizio hanno svolto domande riconvenzionali nei confronti di altri convenuti ovvero hanno citato altri convenuti (e terzi) ritenuti corresponsabili degli addebiti mossi in questa sede dal Fallimento.

In proposito, si rende *in primis* necessario dichiarare assorbite, e quindi rigettare, tutte le chiamate in garanzia e le domande riconvenzionali trasversali svolte dai convenuti in capo ai quali non è stata riscontrata alcuna responsabilità, in quanto domande condizionate appunto all'accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al soggetto chiamante.

Nella specie devono essere rigettate le domande proposte da:

- Giovanni VAGHI nei confronti dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui alle polizze n. A4WBAI19896, n. A4WBAI25808, n. A4WBA026578 e n. DULSM007411 nonché nei confronti di REVIT, RIA e Fabrizio BRUGORA;
- Giuliano GINI nei confronti di LLOYD'S polizze n. A8MBWMPAAAA e n. AE000028998, nonché nei confronti di Carlo Attilio STRAZZA, Vincenzo RAPPA, Gianpaolo VIANELLO, Mario PRAYER e Alberto LAVIA, REVIT s.p.a. e il responsabile della revisione Fabrizio BRUGORA;
- Paolo MAZZOLA nei confronti di ZURICH INSURANCE PLC;
- REVIT s.p.a. nei confronti di AIG EUROPE LIMITED;
- RIA GRANT THORTON nei confronti della compagnia di assicurazione AIG, polizza n. IF0008512;
- Dante CAVICCHIOLO nei confronti dei LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui alle POLIZZE n. BZ14N00283B e n. BZ5N005454B;
- Dante CAVICCHIOLO ha, inoltre, citato in giudizio John Stanley TUCKER, Nicola MARIANI e Pamela Elizabeth HARPER in qualità di corresponsabili per le vicende per cui è causa, le cui posizioni sono già state precedentemente valutate.

10.1 **Sulla domanda di garanzia svolta da Pietro PONTIGGIA**

Il sindaco PONTIGGIA ha evocato in giudizio ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., onde sentirsi garantire e manlevare rispetto ad ogni pretesa avversaria eventualmente ritenuta fondata da questo Tribunale.

Vista l'incontestata operatività della polizza sottoscritta con GENERALI, quest'ultima, in accoglimento della domanda subordinata svolta dal chiamante, deve essere condannata a manlevare di tutto quanto l'assicurato dovrà pagare in ottemperanza alla presente sentenza per capitale, rivalutazione ed interessi nonché spese processuali,

- entro i limiti della quota di responsabilità dell'assicurato stesso *ex art. 9* condizioni di polizza, non potendosi condividere l'interpretazione di tale previsione data dal convenuto PONTIGGIA secondo cui la limitazione *de qua* (concernente la quota di responsabilità) opererebbe “*solo se i*



condebitori solidali non sono assicurati”; dovendosi correttamente interpretare la predetta limitazione come operante tutte le volte in cui vi siano tra i condebitori in solido soggetti non assicurati con la stessa compagnia GENERALI;

- o entro i limiti del massimale ivi previsto, ovvero nei limiti di euro 350.000,00 (pari ad un terzo del massimale di euro 1.050.000,00
- o previsto per la responsabilità professionale di “*commercialisti-ragionieri*”) ex art. 1 condizioni particolari di assicurazione e
- o con uno scoperto del 10% di tale somma con un minimo assoluto pari ad euro 5.000,00.

10.2 Sulla domanda di garanzia svolta da Paolo FREY

Paolo FREY ha evocato in giudizio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., onde sentirsi garantire e manlevare rispetto ad ogni pretesa avversaria eventualmente ritenuta fondata da questo Tribunale.

Respinte le eccezioni di inammissibilità della chiamata in garanzia, per quanto sopra già esposto, e vista l’incontestata operatività della polizza sottoscritta con UNIPOLSAI, quantomeno con riferimento alla quota di responsabilità dell’assicurato FREY, la compagnia di assicurazioni, in accoglimento della domanda subordinata svolta dal chiamante, deve essere condannata a manlevare di tutto quanto l’assicurato dovrà pagare in ottemperanza alla presente sentenza per capitale, rivalutazione ed interessi nonché spese processuali:

- o entro i limiti della quota di responsabilità dell’assicurato stesso ex art. 1 “norme comuni” della polizza,
- o entro i limiti del massimale ivi previsto, ovvero nei limiti di euro 1.549.370,70 e
- o con uno scoperto del 10% di tale somma con un minimo assoluto pari ad euro 5.164,57.

10.3 Sulla domanda di garanzia svolta da Luca BASSI

Il sindaco BASSI ha evocato in giudizio QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD’S SOTTOSCRITTORI DELLE POLIZZE n. A4WBA007668, n. A4WBAI07662, n. A4WBAI20226 e n. A4WBAI25907, onde sentirsi garantire e a manlevare rispetto ad ogni pretesa avversaria eventualmente ritenuta fondata da questo Tribunale.

I terzi chiamati in garanzia si sono costituiti a mezzo di differenti procuratori, eccependo *inter alia* l’inoperatività delle polizze per plurime ragioni.

È *in primis* doveroso precisare che trattasi di polizze c.d. *claims made*, ovvero di polizze a copertura di quanto l’assicurato “*sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell’esercizio della Attività Professionale definita in Polizza per ciascun reclamo (capitali, interessi e spese) avanzato per la prima volta contro l’Assicurato e denunciato agli Assicuratori nel corso del periodo di assicurazione*” (cfr. doc. 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 BASSI, condizioni particolari, art. 1: Oggetto dell’assicurazione), dovendosi intendere per reclamo “*la comunicazione con la quale i terzi manifestano all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni*” (cfr. “definizioni” documenti 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 BASSI).

Onde evitare “*la perdita del diritto (...) all’indennizzo*” l’assicurato “**entro i sette giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza (...) deve fare agli Assicuratori denuncia scritta:**



- (a) di ogni reclamo ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione;
- (b) di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo contro l'Assicurato, tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie ed opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione.

(...) *l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'assicurato all'indennizzo, salvo il caso in cui i sette giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza del periodo di assicurazione*" (cfr. docc. 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 BASSI, condizioni particolari, art. 5 "denuncia dei reclami").

Fatte queste doverose premesse, risulta documentalmente provato che

- la prima richiesta di apertura di non meglio precisata "circostanza cautelativa" con riferimento all'attività svolta per OLMETTO è stata inoltrata - ai sensi della polizza n. A4WBAI20226 - da tale Ulisse BIANCHI (sottoscrittore della polizza, unitamente a Luca BASSI) al broker assicurativo in data **3 luglio 2015** (cfr. doc. 51 BASSI) ed è stata seguita da una nutrita corrispondenza di aggiornamento sull'evolversi della situazione sino al marzo del 2016 (cfr. documenti da 52 a 60 BASSI);
- la prima richiesta di risarcimento inoltrata dal Fallimento al sindaco BASSI per le condotte per cui è causa è stata inoltrata a mezzo pec in data **13 giugno 2016** (cfr. doc. 60 BASSI).

Conseguentemente QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S sottoscrittori delle polizze n. A4WBA007668 e n. A4WBAI07662 - aventi rispettivamente durata dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2014 non possono essere chiamati a rispondere in questa sede di qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo al sindaco BASSI, dal momento che durante il periodo di assicurazione, coperto dalla predette polizze, BASSI non ha ricevuto qualsivoglia tipologia di reclamo (cfr. documenti 42.2 e 42.3 BASSI).

Discorso a parte, invece, deve farsi per la polizza n. A4WBAI20226, ai sensi della quale è stata effettuata la comunicazione di "circostanza cautelativa" in data **3 luglio 2015**.

Va precisato che l'ultimo giorno di validità di questa polizza era il 30 giugno 2015, dunque l'assicurato avrebbe avuto in tesi tempo sino al 7 luglio 2015 per denunciare eventuali **reclami ricevuti**. Tuttavia, nel caso di specie non è dato sapere quale sia stato l'evento che ha spinto il convenuto BASSI (tramite un terzo per suo conto) ad inoltrare tale denuncia "cautelativa".

Non è dato rinvenire in tutta la corrispondenza intercorsa tra assicurato, *broker* e assicuratore, successiva alla richiesta del 3 luglio 2015, alcuna precisazione in merito.

A fronte della puntuale e ferma eccezione svolta dalla compagnia sul punto, la difesa di BASSI si è limitata a richiamare la e-mail del 3 luglio 2015, comunicazione che non può essere ritenuta idonea ai fini che qui rilevano, in quanto si tratta di comunicazione non inviata da Luca BASSI, ma da un terzo, che non esplicita in alcun modo i fatti o le circostanze "*suscettibil(i) di causare un reclamo contro l'Assicurato*" e che per l'estrema genericità del mero riferimento alla "posizione OLMETTO" non può assumere efficacia neppure quale comunicazione preventiva o cautelativa.



Per quanto, da ultimo, riguarda la polizza n. A4WBAl25907 - nel corso della cui validità il sindaco BASSI ha ricevuto la lettera di contestazione a firma del legale del Fallimento nel giugno del 2016 - il Collegio rileva che l'art. 4 lett. f delle condizioni particolari, con riferimento all'attività di sindaco di società, prevedeva espressamente la non operatività dell'assicurazione *“per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco (...) in società che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale (...) prima della decorrenza del periodo di assicurazione”* (cfr. doc. 42.4 BASSI) e OLMETTO era già stata dichiarata fallita alla data di sottoscrizione della polizza in commento (2 aprile 2015).

Per tutto quanto sopra, nessuna delle polizze assicurative attivate dal sindaco BASSI può dirsi operativa nel caso di specie. Le domande di manleva proposte nei confronti delle compagnie di assicurazione da parte del predetto sindaco non possono, pertanto, trovare accoglimento.

10.4 Sulla domanda di manleva nei confronti di SORDELLI e CADENAZZI

Gli ex dipendenti di OLMETTO Samuele SORDELLI (responsabile del centro EDP) e Fabrizio CADENAZZI (responsabile amministrativo – gestione tesoreria) sono stati chiamati in giudizio dai sindaci BASSI, PONTIGGIA e FREY, in quanto ritenuti responsabili *ex art.* 2043 c.c. quantomeno a titolo di colpa:

- i. per non aver rifiutato la loro collaborazione al consigliere STRAZZA che richiedeva l'alterazione dei dati di magazzino;
- ii. per non aver segnalato le anomalie del caso al collegio sindacale e/o ai revisori.

Sul punto il Collegio richiamato quanto sopra già rilevato, osserva, per quanto di rilevanza anche ai fini del riparto delle spese, che Samuele SORDELLI e Fabrizio CADENAZZI erano dipendenti di OLMETTO e lavoravano sotto lo stretto controllo del Presidente del c.d.a. STRAZZA. In corso di causa non è emerso alcun indice da cui desumere che godessero di anche di un minimo margine di autonomia nella elaborazione finale dei dati.

Invero la prospettazione svolta nei loro confronti dai sindaci che li hanno chiamati “a manleva” risulta alquanto carente, dal momento si limita ad una mera illustrazione della loro attività con riguardo alla rilevazione dei dati e all'elaborazione degli stessi, senza alcun specifico approfondimento sicché il grave *deficit* di allegazione non si sarebbe potuto colmare in sede istruttoria. In particolare, non viene svolto uno specifico addebito fondato su condotte colpose o dolose ad essi **individualmente** imputabili. Mentre l'essersi limitati a “eseguire direttive del superiore” elide in radice ogni profilo di loro responsabilità ai fini che in questa sede rilevano, sia per carenza di elemento soggettivo, sia per carenza di nesso di causalità.

10.5 Sulla domanda di manleva nei confronti di STRAZZA, RAPPÀ e VIANELLO svolta da BASSI, PONTIGGIA e FREY

I sindaci BASSI, PONTIGGIA e FREY hanno chiesto anche, in via subordinata all'accoglimento delle domande risarcitorie svolte nei loro confronti dal Fallimento, di accertare che gli altri soggetti convenuti in solido sono tenuti a garantirli e manlearli rispetto ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, condannare i coobbligati in solido a pagare al Fallimento quanto i sindaci fossero condannati a versare al Fallimento, anche a titolo di spese processuali. La domanda di garanzia impropria/manleva è infondata non essendo stato allegato alcun rapporto contrattuale che possa sorreggere una richiesta di



condanna in garanzia dei coconvenuti a favore dei tre sindaci. Qualora la domanda fosse da qualificare di regresso *ex art.* 2055, comma 2 c.c. essa dovrebbe essere rigettata perché il regresso spetta al coobbligato in solido dopo che questi ha pagato l'obbligazione solidale, situazione in cui non versano i sindaci.

In via subordinata hanno anche proposto azione di accertamento della quota interna di responsabilità e sul punto non si può che richiamare quanto sopra già deciso, ovvero che i sindaci rispondono complessivamente nei limiti di un terzo del danno arrecato e che al loro interno rispondono in parti uguali e, quindi, ciascuno un terzo del terzo.

Sulle spese di giudizio

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza di cui agli articoli 91 e ss. c.p.c. e quindi, previa liquidazione come in dispositivo, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta:

- vanno poste **a carico del Fallimento** attore le spese legali sostenute dai convenuti Mario PRAYER, Giovanni VAGHI, Dante CAVICCHIOLO, Giuliano GINI, Paolo MAZZOLA, REVIT s.p.a. nei confronti dei quali le domande vengono rigettate. La liquidazione tiene conto del rigetto delle impegnative eccezioni preliminari e pregiudiziali svolte, sicché il compenso viene compensato nella misura del 50%;
- sussistono giustificati motivi, attesa l'accertata responsabilità, per compensare integralmente le spese LEGALI nei rapporti processuali instaurati fra il Fallimento, da un lato, e RIA GRANT THORTON e Fabrizio BRUGORA, dall'altro, nonché nel rapporto processuale fra RIA GRANT THORTON e la propria compagnia di assicurazione;
- vanno poste a carico di Alberto LAVIA, Luca BASSI, Pietro PONTIGGIA, Paolo FREY, in solido fra loro, le spese legali sostenute dal Fallimento;
- vengono poste a carico di Luca BASSI, Pietro PONTIGGIA e Paolo FREY, in solido, le spese legali sostenute da Samuele SORDELLI e Fabrizio CADENAZZI;
- Paolo FREY deve sostenere le spese di Nicola MARIANI.

Con riferimento, poi, alla posizione processuale delle compagnie di assicurazione terze chiamate in garanzia, il Collegio precisa che il Fallimento attore dovrà farsi carico anche delle spese di giudizio sostenute dalle medesime compagnie, in ossequio al costante orientamento giurisprudenziale da cui non si intende discostarsi, in base al quale

- *“le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e 19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04). (...) Assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria” (Cass. Civ. n. 23123/2019),*

non risultando evidenze di palese arbitrarietà delle predette chiamate, a fronte di rapporti assicurativi



pacificamente intercorsi fra le parti e astrattamente idonei a garantire gli assistiti dalle conseguenze pregiudizievoli connesse ad azioni di responsabilità per l'attività svolta, a diverso titolo, in favore di OLMETTO.

Anche in questo caso le spese legali a favore delle compagnie di assicurazione verranno liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.

In relazione alle chiamate in causa effettuate da Luca BASSI sussistono giustificati motivi per compensare le spese nei rapporti processuali instaurati tra il predetto sindaco e tutte le polizze assicurative dallo stesso chiamate in considerazione di quanto già sopra esposto circa la controvertibilità del valore giuridico da attribuirsi alla e-mail del 3 luglio 2015 (si veda sopra paragrafo 7.3).

Le spese processuali tra BASSI, PONTIGGIA e FREY nei confronti dei coconvenuti interessati dalle domande di garanzia e regresso, tra cui STRAZZA, RAPPÀ e VIANELLO, sono compensate.

Le anticipazioni per il compenso del c.t.u., già poste a carico del Fallimento, vanno in via definitiva poste a carico delle parti soccombenti, ovvero in solido dei convenuti LAVIA, TUCKER, HARPER, BASSI, FREY e PONTIGGIA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai numeri **24635/2017 e 17324/2019 R.G.**, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **dichiara estinte** ex art. 75, primo comma, c.p.p. le domande proposte dal Fallimento OLMETTO s.p.a. nei confronti dei convenuti Carlo STRAZZA, Vincenzo RAPPÀ e Gianpaolo VIANELLO, in quanto trasferite in sede penale;
2. in parziale accoglimento delle domande del Fallimento OLMETTO s.p.a., **accerta** la responsabilità dei convenuti Alberto LAVIA, Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA per i fatti di cui in motivazione, liquida il danno derivatone al Fallimento attore in complessivi **euro 1.280.940** e condanna i predetti convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Fallimento di **euro 1.280.940** oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 2 aprile 2015 al saldo effettivo;
3. **accerta** e dichiara che, nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali, gli amministratori non operativi Alberto LAVIA, JHON STANLEY TUCKER e ELIZABETH PAMELA HARPER rispondono nei limiti dell'importo di **euro 128.094**;
4. **accerta e dichiara** nel rapporto interno fra amministratori non operativi Alberto LAVIA, JHON STANLEY TUCKER e ELIZABETH PAMELA HARPER rispondono ciascuno nei limiti di **euro 42.698**;
5. **accerta** e dichiara che nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali i sindaci Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA rispondono nei limiti dell'importo di **euro 426.980**;



6. **accerta e dichiara** che, nel loro rapporto interno, i sindaci Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA rispondono ciascuno entro il limite di **euro 142.365**;
7. **rigetta** le domande del Fallimento OLMETTO s.p.a. nei confronti dei convenuti Mario PRAYER, Giovanni VAGHI, Dante CAVICCHIOLO, Giuliano GINI, Paolo MAZZOLA, REVIT s.p.a., RIA GRANT THORNTON s.p.a. e Fabrizio BRUGORA;
8. **rigetta**, in quanto infondata, la domanda svolta da Paolo FREY nei confronti del terzo chiamato Nicola MARIANI;
9. **rigetta** in quanto infondate le domande proposte *ex art.* 2043 c.c. da Luca BASSI, Pietro PONTIGGIA e Paolo FREY nei confronti dei terzi chiamati Samuele SORDELLI e Fabrizio CADENAZZI;
10. **rigetta tutte** le altre domande subordinate di condanna a titolo di manleva e regresso proposte da Luca BASSI, Pietro PONTIGGIA e Paolo FREY;
11. **dichiara** la terza chiamata ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. tenuta a manlevare Pietro PONTIGGIA di tutto quanto esso dovrà pagare in dipendenza della presente sentenza per capitale, rivalutazione ed interessi nonché spese processuali, entro i limiti del massimale di polizza;
12. **dichiara** la terza chiamata UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. tenuta a manlevare Paolo FREY di tutto quanto esso dovrà pagare in dipendenza della presente sentenza per capitale, rivalutazione ed interessi nonché spese processuali, entro i limiti del massimale di polizza;
13. **rigetta** la domanda di manleva del convenuto Luca BASSI nei confronti dei terzi chiamati QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD'S sottoscrittori delle polizze n. A4WBA007668, n. A4WBAI07662, n. A4WBAI20226 e n. A4WBAI25907;
14. dichiara assorbite tutte le restanti domande nei confronti dei terzi chiamati in causa;
15. **compensa** le spese tra Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA e i convenuti rispetto alle domande trasversali di manleva e regresso di cui al punto 10 del presente dispositivo;
16. **condanna** i convenuti Alberto LAVIA, Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali sostenute dal Fallimento OLMETTO s.p.a. che si liquidano in euro 3.399,00 per contributo unificato e spese, euro 50.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali da calcolare sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;
17. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute da Mario PRAYER, che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
18. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute da Giovanni VAGHI, che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;



19. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute da Dante CAVICCHIOLO, che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
20. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute da Giuliano GINI, che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
21. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute da Paolo MAZZOLA, che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
22. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute da REVIT s.p.a. che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
23. **compensa integralmente** le spese legali nei rapporti processuali instaurati fra il Fallimento OLMETTO s.p.a., da un lato, e RIA GRANT THORNTON e Fabrizio BRUGORA dall'altro;
24. **condanna** i convenuti Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA al pagamento delle spese legali sostenute da Samuele SORDELLI, che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
25. **condanna** i convenuti Luca BASSI, Paolo FREY e Pietro PONTIGGIA al pagamento delle spese legali sostenute da Fabrizio CADENAZZI, che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
26. **condanna** il convenuto Paolo FREY al pagamento delle spese legali sostenute da Nicola MARIANI, che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
27. **compensa** integralmente le spese legali nei rapporti processuali instaurati fra RIA GRANT THORNTON e la compagnia di assicurazione AIG s.p.a.;
28. **compensa** integralmente le spese legali nei rapporti processuali instaurati fra Luca BASSI e le polizze LLOYD'S n. A4WBAl25907, n. A4WBAl007668, n. A4WBAl07662 e n. A4WBAl20226;
29. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute dai LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui alle polizze n. A4WBAl19896, n. A4WBAl25808, n. A4WBAl026578 e n. DULSM007411, che si liquidano complessivamente in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
30. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute dai LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui alle polizze n. BZ14N00283B e n. BZ5N005454B, che si liquidano complessivamente in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
31. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute dai LLOYD'S che hanno assunto il rischio di cui alle polizze n. A8MBWMPAAAA e n.



AE000028998, che si liquidano complessivamente in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

32. **condanna** il Fallimento OLMETTO s.p.a. al pagamento delle spese legali sostenute da ZURICH INSURANCE PLC, che si liquidano complessivamente in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
33. dichiara assorbite tutte le restanti domande.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 giugno 2022.

Il Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
dott. Amina Simonetti

Arbitrato in Italia

